

# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

NORMATIVA COMUNITARIA  
 NORMATIVA NAZIONALE  
 NORMATIVA REGIONALE  
 NORMATIVA UNI  
 NORME CEI

## NORMATIVA COMUNITARIA

AMBIENTE – EMISSIONI CO2 – RIDUZIONE - VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI - DIODI A EMISSIONE DI LUCE (LED)		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Decisione 23 settembre 2020, n. 1339</b></p> <p>(GUUE 28 settembre 2020, n. L313)</p>	<p><i>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione del 23 settembre 2020 relativa all'approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 18 ottobre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> costruttori di veicoli commerciali leggeri.</p>	<p><b>Risparmi di CO2 delle luci esterne efficienti a LED per l'utilizzo in determinati veicoli commerciali leggeri</b></p> <p>Con la decisione (UE) 2020/1339 viene approvato l'uso di diodi a emissione di luce efficienti per l'illuminazione esterna di veicoli («luce esterna efficiente a LED») è approvato come tecnologia innovativa ai fini della riduzione di emissioni di CO2 a fini di utilizzo in veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, nonché in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria N1 .</p> <p>Nell'allegato viene definita la <b>metodologia per determinare i risparmi di emissioni di biossido di carbonio (CO2)</b> da attribuire all'uso di luci esterne efficienti a LED per veicoli in una o più delle luci esterne di cui all'articolo 1, per l'utilizzo nei veicoli commerciali leggeri di cui al medesimo articolo. L'<b>autorità di omologazione</b> si accerta che i risparmi di CO2 siano stati determinati applicando la metodologia di cui all'allegato.</p> <p>La decisione disciplina inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le <b>modalità per presentare la domanda di certificazione</b> dei risparmi di CO2;</li> <li>▪ gli <b>accertamenti dell'autorità di omologazione</b>;</li> <li>▪ i compiti dell'autorità di omologazione relativi alla <b>registrazione nei pertinenti documenti di omologazione i risparmi di CO2 certificati</b> e di tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica;</li> <li>▪ il codice di eco-innovazione (è il n. 35).</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Metodologia per determinare i risparmi di CO2 delle luci esterne efficienti a LED per l'utilizzo in determinati veicoli commerciali leggeri.</p>		

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

### Azione

Il costruttore:

- può chiedere a un'autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 derivanti dall'uso di una o più luci esterne efficienti a LED facendo riferimento alla decisione;
- si accerta che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica (che deve essere redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che sono rispettate le condizioni previste dalla decisione);
- si accerta, se i risparmi di CO2 sono stati certificati, che i risparmi certificati e il codice di eco-innovazione siano registrati nel certificato di conformità dei veicoli interessati.

### AMBIENTE – ENERGIA RINNOVABILE – FINANZIAMENTI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Regolamento 15 settembre 2020, n. 2020/1294/UE</b></p> <p>(17 settembre 2020, n. L 303)</p>	<p><i>Regolamento di esecuzione sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 7 ottobre 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>	<p><b>Meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile</b></p> <p>Con il Regol. (CE) 15 settembre 2020, n. 2020/1294/UE sono state dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione e il funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile.</p> <p>Tale meccanismo sostiene la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili in tutta l'Unione e a tal fine svolge due importanti funzioni:</p> <p>a) fornire sostegno a nuovi progetti nel campo delle energie rinnovabili nell'Unione allo scopo di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa dell'Unione;</p> <p>b) contribuire a diffondere l'energia rinnovabile in tutta l'Unione, indipendentemente dal divario rispetto alla traiettoria indicativa dell'Unione.</p> <p>In concreto, il regolamento disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le fonti di finanziamento;</li> <li>▪ la loro attuazione;</li> <li>▪ il contributo del meccanismo al quadro favorevole;</li> <li>▪ il sostegno non rimborsabile sotto forma di sovvenzioni;</li> <li>▪ la disciplina relativa all'elaborazione della procedura di concessione della sovvenzione e, in particolare, il sostegno agli investimenti e il sostegno operativo;</li> <li>▪ il coordinamento del sostegno fra il meccanismo di finanziamento e gli altri strumenti unionali o nazionali;</li> <li>▪ le modalità di pagamento degli Stati membri al meccanismo e l'assegnazione dei benefici.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Con il Regol. (CE) 15 settembre 2020, n. 2020/1294/UE sono state dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione e il funzionamento del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SOSTANZE CHIMICHE - CROMATO DI STRONZIO - AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO																		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva																
<p><b>Comunicazione 24 settembre 2020</b></p> <p>(GUUE 24 settembre 2020, n. C316)</p>	<p><i>Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)</i></p> <p>[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)]</p>	<p><b>Decisioni di rilascio di un'autorizzazione</b></p> <p><b>Riferimento della decisione [C(2020) 6231</b> La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: <a href="https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it">https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it</a>]</p> <p><b>Data della decisione: 17 settembre 2020</b></p> <p><b>Nome della sostanza:</b> Cromato di stronzio N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2</p>																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Titolare dell'autorizzazione</th> <th style="width: 15%;">Numero di autorizzazione</th> <th style="width: 30%;">Uso autorizzato</th> <th style="width: 15%;">Data di scadenza del periodo di revisione</th> <th style="width: 15%;">Motivi della decisione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH, Cleckheaton, West Yorkshire, Regno Unito</td> <td>REACH/20/12/0</td> <td rowspan="3">Utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell'aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica</td> <td rowspan="3">22 gennaio 2026</td> <td rowspan="3">A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.</td> </tr> <tr> <td>PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi</td> <td>REACH/20/12/1</td> </tr> <tr> <td>Cytec Engineered Materials Ltd., Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, LL13 9UZ Wrexham, Regno Unito</td> <td>REACH/20/12/2</td> </tr> </tbody> </table>	Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione	Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH, Cleckheaton, West Yorkshire, Regno Unito	REACH/20/12/0	Utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell'aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica	22 gennaio 2026	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.	PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi	REACH/20/12/1	Cytec Engineered Materials Ltd., Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, LL13 9UZ Wrexham, Regno Unito	REACH/20/12/2		
Titolare dell'autorizzazione	Numero di autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione														
Wesco Aircraft EMEA Limited, Lawrence House, Riverside drive, BD19 4DH, Cleckheaton, West Yorkshire, Regno Unito	REACH/20/12/0	Utilizzo in primer applicati dal settore aerospaziale e della difesa nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell'aderenza, resistenza agli sbalzi termici e resistenza chimica	22 gennaio 2026	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.														
PPG Europe B.V., Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Paesi Bassi	REACH/20/12/1																	
Cytec Engineered Materials Ltd., Abenbury Way, Wrexham Industrial Estate, LL13 9UZ Wrexham, Regno Unito	REACH/20/12/2																	
<p><b>Sintesi</b>                  Autorizzazione all'immissione in commercio del Cromato di stronzio N. CE: 232-142-6, N. CAS: 7789-06-2</p>																		
<p><b>Azione</b>                  -</p>																		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SOSTANZE CHIMICHE - IMPORTAZIONE PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA – CONFORMITÀ REACH E CLP		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><a href="#">Comunicato ECHA / NR / 20/30 del 24.09.2020</a></p>	<p>1 prodotto importato su 4 è risultato non conforme a REACH e CLP</p>	<p><b>Un progetto pilota sull'applicazione dell'ECHA (Enforcement Forum) ha rilevato che il 23% dei prodotti ispezionati non era conforme a REACH e CLP.</b></p> <p>Il recente documento ECHA <i>“Report on the pilot project on cooperation with customs in enforcement of REACH restrictions and CLP labelling”</i> mostra ancora una volta risultati non incoraggianti sul fronte dei prodotti importati in UE.</p> <p>Il progetto, svolto tra marzo e novembre 2019, si è concentrato ancora una volta sulle importazioni di prodotti nell'UE: le autorità nazionali e gli ispettori doganali in 16 Stati membri hanno controllato quasi 1.400 prodotti, e più di 300 sono risultati non conformi. I prodotti sono stati controllati presso punti di ingresso strategici, come aeroporti e porti, ma anche presso gli uffici doganali interni.</p> <p>La maggior parte dei controlli ha riguardato la conformità agli <b>obblighi di restrizione</b> imposti dal REACH, concentrandosi sulla presenza delle sostanze soggette a restrizioni (quali cadmio, piombo e nichel) negli articoli: dei 1.225 controlli effettuati, il 17% dei prodotti presentava quantità di sostanze soggette a restrizioni superiori al limite richiesto, specialmente per il cadmio nei gioielli. Questo dato è simile a quelli riportati nel precedente progetto del Forum sulle restrizioni (REF-4) condotto nel 2016. Il 79% dei prodotti è stata controllata rispetto agli obblighi di restrizione e il 74% è risultata non conforme, con la maggioranza dei prodotti che provenivano da Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Thailandia, Macedonia del Nord e Madagascar. Si deve rammentare che l'obbligo di adeguamento alla legislazione europea spetta in questi casi al primo soggetto importatore dell'articolo nel territorio doganale dell'UE.</p> <p>Le verifiche di conformità rispetto agli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio posti dal regolamento CLP hanno riguardato 167 prodotti, di cui il 64% è risultato non conforme. La maggior parte delle non conformità era correlata ai requisiti di etichettatura, più comunemente alla mancanza di informazioni nella lingua dello Stato in cui è avvenuto il controllo e alla mancanza di pittogrammi e avvertenze sull'etichetta di pericolo, o all'uso di pittogrammi e avvertenze errati.</p> <p>I risultati mostrano che gli importatori devono intensificare i loro sforzi per fornire prodotti sicuri e conformi a REACH e CLP; dimostrano inoltre che è necessaria un'applicazione più rigorosa di REACH e CLP nei punti di ingresso in UE.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Un progetto pilota del forum sull'applicazione dell'ECHA (Enforcement Forum) che esamina le importazioni di prodotti nell'UE ha rilevato che il 23% dei prodotti ispezionati non era conforme a REACH e CLP.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SOSTANZE CHIMICHE – FITOSANITARI – CARBETAMIDE – EMAMECTINA – FLUROCLORIDONE - GAMMA-CIALOTRINA - HALOSULFURON METILE - IPCONAZOTEMBOTRIONE - MODIFICA ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N. 2015/408		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Regolamento 16 settembre 2020, n. 1295</b></p> <p>(GUUE 17.09.2020 n. L 303)</p>	<p><i>Modifica al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive carbetamide, emamectina, flurocloridone, gamma-cialotrina, halosulfuron metile, ipconazolo e tembotrione nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 7 ottobre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> fabbricanti/importatori di prodotti fitosanitari</p>	<p><b>Sostanze attive</b></p> <p>Viene modificato l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, che contiene un elenco di sostanze attive - <i>carbetamide, emamectina, flurocloridone, gamma-cialotrina, halosulfuron metile, ipconazolo e tembotrione</i> - che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate candidate alla sostituzione.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Viene modificato l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, che contiene un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate candidate alla sostituzione.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

SICUREZZA – SOSTANZE CHIMICHE – FITOSANITARI – AZADIRACTINA – CONDIZIONI DI APPROVAZIONE - MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 540/2011		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Regolamento 15 settembre 2020, n. 1293</b></p> <p>(GUUE 16.09.2020 n. L 302)</p>	<p><i>Modifica al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva azadiractina.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 7 ottobre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> fabbricanti/importatori di prodotti fitosanitari</p>	<p><b>Sostanza attiva azadiractina</b></p> <p>L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento, che definisce alla riga 343 relativa alla sostanza attiva <i>azadiractina</i> le sue condizioni di approvazione.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Vengono modificate le condizioni di approvazione della sostanza attiva azadiractina.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

(OMISSIS nel file di esempio)

SICUREZZA – SICUREZZA DEI TRASPORTI - TRASPORTO INTERNO MERCI PERICOLOSE																
Estremi	Titolo e/o inquadramento			Scheda descrittiva												
<p><b>Decisione 28 agosto 2020, n. 2020/1241/UE</b></p> <p>(G.U.U.E. 01.09.2020, n. L 284)</p>	<p><i>Decisione di esecuzione della Commissione che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2020) 5797]</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 21 settembre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> aziende che operano nel settore dei trasporti</p> <p><b>Modifiche:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo modificante</th> <th>Articolo modificato</th> <th>Tipo modifica</th> <th>Argomento rubrica articolo modificato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art. 2, Dec. 28/08/2020, n. (UE) 2020/1241</td> <td>All. I, Dir. 24/09/2008, n. 2008/68/CE</td> <td>Sostituisce comma capo I.3</td> <td>- Trasporto su strada</td> </tr> <tr> <td>Art. 2, Dec. 28/08/2020, n. (UE) 2020/1241</td> <td>All. II, Dir. 24/09/2008, n. 2008/68/CE</td> <td>Sostituisce comma capo II.3</td> <td>- Trasporto per ferrovia</td> </tr> </tbody> </table>			Articolo modificante	Articolo modificato	Tipo modifica	Argomento rubrica articolo modificato	Art. 2, Dec. 28/08/2020, n. (UE) 2020/1241	All. I, Dir. 24/09/2008, n. 2008/68/CE	Sostituisce comma capo I.3	- Trasporto su strada	Art. 2, Dec. 28/08/2020, n. (UE) 2020/1241	All. II, Dir. 24/09/2008, n. 2008/68/CE	Sostituisce comma capo II.3	- Trasporto per ferrovia	<p><b>Trasporto interno di merci pericolose</b></p> <p>A seguito delle richieste di alcuni Stati membri per tenere conto di circostanze nazionali specifiche, la decisione autorizza gli Stati membri specificati ad utilizzare alcune nuove deroghe valide per il trasporto all'interno di quello Stato, che vengono introdotte nell'allegato I, capo I.3, e nell'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali.</p> <p>Le deroghe riguardano: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Ungheria, Austria, Portogallo, Svezia, Grecia, Finlandia, ed hanno una validità limitata e precisata caso per caso</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
Articolo modificante	Articolo modificato	Tipo modifica	Argomento rubrica articolo modificato													
Art. 2, Dec. 28/08/2020, n. (UE) 2020/1241	All. I, Dir. 24/09/2008, n. 2008/68/CE	Sostituisce comma capo I.3	- Trasporto su strada													
Art. 2, Dec. 28/08/2020, n. (UE) 2020/1241	All. II, Dir. 24/09/2008, n. 2008/68/CE	Sostituisce comma capo II.3	- Trasporto per ferrovia													
<b>Sintesi</b>																
Concessione di deroghe agli Stati membri specificati per il trasporto interno di merci pericolose																
<b>Azione</b>																
Possibilità di utilizzare le deroghe previste per il trasporto di merci pericolose sui territori nazionali specificati.																

# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

## NORMATIVA NAZIONALE

AMBIENTE – RIFIUTI – DISCARICHE – CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI - - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ/NON AMMISSIBILITÀ IN DISCARICA - CAMPIONAMENTO E ANALISI					
Estremi	Titolo e/o inquadramento			Scheda descrittiva	
<p><b>D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121</b></p> <p>(G.U. 14 settembre 2020, n. 228)</p>	<p><i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> gestori di discariche</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 29 settembre 2020</p>			<p><b>Pacchetto “economia circolare”, recepite le norme sulle discariche di rifiuti</b></p> <p>Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", riforma in maniera profonda la disciplina delle discariche. Il decreto è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 15 della Legge 4 ottobre 2019, 117 (Legge di delegazione europea 2018), che contiene specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della suddetta Direttiva. Tali principi e criteri direttivi, sulla base della Relazione tecnico finanziaria che accompagna l'atto, perseguono un obiettivo più ambizioso rispetto alla mera attuazione della Direttiva europea e prevedono un complessivo riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adeguamento dei criteri di apertura e di chiusura al progresso tecnologico, la definizione delle modalità, dei criteri generali e degli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva.</p> <p>In particolare, prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l'obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.</p> <p><b>Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121</b> si compone di 3 articoli e 8 allegati, che annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modifiche al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (art. 1)</li> <li>▪ abrogazione del DM 27 settembre 2010 ma i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024 (art. 2)</li> <li>▪ clausola di invarianza finanziaria (art. 3)</li> <li>▪ criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica (all. 1)</li> <li>▪ requisiti di ammissibilità/non ammissibilità in discarica (all. 3)</li> <li>▪ discariche per i rifiuti inerti (all. 4)</li> <li>▪ requisiti per la caratterizzazione di base e analitica (all. 5)</li> <li>▪ campionamento e analisi dei rifiuti (all. 6)</li> <li>▪ informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi (all. 7)</li> </ul>	
	<b>Articolo modificante</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>		<b>Argomento rubrica articolo modificato</b>
	Art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Art. 1, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Sostituisce		Finalità
	Art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Art. 2, c.1, lettere a), b), c), d) e p) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Sopprime		Definizioni
	Art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Art. 2, c.1, lettere m), n), i) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Sostituisce		Definizioni
Art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 3 settembre	Art. 2, c.1 D.Lgs. 13	Aggiunge c. 1-bis	Definizioni		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	2020, n. 121	gennaio 2003, n. 36			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica (all. 8)</li> </ul>
	<b>Art. 1, c. 1, lett. c),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 3, comma 2, lettera d) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Abrogazione	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Ambito d'applicazione	<p><b>Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (art. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121)</b></p> <p>Attraverso la <b>sostituzione dell'art. 1, D.Lgs. n. 36/2003</b>, si riformano le "Finalità" della disciplina al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e pertanto garantendo una "progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo" (art. 1, comma 1).</p>
	<b>Art. 1, c. 1, lett. c),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 3, comma 3 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituzione	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Ambito d'applicazione	<p><b>Definizioni</b></p> <p>Con la soppressione delle lettere a), b), c), d) e p) dell'art.2, c. 1, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, si sopprimono le definizioni ivi presenti di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rifiuti</li> <li>▪ rifiuti urbani</li> <li>▪ rifiuti pericolosi</li> <li>▪ rifiuti non pericolosi</li> <li>▪ detentore</li> </ul> <p>e si rimanda a quelle contenute nell'articolo 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>
	<b>Art. 1, c. 1, lett. d),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 5 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge commi 4-bis e 4-ter	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica	<p>Con la modifica delle lettere m), n), i) dell'art. 2, c.1, si introducono nuove definizioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>percolato</b> da intendersi come "qualsiasi liquido che si origina dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa";</li> <li>▪ <b>eluato</b> da intendersi come "la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio";</li> <li>▪ <b>rifiuti biodegradabili</b> da intendersi come "qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti alimentari, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata ...".</li> </ul> <p>Ai fini del decreto si applicano le definizioni di «<b>rifiuto</b>», «<b>rifiuto pericoloso</b>», «<b>rifiuto non pericoloso</b>», «<b>rifiuti urbani</b>», «<b>produttore di rifiuti</b>», «<b>detentore di rifiuti</b>», «<b>gestione dei rifiuti</b>», «<b>raccolta differenziata</b>», «<b>recupero</b>», «<b>preparazione per il riutilizzo</b>», «<b>riciclaggio</b>» e «<b>smaltimento</b>», di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (v. art. 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121)</p>
	<b>Art. 1, c. 1, lett. e),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 5-bis D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Inserisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi	
	<b>Art. 1, c. 1, lett. f),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 6 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Rifiuti non ammessi in discarica	
	<b>Art. 1, c. 1, lett. g),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art.7 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica	
					<p><b>Ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2003</b></p> <p>Il D.Lgs. n. 121/2020 prevede l'abrogazione della lettera d) del c. 2, art. 3 del D.Lgs. n.</p>



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7-bis D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Caratterizzazione di base	<p>36/2003 che prevedeva tra le esclusioni dal campo di applicazione il “deposito di terra non inquinata ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave”.</p> <p>Con la sostituzione del c. 3 si <b>esclude</b> dall’ambito di applicazione del decreto la <b>gestione dei rifiuti delle industrie estrattive sulla terraferma</b>, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo pre-produzione; trattamento e stoccaggio di minerali, laddove rientri nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 (art. 1, comma 1, lett. c).</p> <p><b>Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica</b></p> <p>Con le modifiche dell’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003 (introduzione cc. 4-bis e 4-ter) si stabilisce che a partire <b>dal 2030 è vietato il conferimento in discarica</b> di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare, i rifiuti urbani a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il migliore risultato ambientale secondo i criteri che saranno definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente. Al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo le <b>Regioni</b> dovranno conformare la loro pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, altresì modificando gli <b>atti autorizzativi</b> che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi.</p> <p>Nell’ottica della prevenzione della produzione dei rifiuti, la quantità dei rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al <b>10% entro il 2035</b>.</p> <p><b>Tracciabilità e regole di ammissibilità in discarica</b></p> <p>Si definiscono nuove regole per <b>calcolare se detti obiettivi siano stati conseguiti</b>, altresì garantendo la <b>tracciabilità dei rifiuti urbani</b> attraverso il <b>Registro elettronico</b> di cui all’art. 6, comma 3, D.L. n. 135/2018 e il <b>controllo della qualità</b> dei rifiuti urbani attraverso le disposizioni sull’ammissibilità in discarica (art. 5-bis, D.Lgs. n. 36/2003 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 121).</p> <p>Nella stessa ottica viene integralmente sostituito l’<b>art. 6, D.Lgs. n. 36/2003</b> (art. 1, c. 1, lett. f del D.Lgs. n. 121) che elenca i rifiuti non ammessi in discarica, a partire dal principio generale che sancisce il <b>divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo</b>. È vietato il collocamento in discarica per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione, al riutilizzo, al riciclaggio, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Confermata la disposizione che vieta di diluire o miscelare i rifiuti per renderli conformi ai criteri di ammissibilità a discarica.</p>
Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7-ter D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Verifica di conformità	
Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7- quater D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Discariche per rifiuti inerti	
Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7- quinquies D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Discariche per rifiuti non pericolosi	
Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7- sexies D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi	
Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7- septies D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Discariche per rifiuti pericolosi	
Art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 7- octies D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Criteri di ammissibilità in depositi	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		2003, n. 36		sotterranei	<p>Con il <b>nuovo art. 7</b> “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” (così come sostituito dall’art. 1, c. 1, lett. g), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121) è ribadito l’<b>obbligo di trattamento</b> prima dello smaltimento in discarica e si modificano i criteri per accertare l’ammissibilità di rifiuti in discarica.</p> <p>A tal fine, la nuova disposizione fa rinvio all’<b>Allegato 8</b>, che definisce i <b>criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non sia necessario ai fini del conferimento in discarica</b> per i rifiuti da raccolta differenziata, le modalità e la frequenza della misurazione dell’indice IRDP (Indice Respirimetrico Dinamico Potenziale, che consente di misurare il grado di decomposizione di una sostanza organica facilmente biodegradabile) e delle analisi merceologiche sui rifiuti.</p> <p><b>I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall’Allegato 6</b>, strutturato in tre paragrafi, dedicati rispettivamente: <b>metodo di campionamento e analisi dei rifiuti urbani biodegradabili; analisi degli eluati e dei rifiuti; campionamento ed analisi dei rifiuti contenenti amianto.</b></p> <p>Tali attività di campionamento e analisi devono essere svolte da persone ed istituzioni <b>“indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati”</b>. I relativi oneri sono a carico del gestore della discarica o del detentore dei rifiuti.</p> <p>Infine, il nuovo articolo 7 prevede che alle operazioni di smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti si applichi quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP).</p> <p>Ai fini di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore è tenuto a effettuare la <b>caratterizzazione di base</b> (art. 7-bis, inserito dall’art. 1, c. 1, lett. g), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121) di ciascuna tipologia di rifiuto, ovvero la raccolta di informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza da effettuarsi in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta a ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto.</p> <p>Le prescrizioni in materia di caratterizzazione sono stabilite ed illustrate nell’<b>Allegato 5</b>.</p> <p>I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione, sono successivamente sottoposti alla <b>verifica di conformità</b> (art. 7-ter, inserito dall’art. 1, c. 1, lett. g), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121) per stabilire se gli stessi possiedono le caratteristiche per lo smaltimento nella relativa categoria e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità previsti. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti e i risultati delle prove per un periodo di cinque anni.</p> <p>La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista. Il gestore utilizza</p>
<b>Art. 1, c. 1, lett. i),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 8, c.1, lettere c), d), e) e f) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Domanda di autorizzazione		
<b>Art. 1, c. 1, lett. i),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 8, c.1, lettera f-bis D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Inserisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Domanda di autorizzazione		
<b>Art. 1, c. 1, lett. i),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 8, c.1, lettera i) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Domanda di autorizzazione		
<b>Art. 1, c. 1, lett. i),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 8, c.1, lettera m) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Domanda di autorizzazione		
<b>Art. 1, c. 1, lett. l),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 10, c. 2, la lettera c) D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Contenuto dell'autorizzazione		
<b>Art. 1, c. 1, lett. m),</b> D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	<b>Articolo modificato</b> Art. 11 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> Verifica in loco e procedure di ammissione		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	Art. 1, c. 1, lett. n), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 12, c. 2 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Sostituisce	Argomento rubrica articolo modificato Procedura di chiusura	<p>una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, che devono comprendere almeno un test di cessione per lotto; si prevede siano utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'<b>Allegato 6</b>, che reca norme sul campionamento e le analisi.</p> <p><b>Inerti e rifiuti non pericolosi</b> I nuovi artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies e 7-octies, D.Lgs. n. 36/2003 (introdotti dall'art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121), definiscono rispettivamente <b>criteri e modalità per lo smaltimento nelle discariche</b> per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi, nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nelle discariche per rifiuti pericolosi e per i depositi sotterranei. Rispetto ai parametri specifici individuati negli articoli di cui al precedente punto, il nuovo art. 16-ter, D.Lgs. n. 36/2003, introduce delle <b>deroghe</b>, ovvero ammette valori limite più elevati, purché siano rispettate le condizioni dettate nel medesimo articolo, tra cui una valutazione di rischio secondo le modalità di cui all'<b>Allegato 7</b> (Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi, inserito dall'art. 1, c. 1, lett. t, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 12) con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi.</p> <p><b>Domanda di autorizzazione e procedura di ammissione in discarica</b> La lettera i), comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 121/2020 interviene sull'<b>articolo 8</b> del D.Lgs. 36/2003 relativo alle <b>domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle discariche</b>. Le modifiche riguardano i <b>dati e le informazioni</b> che dovranno contenere le domande di autorizzazione di <b>discariche di nuova realizzazione</b> (successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 121/2020) nonché di <b>nuovi lotti di discariche esistenti</b>. In particolare, è stata rivista l'indicazione della <b>capacità totale della discarica</b> al fine di prevedere che questa sia determinata tenendo conto degli strati di copertura giornalieri. La <b>descrizione del sito</b> deve prevedere l'identificazione dei terreni, degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di circolazione idrica del sottosuolo. Si specifica inoltre che l'<b>indagine stratigrafica</b> che correda la descrizione del sito deve essere accompagnata anche dal prelievo di campioni e relative prove di laboratorio. L'indicazione dei metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, deve inoltre riferirsi anche alle <b>acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno di fondazione</b> e all'<b>aria</b>. La domanda di autorizzazione deve contenere tra le informazioni anche gli <b>accorgimenti progettuali</b> atti a garantire la stabilità dei manufatti e del terreno di fondazione con</p>
	Art. 1, c. 1, lett. o), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Arti. 13, c. 6 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Aggiunge c. 6-bis	Argomento rubrica articolo modificato Gestione operativa e post-operativa.	
	Art. 1, c. 1, lett. p), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 16, c. 1 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato Sanzioni	
	Art. 1, c. 1, lett. p), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 16, c. 2 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato Sanzioni	
	Art. 1, c. 1, lett. q), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 16-bis D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Adeguamento della normativa tecnica	
	Art. 1, c. 1, lett. q), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato Art. 16-ter D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Inserisce	Argomento rubrica articolo modificato Deroghe	
	Art. 1, c. 1, lett. r), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Articolo modificato articolo 17 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Tipo modifica Aggiunge c. 7-bis	Argomento rubrica articolo modificato Disposizioni transitorie e finali	
	Art. 1, c. 1, lett. s), D.Lgs. 3 settembre	Articolo modificato Allegato 1 D.Lgs. 13	Tipo modifica Allegato 1	Argomento rubrica articolo modificato CRITERI	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	2020, n. 121	gennaio 2003, n. 36		COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA	<p>riferimento alle varie fasi dell'opera, facendo riferimento anche agli stati limite d'uso previsti dalle norme tecniche vigenti in materia di campo statico e sismico.</p> <p>Il piano di sorveglianza e controllo è redatto secondo i criteri dell'<b>Allegato 2</b> (Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario). Quest'ultimo stabilisce, tra l'altro, le modalità di gestione e le procedure minime di sorveglianza e controllo nella fase operativa e post operativa di una discarica.</p> <p>Il D.Lgs. 121/2020 sostituisce l'<b>articolo 11</b>, D.Lgs. n. 36/2003 sulle <b>procedure di ammissione in discarica</b>. Il nuovo articolo disciplina le modalità di verifica in loco e di procedure di ammissione e individua le operazioni da seguire, la documentazione da presentare, gli obblighi del gestore, le modalità e la frequenza dei campionamenti.</p> <p>Il <b>comma 7 definisce i compiti del gestore dell'impianto</b>, ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti:</p> <p>a) <b>controlla la documentazione relativa ai rifiuti</b>, compreso il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;</p> <p>b) <b>sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione</b> visiva prima e dopo lo scarico e verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto;</p> <p>c) <b>annota nel registro di carico e scarico</b> dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;</p> <p>d) <b>sottoscrive le copie del formulario di identificazione</b> dei rifiuti trasportati;</p> <p>e) <b>comunica tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica</b>, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.</p> <p><b>Chiusura e gestione post-operativa delle discariche</b></p> <p>Con la modifica dell'<b>articolo 12</b> del D.Lgs. n. 36/2003 - ad opera della lettera n), art. 1 del D.lgs. n. 121/2020 - si stabilisce che la <b>procedura di chiusura</b> può essere attuata solo dopo aver verificato la conformità della morfologia della discarica e tenuto conto di quanto</p>
<b>Art. 1, c. 1, lett. t),</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento</b>		
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Allegato 3 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Inserisce	rubrica articolo modificato -		
<b>Art. 1, c. 1, lett. t),</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento</b>		
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Allegato 4 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Inserisce	rubrica articolo modificato -		
<b>Art. 1, c. 1, lett. t),</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento</b>		
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Allegato 5 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Inserisce	rubrica articolo modificato -		
<b>Art. 1, c. 1, lett. t),</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento</b>		
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Allegato 6 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Inserisce	rubrica articolo modificato Campionamento e analisi dei rifiuti		
<b>Art. 1, c. 1, lett. t),</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento</b>		
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Allegato 7 D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	Inserisce	rubrica articolo modificato Informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi		
<b>Art. 1, c. 1, lett. t),</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento</b>		
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121	Allegato 8 D.Lgs. 13 gennaio	Inserisce	rubrica articolo modificato Criteri tecnici per stabilire quando il		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		2003, n. 36		trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica	
	<b>Art.2, c. 1, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121</b>	<b>Articolo modificato</b> MINISTERO AMBIENTE - DM 27 Settembre 2010, tutti gli articoli	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Titolo provvedimento</b> Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.	<p>previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere c) e) e f-bis) che riguarda gli accorgimenti progettuali previsti per la stabilità in base alle norme tecniche vigenti.</p> <p>All'<b>articolo 13</b> relativo alla gestione operativa e post-operativa, è stato inserito il <b>comma 6-bis</b> (v. lettera o), art.1 del D.Lgs. 121/2020), secondo cui "La fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata.</p> <p>Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche".</p> <p><b>Abrogazione del DM 27 settembre 2010 (art. 2, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121)</b> L'art. 2 del D.Lgs. n. 121 dispone l'abrogazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (GU 01.12.2010, n. 281). I limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell'articolo 6 del citato decreto ministeriale continuano ad applicarsi fino al 1 gennaio 2024.</p> <p><b>Gli allegati del D.Lgs. n. 36/2003 (così come modificati dal D.Lgs. 121)</b> <b>Allegato 1:</b> criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica, distinguendo fra le discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. Altresì fornendo indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei. <b>Allegato 2:</b> modalità di gestione e procedure minime di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Disciplina, inoltre, gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e per il ripristino ambientale del sito medesimo. (non ha subito modifiche) <b>Allegato 3:</b> tabelle indicanti i fattori di equivalenza da prendere in considerazione ai fini dell'ammissibilità in discarica e l'elenco dei rifiuti non ammessi in discarica con descrizione per ciascuna tipologia indica nel codice EER. <b>Allegato 4:</b> criteri di ammissibilità in discarica definendo i limiti di accettabilità per le specifiche categorie, ovvero discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti non pericolosi,</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>discariche per rifiuti pericolosi, nonché i criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto.</p> <p><b>Allegato 5:</b> disciplina le modalità per effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti al fine di un corretto smaltimento in discarica.</p> <p><b>Allegato 6:</b> metodo di campionamento e analisi dei rifiuti.</p> <p><b>Allegato 7:</b> dispone quali informazioni in ordine ai rifiuti devono essere incluse nella domanda di autorizzazione ai fini della valutazione di rischio.</p> <p><b>Allegato 8:</b> criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica per i rifiuti da raccolta differenziata, oltre alle modalità di misurazione dell'IRDP e di svolgimento delle analisi merceologiche sui rifiuti.</p> <p>N.B. Da più parti sono state fatti rilevare errori materiali e incongruenza in alcuni punti deò decreto per cui è stato richiesto un intervento correttivo del legislatore.</p> <p>Tratto da contributi di Tiziana Ronchetti, Massimo Medugno e Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Il pacchetto economia prevede consistenti modifiche anche alla disciplina sulle discariche di rifiuti (D.Lgs n. 121/2020). Lo scopo è quello di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

**(OMISSIS nel file di esempio)**

AMBIENTE - RIFIUTI - VEICOLI FUORI USO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119</b></p> <p>(G.U. 12 settembre 2020, n. 227)</p>	<p><i>Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 27 settembre 3030</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> produttori e gestori di impianti che trattano VFU</p> <p><b>Modifiche:</b> modifica il D.Lgs 209/2003</p> <p><b>Dettaglio modifiche al D.Lgs. 24 giugno 2003, n.</b></p>	<p><b>Veicoli fuori uso</b></p> <p>Il <b>D.Lgs. 119/2020</b>, emanato in attuazione dell'art. 1 della direttiva (Ue) 2018/849, attraverso un testo composto da tre soli brevi articoli, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ di <b>coordinare le disposizioni nazionali con quelle della sopra richiamata direttiva</b>, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore;</li> <li>▪ di individuare forme di <b>promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso direttamente impiegabili come ricambio</b>;</li> <li>▪ di rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei <b>sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti</b> derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;</li> <li>▪ di individuare le misure atte a garantire lo sviluppo e/o l'incentivazione del <b>riciclo</b></li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

209				<p><b>dei rifiuti</b> provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.</p> <p><b>Modifiche al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209</b> Oltre ad un massivo adeguamento testuale dei rinvii operati al D.lgs. 22/1997 ora sostituito dal D.lgs. 152/2006, tra le novità più rilevanti si segnalano le seguenti novità.</p> <p><b>Operazione di raccolta</b> In relazione all'<b>operazione di raccolta</b>, all'art. 5 D.Lgs. 209/2003 è stato aggiunto un <b>comma 1-bis</b> il quale prevede che il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato debba essere gestito in regime di <b>deposito temporaneo (art. 183, c. 1 lett. bb), D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152)</b>, ai fini del successivo trasporto presso centri di raccolta autorizzati. Con l'introduzione del c. 8.bis all'art. 6 D.Lgs. 209/2003, si stabilisce che il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni. Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.</p> <p><b>Registro unico telematico</b> Con la modifica dell'<b>art. 5, comma 10</b>, D.Lgs. 209/2003 si introduce il <b>Registro Unico telematico dei veicoli fuori uso</b>. Si dispone infatti che gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso siano annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400(25)(26).</p> <p><b>Operazioni di messa in sicurezza</b> Per quanto attiene alle <b>prescrizioni di trattamento dei veicoli fuori uso</b>, di cui all'art. 6 del <b>D.Lgs. 209/2003</b>, è stato stabilito che le <b>operazioni di messa in sicurezza</b> degli</p>
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 3, c. 1, lett. b), n), o), p), s), t) D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Definizioni	
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. b), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 3, c. 2, lett. b), D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Definizioni	
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. c), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 3, c. 3, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Definizioni	
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. d), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 4, c. 1, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Prevenzione	
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. e), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 1, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta	
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. f), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Aggiunge comma 1-bis	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta	
Articolo modificante Art. 5, c. 2,		Tipo modifica	Argomento rubrica articolo modificato	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	art. 1, c. 1, lett. g), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Modifica	- Raccolta	<p>stessi, anche quando non ancora cancellati dal PRA, debbano avvenire non più “al più presto” ma entro «entro <b>10 giorni lavorativi</b> dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta». (modifica dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo 209/2003).</p> <p><b>Peculiari oneri dei produttori</b> Ai sensi dell’art. 5, c. 3, così come modificato dal D.Lgs. 119, i <b>produttori di veicoli provvedono a ritirare sull’intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso</b> alle condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche Con l’introduzione del c. 3-bis all’art. 6, <i>Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso</i>, si è posto a carico dei <b>produttori</b> l’onere di assicurare le migliori prestazioni ambientali nonché l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale di questi ultimi e il possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione qualità.</p> <p><b>Recupero e reimpiego dei veicoli</b> In materia di <b>recupero e reimpiego dei veicoli</b> di cui all’art. 7, <b>D.Lgs. 209/2003</b>, al fine di massimizzare il riciclaggio ed il recupero energetico dei materiali o delle componenti non metalliche, è stata prevista la facoltà per le <b>associazioni di categorie dei produttori o delle imprese che effettuano la raccolta, il riciclaggio o il recupero</b> – comprese quelle che effettuano recupero di energia ovvero utilizzano materiali o componenti non metalliche quale combustibile solido secondario – di stipulare <b>accordi di programma</b> triennali per il conferimento a sistemi di gestione di filiera con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p><b>Sistema di pesatura</b> Con la modifica dell’art. 7, comma 2-bis del decreto legislativo 209/2003, è stato imposto ai responsabili degli impianti di trattamento di <b>comunicare annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta</b>. L’art. 1, c. 1, lett. tt), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119 ha introdotto il richiamo al sistema di pesatura anche all’Allegato I, <b>Requisiti relativi al centro di</b></p>
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. h), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 3, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta		
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. i), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 8, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta		
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. l), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 9, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta		
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. m), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 10, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta		
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. n), D.Lgs. 03/09/2020, n. 119	Articolo modificato Art. 5, c. 14, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta		
Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. o), D.Lgs. 03/09/2020,	Articolo modificato Art. 5, c. 15, D.Lgs. 24/09/2003, n. 209	Tipo modifica Modifica	Argomento rubrica articolo modificato - Raccolta		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p>n. 119</p> <p><b>Articolo modificante art. 1, c. 1, lett. p), punti 1 e 2,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 119</p>	<p><b>Articolo modificato Art. 6, c. 2,</b> D.Lgs. 24/09/2003, n. 209</p>	<p><b>Tipo modifica</b></p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso</p>	<p><b>raccolta e all'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, con l'inserimento della lettera f-bis), al punto punto 2.1.</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.Lgs. 03/09/2020, n. 119, i titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, <b>entro il 31 dicembre 2020</b>. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.</p> <p><b>(OMISSIS nel file di esempio)</b></p> <p><b>Sanzioni</b></p> <p>Il provvedimento è intervenuto anche in materia di <b>sanzioni</b>, con l'introduzione di una <b>sanzione amministrativa pecuniaria</b> a carico dei soggetti che effettuino attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali per il caso in cui gli stessi omettano di effettuare la comunicazione di cui all'<b>art. 11 comma 3 del D.Lgs. 209/2003</b> (inerente ai dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero) ovvero la presentino in maniera incompleta o inesatta. Nel primo caso, la sanzione amministrativa è accompagnata dalla sanzione della <b>sospensione dell'attività</b> per un periodo fra i due e i sei mesi mentre, nel secondo caso, è possibile <b>rettificare o completare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di presentazioni prevista</b>.</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Le modifiche in materia di veicoli fuori uso (D.Lgs n. 119/2020) sono volte a dare attuazione alle normative comunitarie che hanno introdotto requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. L'obiettivo è aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento delle misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti: particolare rilievo assume la modifica della disciplina della responsabilità estesa del produttore.</p>					
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>					

AMBIENTE – RIFIUTI – RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118</b></p> <p>(G.U. 12 settembre 2020, n. 227)</p>	<p><i>Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</i></p>	<p><b>Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</b></p> <p><i>Il D.Lgs. 3 settembre 2020, che attua la Direttiva (UE) 2018/849 relativa ai rifiuti di pile e accumulatori e la Direttiva 2012/19/UE sui RAEE, entra in vigore il 27 settembre 2020 e apporta modifiche al D.Lgs. n. 49/2014 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE) e al D.Lgs. n.188/2008 (di attuazione</i></p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><b>Entrata in vigore:</b> dal 27 settembre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> produttori di AEE e gestori impianti RAEE</p> <p><b>Modifiche:</b> modifica il D.Lgs. 49/2014 ed il D.Lgs. 188/2008</p> <p><b>Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49</b></p> <table border="1" data-bbox="510 544 1077 1126"> <tr> <td><b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118</td> <td><b>Articolo modificato</b> Art. 31, c. 2, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49</td> <td><b>Tipo modifica</b> Sostituisce comma 2</td> <td><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio e comunicazioni</td> </tr> <tr> <td><b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118</td> <td><b>Articolo modificato</b> Art. 10, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49</td> <td><b>Tipo modifica</b> Aggiunge comma 8-bis</td> <td><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - I sistemi collettivi</td> </tr> <tr> <td><b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118</td> <td><b>Articolo modificato</b> Art. 24-bis, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49</td> <td><b>Tipo modifica</b> Aggiunge art. 24-bis</td> <td><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico</td> </tr> </table> <p><b>Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188</b></p> <table border="1" data-bbox="510 1257 1077 1364"> <tr> <td><b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 2, lett. a),</td> <td><b>Articolo modificato</b> Art. 24, c. 1, D.Lgs.</td> <td><b>Tipo modifica</b> Abroga</td> <td><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio</td> </tr> </table>	<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato</b> Art. 31, c. 2, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce comma 2	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio e comunicazioni	<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato</b> Art. 10, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge comma 8-bis	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - I sistemi collettivi	<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato</b> Art. 24-bis, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge art. 24-bis	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico	<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 2, lett. a),	<b>Articolo modificato</b> Art. 24, c. 1, D.Lgs.	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio	<p>della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti).</p> <p><b>L'ambito delle novità</b></p> <p>In materia apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti le modifiche in ottica "circular economy" hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i <b>sistemi collettivi</b> ("nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell'ambiente);</li> <li>▪ la <b>razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico</b>;</li> <li>▪ il <b>sistema di monitoraggio e comunicazione</b> degli obiettivi raggiunti anno per anno dallo Stato;</li> </ul> <p>Il D.Lgs. introduce significative modifiche nell'ordinamento previgente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (art. 1, D.Lgs. 118)</li> <li>- al D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (art. 2, D.Lgs. 118)</li> <li>- "Clausola di invarianza finanziaria" (art. 3, D.Lgs. 118)</li> </ul> <p><b>I consorzi</b></p> <p>Come noto i <b>produttori</b>, se non organizzano un sistema individuale, devono aderire a un sistema collettivo organizzato come Consorzio senza fine di lucro. Sul punto, il nuovo <b>comma 8-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49</b>, stabilisce che fermi restando gli obblighi per i singoli produttori di AEE, nelle more dell'approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l'iscrizione al Registro nazionale, in coerenza con lo Statuto tipo, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministero dell'Ambiente ai fini dell'approvazione. Nei successivi 180 giorni, il Ministero verificherà la conformità dello statuto e la coerenza delle attività, formulando osservazioni in caso di difformità (art. 1, comma 1, lett. b, D.Lgs. 03/09/2020, n. 118).</p> <p><b>RAEE da fotovoltaico</b></p> <p>La razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico è disciplinata dal nuovo <b>art. 24-bis</b>, D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49. <b>Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori</b> indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di tali apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto.</p> <p>Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto relativi al Conto Energia, per i quali è</p>
<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato</b> Art. 31, c. 2, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce comma 2	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio e comunicazioni															
<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato</b> Art. 10, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge comma 8-bis	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - I sistemi collettivi															
<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato</b> Art. 24-bis, D.Lgs. 14/03/2014, n. 49	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge art. 24-bis	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico															
<b>Articolo modificante</b> art. 1, comma 2, lett. a),	<b>Articolo modificato</b> Art. 24, c. 1, D.Lgs.	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio															

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	20/11/2008, n. 188		e comunicazioni	<p>previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.</p> <p>Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato da settembre 2020, i sistemi di gestione individuali e collettivi determinano, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. (art. 1, comma 1, lett. c, D.Lgs. 03/09/2020, n. 118).</p> <p><b>Relazione annuale sull'attuazione della direttiva</b></p> <p>Si sostituisce il <b>comma 2 dell'art. 31, D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49</b> che, in ordine alle comunicazioni alla Commissione UE, prevede che il Ministero dell'Ambiente invii, ogni anno, una relazione sull'attuazione della Direttiva n. 2012/19/Ue contenente informazioni sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di RAEE raccolti separatamente ed esportati. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo delle qualità</p> <p>Si riduce, dunque, da tre anni a uno la periodicità con cui il MATTM deve inviare alla Commissione UE la relazione in oggetto. (art. 1, comma 1, lett. a, D.Lgs. 03/09/2020, n. 118).</p> <p>Tratto da contributi di Tiziana Ronchetti, Massimo Medugno e Andrea Quaranta</p>
<b>Articolo modificante art. 1, comma 2, lett. b),</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato Art. 24, c. 2,</b> D.Lgs. 20/11/2008, n. 188	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Relazioni alla Commissione europea		
<b>Articolo modificante art. 1, comma 2, lett. c),</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 118	<b>Articolo modificato Art. 24, c. 3,</b> D.Lgs. 20/11/2008, n. 188	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Relazioni alla Commissione europea		
<p><b>(OMISSIS nel file di esempio)</b></p>					
<p><b>Sintesi</b> Il pacchetto economia prevede consistenti modifiche anche alla disciplina sui RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (D.Lgs n. 118/2020).</p>					
<p><b>Azione</b> -</p>					

AMBIENTE - RIFIUTI – IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO - RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE DEI PRODOTTI – RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116</b></p> <p>(G.U. 11 settembre 2020, n. 226)</p>	<p><i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.</i></p>	<p>Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 rappresenta un significativo cambiamento per il settore della gestione dei rifiuti che, nell'ottica di un'economia circolare, diventano una risorsa da valorizzare.</p> <p><b>Inquadramento</b></p> <p>I principali "ingredienti" messi (o mantenuti) a disposizione per l'incentivazione</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><b>Entrata in vigore:</b> dal 26 settembre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> a vario titolo, tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei rifiuti</p> <p><b>Modifiche:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Articolo modificante</th> <th>Articolo modificato</th> <th>Tipo modifica</th> <th>Argomento rubrica articolo modificato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art. 1, comma 1, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116</td> <td>Art. 177, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</td> <td>Modifica comma 1</td> <td>- Campo di applicazione e finalità</td> </tr> <tr> <td>Art. 1, comma 2, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116</td> <td>Art. 178, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</td> <td>Modifica comma 1</td> <td>- Principi</td> </tr> <tr> <td>Art. 1, comma 3, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116</td> <td>Art. 178-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</td> <td>Sostituisce</td> <td>- Responsabilità estesa del produttore</td> </tr> <tr> <td>Art. 1, comma 4, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116</td> <td>Art. 178-ter, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</td> <td>Aggiunge</td> <td>- Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</td> </tr> <tr> <td>Art. 1, comma 5, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116</td> <td>Art. 179, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</td> <td>Modifica</td> <td>- Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti</td> </tr> </tbody> </table>	Articolo modificante	Articolo modificato	Tipo modifica	Argomento rubrica articolo modificato	Art. 1, comma 1, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 177, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica comma 1	- Campo di applicazione e finalità	Art. 1, comma 2, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 178, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica comma 1	- Principi	Art. 1, comma 3, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 178-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Sostituisce	- Responsabilità estesa del produttore	Art. 1, comma 4, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 178-ter, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Aggiunge	- Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore	Art. 1, comma 5, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 179, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica	- Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti	<p>dell'<i>economia circolare</i> dalla riforma della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 attuata col D.Lgs. 116/2020, possono essere sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel potenziato ruolo del sistema di <b>responsabilità estesa del produttore dei prodotti</b> – compresi anche i <i>produttori degli imballaggi</i>, - che finisce per coinvolgere tutti gli attori della filiera produttiva, compreso il <b>post-consumo</b>;</li> <li>▪ nel rilanciato peso della <b>preparazione per il riutilizzo</b> dei beni obsoleti già divenuti rifiuti, che potrà essere svolta da soggetti idonei attraverso l'innovativo strumento della <i>segnalazione certificata di inizio attività</i> (Scia), più agevole rispetto al conseguimento di un'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, cui erano tenuti fino a ieri gli operatori che avessero inteso cimentarsi con tale attività: è stata fissata la data <b>26 novembre 2020</b> per rendere operativa tale procedura semplificata;</li> <li>▪ nella conferma sostanziale delle disposizioni per la disciplina sui <b>sottoprodotti</b> (art. 284-bis) e sulla <b>cessazione della qualifica di rifiuto</b> (art. 284-ter): nel primo caso sottraendo <i>ex nunc</i> dallo status di rifiuti determinati <b>residui di produzione</b>, in quanto passibili di reimpiego anche in altri cicli di lavorazione; e nel secondo caso, accorciando il ciclo di vita del rifiuto in post costume, nella misura in cui i trattamenti posti in essere siano in grado di determinare <i>ex tunc</i> la perdita della qualifica di rifiuto;</li> <li>▪ nei più ambiziosi obiettivi di riciclaggio e recupero, sia dei rifiuti sia degli imballaggi, nel breve e nel medio periodo, nonché di resa delle <b>raccolte differenziate o dedicate</b>;</li> <li>▪ nell'efficienza delle piattaforme informatiche per l'incontro tra domanda ed offerta di sottoprodotti, e di rifiuti riciclati o preparati per il riutilizzo tal quali;</li> <li>▪ nei concreti risultati degli incentivi economici e degli accordi di programma messi a punto sulla base delle <i>dichiarazioni d'intenti</i> che connotano l'articolato della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per effetto del D. Lgs. 116/2020.</li> </ul> <p><b>Contenuti del provvedimento</b></p> <p>Il decreto si compone di 8 articoli che annoverano <b>significative modifiche</b>:</p> <p>a) <b>al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)</b>, nella Parte IV, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Titolo I</b> - Gestione dei rifiuti, <b>Capo I</b> Disposizioni generali (art. 1);</li> <li>- <b>Titolo I</b> - Gestione dei rifiuti, <b>Capo III</b> Servizio di gestione integrata dei rifiuti (art 2);</li> <li>- <b>Titolo II</b> - Gestione degli imballaggi (art. 3);</li> <li>- <b>Titolo VI</b> - Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – <b>Capo I</b> Sanzioni (art. 4)</li> </ul> <p>In particolare, interviene e modifica le seguenti tematiche ed istituti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis)</li> <li>▪ Priorità e prevenzione (artt. 179-180)</li> </ul>
Articolo modificante	Articolo modificato	Tipo modifica	Argomento rubrica articolo modificato																							
Art. 1, comma 1, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 177, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica comma 1	- Campo di applicazione e finalità																							
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 178, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica comma 1	- Principi																							
Art. 1, comma 3, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 178-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Sostituisce	- Responsabilità estesa del produttore																							
Art. 1, comma 4, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 178-ter, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Aggiunge	- Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore																							
Art. 1, comma 5, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 179, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica	- Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti																							

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Articolo modificante	Articolo modificato	Tipo modifica	Argomento rubrica articolo modificato
Art. 1, comma 6, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 180, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Sostituisce	- Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 1, comma 7, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 181, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Sostituisce	- Riciclaggio e recupero dei rifiuti
Art. 1, comma 8, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 182-ter, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Sostituisce	- Rifiuti organici
Art. 1, comma 9, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 183, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica comma 1	- Definizioni
Art. 1, comma 10, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 184, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica	- Classificazione
Art. 1, comma 11, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	Art. 184-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Modifica comma 2	- Sottoprodotto
Art. 1, comma 12, D.Lgs.	Art. 184-ter, D.Lgs.	Modifica	- Cessazione della

  

- Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art.181)
- Rifiuti organici (art.182 ter)
- Definizioni (art.183)
- Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art.184)
- Sottoprodotti (184 bis)
- End of Waste (art.184-ter)
- Esclusioni – Sfalci e potature (art.185)
- Deposito temporaneo (art.185 bis)
- Responsabilità produttore rifiuto e avvenuto smaltimento (art.188)
- MUD, FIR, Registri (artt.189, 190, 193)
- Tracciabilità post Sistri (art.190)
- Trasporto dei rifiuti (art.193)
- Trasporto intermodale (art.193 bis)
- Programma nazionale gestione rifiuti (art.198 bis)
- Programmazione nazionale gestione rifiuti (artt.198bis, 199)
- Misure per la raccolta differenziata (artt.205, 205 bis)
- Imballaggi (artt.217 e seguenti)
- Sanzioni (art. 258)

b) al decreto del Ministro dell’Ambiente 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato" (art. 5).  
Dedicando l’ultima parte dell’articolato alle

- disposizioni finali (art. 6)
- abrogazioni e modifiche (art. 7)
- allegati (art. 8).

**Entrata in vigore**  
Va sottolineato che, ferma restando l’entrata in vigore del provvedimento in **data 26 settembre 2020**, alcune delle sue disposizioni e norme non sono immediatamente esecutive, perché comunque applicabili solo “in differita”, oppure previa entrata in vigore dei preannunciati decreti d’attuazione. Di particolare rilievo:

- la nuova definizione di “**rifiuti urbani**”, come ora enunciata dall’art. 183, comma 1, lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, si applica solo a partire dal **1° gennaio 2021**, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D. Lgs. 116/2020;
- i **nuovi Allegati L-quater** (relativo all’elenco di rifiuti conformi alla nuova declaratoria di rifiuto urbano di cui all’art. 283, comma 1, lett. b-ter) e **L-quinqies** (relativo alle attività appartenenti alla fascia non domestica produttrici [anche] di *rifiuti urbani*)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	03/04/2006, n. 152		qualifica di rifiuto	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 13, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 185, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Esclusioni dall'ambito di applicazione	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 14, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 185-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Deposito temporaneo prima della raccolta	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 15, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 188, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Responsabilità della gestione dei rifiuti	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 16, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 188-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Controllo della tracciabilità dei rifiuti	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 17, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 189, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Catasto dei rifiuti	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 18, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 190, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Registri di carico e scarico	
	<b>Articolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Argomento</b>	
	<p>saranno operativi solo a partire dal <b>1° gennaio 2021</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'accesso alle <i>procedure semplificate</i> di cui al Capo IV del Titolo I a favore della <b>"Preparazione per il riutilizzo"</b>, sancito dal nuovo art. 214-ter <i>"Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata"</i>, resta subordinato all'effettiva emanazione di un apposito decreto del MATTM, che dovrebbe intervenire <i>entro il 25 novembre 2020</i>, abilitando i soggetti idonei ad avvalersi della <i>Segnalazione certificata di inizio attività (Scia)</i>.</li> </ul> <p><b>Principali novità</b></p> <p><b>Campo di applicazione, finalità e principi (art. 177 e 178 TUA)</b> Con la modifica al c. 1 dell'art. 177, <i>Campo di applicazione e finalità</i>, del TUA che risulta così formulato: "1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, <b>così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851</b> prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, <b>evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi</b> della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e <b>l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione"</b> si introduce il riferimento alla direttiva 2018/851/Ue, si dichiara l'obiettivo di ridurre i rifiuti e passare a una economia circolare. Con la modifica del c.1 dell'art. 178, <i>Principi</i>, viene sancito il rispetto del principio di concorrenza tra i livelli istituzionali.</p> <p><b>La responsabilità estesa del produttore (artt. 178-bis e 178-ter del TUA)</b> Con l'art. 1 "Disposizioni generali" del D.Lgs. 116, si introducono nuovi modelli di <b>responsabilità estesa del produttore</b> attraverso la modifica dell'art. 178-bis, <b>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>, e inserendo l'art. 178-ter sui "Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore" (art. 1, comma 3 e 4). A qualsiasi <b>persona fisica o giuridica</b> che professionalmente <b>sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti</b> (produttore del prodotto) spetta una <b>responsabilità finanziaria per occuparsi anche del fine vita dei prodotti</b>. L'istituzione dei nuovi modelli di responsabilità estesa del produttore è rimessa all'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente di uno o più decreti che dovranno, altresì, definire per singolo regime i requisiti minimi nel rispetto dell'art. 178-ter.</p>				

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<b>modificante</b> Art. 1, comma 19, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>modificato</b> Art. 193, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>modifica</b> Sostituisce	<b>rubrica articolo modificato</b> - Trasporto dei rifiuti	<p>I <b>regimi di responsabilità estesa del produttore</b> istituiti con i decreti di cui sopra dovranno prevedere “misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti”.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la <b>funzione di vigilanza e controllo</b> sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo in oggetto, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il <b>Registro nazionale dei produttori</b> al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità che <b>saranno definite con successivo decreto ministeriale</b>.</p> <p>Viene introdotto, dunque, il <b>Registro nazionale dei produttori</b> di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati relativi ai rifiuti in termini di raccolta, di trattamento di recupero e di smaltimento, specificando i flussi di materiali coinvolti nella vita del prodotto.</p> <p>Di particolare interesse è la <b>lettera e)</b> del comma 1 dell'articolo 178-ter che pone attenzione agli <b>obblighi di informazione del produttore del prodotto agli utilizzatori</b> e, soprattutto, ai <b>detentori del rifiuto</b> interessati al regime di responsabilità estesa.</p> <p>I detentori del rifiuto dovranno essere informati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Misure di prevenzione del rifiuto</li> <li>▪ Centri adibiti per il riutilizzo e preparazione per il riutilizzo</li> <li>▪ Sistemi di ritiro e raccolta di rifiuti</li> <li>▪ Prevenzione della dispersione dei rifiuti</li> <li>▪ Incentivi al conferimento a sistemi esistenti per la raccolta differenziata</li> <li>▪ Non è indicata alcuna scadenza per l'emanazione di tali decreti.</li> </ul> <p><b>Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 del TUA)</b></p> <p>Con gli interventi del D.lgs. 116/2020 sono stati modificati gli articoli 179, 180 e 181 in materia di <b>gerarchia nella gestione dei rifiuti, prevenzione nella produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti</b>. In particolare nell'articolo 179 è stata inserita la specificazione secondo cui, con riferimento «a flussi di rifiuti specifici», sarà consentito discostarsi, in via eccezionale, dalla nota “gerarchia” che vige riguardo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (prevista al comma 1 dello stesso art. 179):</p> <p>a) prevenzione</p> <p>b) preparazione per il riutilizzo</p>
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 20, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 193- bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Trasporto intermodale	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 21, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 194, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica comma 7	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Spedizioni transfrontaliere	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 22, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 194- bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 23, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 195, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Competenze dello Stato	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 1, comma 24, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 198, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Competenze dei comuni	
	<b>Articolo modificante</b>	<b>Articolo modificato</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento rubrica articolo</b>	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<b>Art. 2, comma 1,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Art. 198- bis,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Aggiunge	<b>modificato</b> - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	<p>c) riciclaggio d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e) smaltimento soltanto «qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità» che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) o una delle autorizzazioni "ordinarie" in materia di trattamento di rifiuti di cui agli articoli 208 e seguenti.</p> <p><b>Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti (art. 180 del TUA)</b> Ferma restando la conferma del Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti, con le modifiche all'art. 180 sono meglio specificati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti interessati.</p> <p><b>Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 181 del TUA)</b> L'articolo è stato interamente sostituito e presenta una sorta di "road map" - che coinvolge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni - per l'aumento della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti, per favorire il decollo dell'economia circolare. L'articolo fissa gli obiettivi da centrare e le date entro cui raggiungerli.</p> <p><b>Rifiuti organici (art. 182-ter del TUA)</b> La nuova versione dell'art. 182-ter, integralmente sostituito, stabilisce che entro il <b>31 dicembre 2021</b>, i <b>rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte</b>, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. Le <b>attività di compostaggio</b> sul luogo di produzione comprendono oltre all'auto-compostaggio anche il compostaggio di comunità realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute. I <b>rifiuti anche di imballaggi</b> aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici <b>sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi</b>, laddove: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo <b>standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione</b>, o allo <b>standard europeo EN14995 per gli altri manufatti</b> diversi dagli imballaggi;</p>
	<b>Articolo modificante Art. 2, comma 2,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 199,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Piani regionali	
	<b>Articolo modificante Art. 2, comma 3,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 205,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Misure per incrementare la raccolta differenziata	
	<b>Articolo modificante Art. 2, comma 4,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 205- bis,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Regole per il calcolo degli obiettivi	
	<b>Articolo modificante Art. 2, comma 4- bis,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 206- bis,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica comma 6	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti	
	<b>Articolo modificante Art. 2, comma 5,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 212,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Albo nazionale gestori ambientali	
	<b>Articolo modificante Art. 2, comma 6,</b> D.Lgs.	<b>Articolo modificato Art. 214- ter,</b> D.Lgs. 03/04/2006,	Tipo modifica Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Determinazione delle condizioni	



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	03/09/2020, n. 116	n. 152		per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata	<p>b) siano opportunamente <b>etichettati</b> e riportino, oltre alla menzione della <b>conformità</b> ai predetti standard europei, <b>elementi identificativi del produttore e del certificatore</b> nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;</p> <p>c) entro il <b>31 dicembre 2023</b> siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico.</p> <p>Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 116, stabilisce <b>livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici</b> e individua precisi <b>criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte</b> nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.</p> <p><b>Le definizioni di rifiuti (art. 183 del TUA)</b> Ad opera del D.Lgs. 116/2020, nell'<b>articolo 183</b> alle definizioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>rifiuto</b> (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi)</li> <li>▪ <b>rifiuto pericoloso</b> (rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del codice dell'ambiente)</li> <li>▪ si aggiungono quella di</li> <li>▪ <b>rifiuto non pericoloso</b>, inteso rifiuto non contemplato alla lettera b, ciò quella relativa alla definizione di rifiuto pericoloso (c. 1, lett. b-bis)</li> <li>▪ <b>rifiuti urbani</b> (c. 1, lett. b-ter), che sarà applicabile dal 1° gennaio 2021.</li> </ul> <p>Secondo questa definizione per <b>rifiuti urbani</b> si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</li> <li>2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;</li> <li>3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</li> <li>4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</li> <li>5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</li> </ol>
<b>Articolo modificante</b>	<b>Art. 3, comma 1,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Art. 217,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Ambito di applicazione	
<b>Articolo modificante</b>	<b>Art. 3, comma 2,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Art. 218,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Definizioni	
<b>Articolo modificante</b>	<b>Art. 3, comma 3,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Art. 219,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio	
<b>Articolo modificante</b>	<b>Art. 3, comma 4,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Art. 219- bis,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare	
<b>Articolo modificante</b>	<b>Art. 3, comma 5,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Art. 220,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Obiettivi di recupero e di riciclaggio	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<b>Articolo modificante</b> <b>Art. 3, comma 6,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> <b>Art. 221,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori	<p>6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.”</p> <p>Dalla definizione, in precedenza contenuta nell’art. 184, scompare il concetto di <b>assimilabile e assimilato</b>.</p> <p>Sono considerati <b>rifiuti urbani</b> i rifiuti domestici ovvero i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che "sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies".</p> <p>Pertanto, <b>l’assimilazione</b> dei rifiuti speciali agli urbani potrà avvenire dall’incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad "altri rifiuti non biodegradabili") con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche). Si noti che <b>l’elenco delle attività che producono rifiuti assimilati esclude le attività industriali</b> (allegato L-quinquies).</p> <p>Con la lettera b-quinquies) si chiarisce che la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli <b>obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio</b> nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.</p> <p>Contestualmente si prevede la <b>possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico</b>. Nel nuovo <b>art. 198</b>, D.Lgs. n. 152/2006, è inserito il seguente comma 2-bis: "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".</p> <p>Viene introdotta la definizione di <b>rifiuti da costruzione e demolizione</b>, ossia i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione (c. 1, lett. b-quater) e si specifica che non sono inclusi nei rifiuti urbani (c. 1, lett. b-sexies).</p> <p>Con la previsione del c.1, lett. g-bis), viene introdotta la definizione di <b>regime di responsabilità estesa del produttore (EPR)</b>, ossia "le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto".</p> <p>È stata ridefinita anche la "gestione" (c. 1 lettera n), ridenominata <b>gestione dei rifiuti</b>: "la raccolta, il trasporto, il recupero, <b>compresa la cernita</b>, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri</p>
	<b>Articolo modificante</b> <b>Art. 3, comma 7,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> <b>Art. 221- bis,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Sistemi autonomi	
	<b>Articolo modificante</b> <b>Art. 3, comma 8,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> <b>Art. 222,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione	
	<b>Articolo modificante</b> <b>Art. 3, comma 9,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> <b>Art. 224,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Consorzio nazionale imballaggi	
	<b>Articolo modificante</b> <b>Art. 3, comma 10,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> <b>Art. 227,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto	
	<b>Articolo modificante</b> <b>Art. 3, comma 11,</b> D.Lgs.	<b>Articolo modificato</b> <b>Art. 237,</b> D.Lgs. 03/04/2006,	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Criteri direttivi dei sistemi di	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	03/09/2020, n. 116	n. 152		gestione		materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.”. <b>Si noti l'introduzione della cernita.</b>
	<b>Articolo modificante</b> Art. 3, comma 12, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 238, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce comma 10	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani		Sono state aggiunte inoltre le definizioni di <b>recupero di materia</b> (c. 1, lett. t-bis) e <b>riempimento</b> (c. 1, lett. u-bis). Nel primo caso si intende “qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento”.
	<b>Articolo modificante</b> Art. 4, comma 1, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 258, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		Nel secondo caso, si fa riferimento a “qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini”.
	<b>Articolo modificante</b> Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 179, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga commi 5, 6, 7 e 8	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti		Il “deposito temporaneo” ora ridefinito “ <b>deposito temporaneo prima della raccolta</b> ”, ossia “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell' <b>articolo 185-bis</b> ”, che assume una particolare rilevanza con il rimando all'art. 185-bis, interamente dedicato al tema.
	<b>Articolo modificante</b> Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 180- bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti		È stato ridefinito anche il <b>compost</b> , ossia il “prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione” (c. 1, lett. ee) e introdotta la definizione di <b>compostaggio</b> , “trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione”(c. 1, lett. qq-ter).
	<b>Articolo modificante</b> Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 188- ter, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)		<b>Classificazione (art. 184 del TUA)</b> Con le modifiche apportate all'articolo 184, in coerenza con le novità introdotte all'art. 183, sono state ridefinite le tipologie di rifiuti.
	<b>Articolo modificante</b> Art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> Art. 230, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)		I rifiuti risultano classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<b>comma 1, lett. a),</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	comma 4	- Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	<p>Al comma 5 si conferma che l'elenco dei rifiuti di cui all'<b>allegato D</b> alla parte quarta del TUA rimane vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.</p> <p>Sempre al comma 5, con riferimento alla <b>classificazione dei rifiuti</b> è stata inserita la previsione secondo cui <i>“la corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti”</i> dovrà essere effettuata dal produttore <i>«sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”</i>.</p> <p><b>Sottoprodotti (art. 184-bis del TUA)</b></p> <p>L'articolo 184-bis sulla definizione e la gestione dei sottoprodotti resta sostanzialmente invariato, con la sola aggiunta di un periodo riguardante l'utilizzo in garanzia di elevata protezione dell'ambiente e della salute umana.</p> <p><b>Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter del TUA)</b></p> <p>Ai sensi dell'<b>articolo 184-ter</b>, così come modificato dal D.Lgs. 116, un <b>rifiuto cessa di essere tale</b>, quando è stato sottoposto a un'<b>operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici</b>, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;</p> <p>b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;</p> <p>c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;</p> <p>d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>Dall'elenco al comma 1 è stata eliminata l'attività di <b>“preparazione al riutilizzo”</b>.</p> <p>Di particolare rilievo la disposizione introdotta con il comma 5-bis. secondo cui la <i>“persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati</i>. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”</p> <p>Cessata la qualifica di rifiuto, le norme da applicare per la successiva immissione sul mercato, se il prodotto si annovera come sostanza chimica, sono quelle che fanno capo a</p>
	<b>Articolo modificante Art. 7, comma 1, lett. a),</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 264- ter,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209	
	<b>Articolo modificante Art. 7, comma 1, lett. a),</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 264- quater,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151	
	<b>Articolo modificante Art. 7, comma 1, lett. a),</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 266,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Abroga comma 4	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Disposizioni finali	
	<b>Articolo modificante Art. 7, comma 2,</b> D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato Art. 230,</b> D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica comma 5	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture	
	<b>Articolo modificante Art. 8, comma 1,</b> D.Lgs.	<b>Articolo modificato All. C alla parte quarta,</b> D.Lgs.	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Operazioni di recupero	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	03/09/2020, n. 116	03/04/2006, n. 152			REACH e CLP.
	<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 2, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. D alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000	<p><b>Esclusioni dall'ambito di applicazione (art. 185-ter del TUA)</b> Sono soppresse dalle esclusioni dall'ambito di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fattispecie relativa agli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni;</li> <li>- le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.</li> </ul> <p><b>Deposito temporaneo prima della raccolta (Art. 185-bis del TUA)</b> Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come <b>deposito temporaneo</b>, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti</b>, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;</li> <li>b) esclusivamente per i <b>rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore</b>, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai <b>distributori presso i locali del proprio punto vendita</b>;</li> <li>c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le <b>aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti</b>.</li> </ul> <p>2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i <b>rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti</b> di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</li> <li>b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</li> <li>c) i rifiuti sono <b>raggruppati per categorie omogenee</b>, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</li> </ul>
	<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 3, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. E alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Modifica	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Obiettivi di recupero e di riciclaggio	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 4, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. F alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 5, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. L alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Sostituisce	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti	
	<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 6, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. L- ter alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

				dei rifiuti di cui all'articolo 179	d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni descritte e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.  <b>(OMISSIS nel file di esempio)</b>
<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 7, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. L- quater alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2		
<b>Articolo modificante</b> Art. 8, comma 8, D.Lgs. 03/09/2020, n. 116	<b>Articolo modificato</b> All. L- quinquies alla parte quarta, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	<b>Tipo modifica</b> Aggiunge	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2		
<b>Sintesi</b> Con il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 il legislatore delegato ha dato attuazione alla modifica intervenuta a livello europeo in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.					
<b>Azione</b> Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;</li> <li>b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;</li> <li>c) almeno l'80 per cento dei costi relativi ai servizi di raccolta differenziata;</li> <li>d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (Allegato C);</li> <li>e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;</li> <li>f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;</li> <li>g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.</li> </ol>					

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

AMBIENTE – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE – CONTRIBUTI AI COMUNI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Ministero Sviluppo Economico</p> <p><b>Decreto direttoriale 1° settembre 2020</b></p> <p>(G.U. 12 settembre 2020, n. 227)</p>	<p><i>Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in Allegato 1 alcune tipologie di intervento ammissibile).</p>	<p><b>Contributi in favore dei Comuni per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile</b></p> <p>Le opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile devono rispettare le seguenti condizioni:</p> <p>a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;</p> <p>b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno in corso;</p> <p>c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori.</p> <p><b>Esclusioni:</b> non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera.</p> <p>Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione (l'eventuale costo eccedente sarà a carico del Comune).</p> <p>Il contributo è cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in vigore del DL Crescita, nel rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.</p> <p>Il decreto disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le modalità di erogazione della prima quota del contributo e del saldo;</li> <li>▪ il monitoraggio delle opere finanziate;</li> <li>▪ il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione del contratto;</li> <li>▪ la decadenza dall'assegnazione del contributo;</li> <li>▪ le modalità di pubblicizzazione.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Il decreto definisce le modalità attuative dei contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

AMBIENTE – BUONO MOBILITÀ – CONTRIBUTI PER MEZZI DI TRASPORTO ECOLOGICI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero ambiente  <a href="#">Decreto 14 agosto 2020</a>  (G.U. 5 settembre 2020, n. 221)	<i>Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020</i>	<b>Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020</b> Il provvedimento prevede la possibilità di ottenere un <b>contributo fino al 60%</b> della spesa sostenuta, in misura non superiore a 500 euro, <b>sull'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica</b> quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility esclusi quelli mediante autovetture. I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale dovranno accreditarsi nel portale web dedicato a partire dal 19 ottobre, mentre i soggetti interessati alla richiesta del bonus per l'acquisto dei mezzi, potranno registrarsi a partire dal 3 novembre
<b>Sintesi</b> Possibilità di ottenere un contributo fino al 60% della spesa sostenuta, in misura non superiore a 500 euro, sull'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility esclusi quelli mediante autovetture		
<b>Azione</b> -		

AMBIENTE – QUALITÀ ACQUE PER CONSUMO UMANO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero della Salute  <a href="#">Decreto Ministeriale 24 luglio 2020</a>  (G.U. 22 settembre 2020, n. 235)	Posticipo dell'entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".  <b>Entrata in vigore:</b> 22 settembre 2020	<b>Qualità delle acque destinate al consumo umano</b> <b>La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 novembre 2016, recante «Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: "Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, è posticipata al 31 dicembre 2020.</b>
<b>Sintesi</b> La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 14 novembre 2016 è posticipata al 31 dicembre 2020		
<b>Azione</b> -		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA DEI POTERI EMERGENZIALI - ACQUISTO, PRODUZIONE, IMPORTAZIONE DPI - – SMART WORKING – PROFESSIONI SANITARIE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Legge 25 settembre 2020, n. 124</b></p> <p>(G.U. 28 settembre 2020, n. 240)</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 29 settembre 2020</p>	<p><b>Proroga dei poteri emergenziali</b></p> <p>La prima fondamentale misura è lo spostamento al <b>15 ottobre del termine entro il quale possono essere adottati i provvedimenti emergenziali restrittivi delle libertà personali e di impresa</b>, che abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi, con la possibilità di "modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del [...] virus".</p> <p>Per la durata dello stato di emergenza l'art. 1 del decreto-legge n. 19/2020 consente l'adozione di una o più misure restrittive (tra quelle elencate al comma 2), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, al fine di "contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso".</p> <p>Queste determinazioni, com'è noto, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove interessino l'intero territorio nazionale (oppure, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., dal Ministro della salute in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute) o dai singoli presidenti di regione nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni.</p> <p>Se l'andamento epidemiologico lo dovesse rendere necessario potrebbero essere nuovamente adottate una o più misure restrittive, tra quelle elencate alle lettere da a) a h)-h) dell'art. 1, comma 2. Tra questi ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>limiti alla circolazione e agli spostamenti</b> dalla propria abitazione, se non motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;</li> <li>▪ limiti o divieti di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, o con riferimento al territorio nazionale;</li> <li>▪ divieti di assembramenti;</li> <li>▪ divieti o limitazioni di attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;</li> <li>▪ la misura della <b>quarantena precauzionale</b>;</li> <li>▪ sospensione dell'attività di bar e ristoranti, chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi;</li> <li>▪ <b>sospensione delle attività formative in presenza</b> nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie, ecc.</li> </ul> <p>Coerentemente è estesa al 15 ottobre la <b>normativa sanzionatoria</b> posta a presidio delle</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>misure restrittive (artt. 2 e 3, comma 1, d.l. n. 33/2020).</p> <p><b>Proroga misure preventive</b> Il Decreto-legge convertito conferma il testo di partenza per quanto riguarda gli aspetti collegati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale <b>prorogando al 15 ottobre</b> l'efficacia delle disposizioni contenute.</p> <p><b>Proroghe acquisto, produzione, importazione DPI</b> Il DL 83/2020 modifica l'articolo 5-bis, commi 1 e 3, del D.L. 18/2020 (Decreto cura Italia, convertito in legge 27/2020) e proroga al 15 ottobre 2020 (fine dello stato di emergenza) le norme transitorie relative alle <b>procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale</b> e di altri dispositivi medici. L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure straordinarie adottate dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18/2020 per <b>la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>. L'articolo 15 del Cura Italia ha consentito di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). Al fine di avvalersi della suddetta deroga, garantendo al contempo gli standard di qualità e sicurezza, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, devono inviare all'Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l'ente di validazione è l'INAIL. Proroga al 15 ottobre anche per la disposizione dell'articolo 16 del Cura Italia che ha previsto che, le <b>mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI)</b>, con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano <b>oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza</b> interpersonale di almeno un metro. Ciò vale anche ai volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti) e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.</p>
--	--	--

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p><b>Smart working</b> Restano in vigore una serie di disposizioni in tema di lavoro agile (c.d. smart working) contenute nel decreto-legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ fino al 14 settembre i lavoratori dipendenti privati con figli sotto ai 14 anni hanno diritto di operare in smart working, se questa modalità risulta compatibile con le peculiarità della prestazione;</li><li>▪ lo stesso diritto spetta, fino al 15 ottobre, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, purché ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;</li><li>▪ fino al 15 ottobre i datori di lavoro privati possono applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato.</li></ul> <p><b>Personale delle professioni sanitarie e operatori socio-sanitari</b> Fino al nuovo termine dello stato di emergenza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata dello stato di emergenza, previo avviso pubblico.</p> <p><b>Medici specializzandi</b> Fino al 15 ottobre è consentita l'assunzione di medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi; il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.</p> <p><b>Permanenza in servizio del personale sanitario</b> Le aziende e gli enti del SSN, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi temporanei di cui sopra, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.</p>
--	--	---

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie</p> <p>È prorogata la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie: è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai soggetti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.</p> <p><b>Riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie</b></p> <p>È prorogata la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie: è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai soggetti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>La legge n. 124/2020, di conversione del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, dispone la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza, inizialmente dichiarato fino al 31 luglio 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, e legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – RIAPERTURA SCUOLE – ATTESTATI GUARIGIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Ministero salute</p> <p><b>Circolare 24 settembre 2020, n. 30847</b></p>	<p><i>Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> personale delle scuole di ogni ordine e grado</p>	<p><b>Riapertura delle scuole</b></p> <p>La Circolare fa seguito alla precedente n. 17167 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, fornendo chiarimenti operativi in merito alle procedure ed ai contenuti degli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni e personale scolastico, rispettivamente nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- positività o negatività al test diagnostico,</li> <li>- convivenza con soggetti dichiarati positivi,</li> </ul> <p>ed all’attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>La Circolare fornisce chiarimenti operativi in merito alle procedure ed ai contenuti degli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>I dirigenti, il personale, le famiglie e i medici/pediatri devono attenersi alle indicazioni fornite.</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SANITÀ PUBBLICA – EMERGENZA COVID-19 - ARRIVI DALLA FRANCIA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero Salute  <b>Ordinanza 21 settembre 2020</b>  (G.U. 21 settembre 2020, n. 234)	<i>Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>	<b>Obbligo test molecolare per gli arrivi dalla Francia</b> Il Ministero della Salute, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ha inserito anche la Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) tra i paesi di provenienza per cui vige l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora
<b>Sintesi</b> Il Ministero della Salute ha inserito anche la Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) tra i paesi di provenienza per cui vige l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico		
<b>Azione</b> -		

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – BENI ANTI COVID – IVA AGEVOLATA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Agenzia delle Entrate  <b>Risp. 17 settembre 2020, n. 370</b>	<i>Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 124 d.l. Rilancio - detergenti disinfettanti mani.</i>	<b>Beni anti covid: quando si applica l'Iva agevolata</b> L'IVA agevolata prevista per la cessione di beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è applicabile nei confronti dei saponi liquidi con sola finalità di cosmesi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 17 settembre 2020 con cui ha evidenziato come invece si applica ai saponi che siano addizionati con disinfettanti. Le cessioni di tali beni sono esenti da IVA se effettuate entro il 31 dicembre 2020
<b>Sintesi</b> L'IVA agevolata prevista per la cessione di beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è applicabile nei confronti dei saponi liquidi con sola finalità di cosmesi, invece si applica ai saponi che siano addizionati con disinfettanti.		
<b>Azione</b> -		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – RADIAZIONI IONIZZANTI – VALORI DI ASSOGGETTAMENTO AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI – AUTORIZZAZIONI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Ministero Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale</p> <p><b>Circolare 16 settembre 2020, n. 12000</b></p>	<p><i>Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> attività soggette alle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 101/2020</p>	<p><b>Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi</b></p> <p>Il Corpo nazionale VV.F. con la circolare in oggetto approfondisce il tema della modifica dei valori di assoggettamento ai <b>controlli di prevenzione incendi per le pratiche inerenti le materie radioattive</b> alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n.101/2020 che ha modificato la disciplina in materia di radiazioni ionizzanti abrogando il precedente D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. Il D.Lgs. n.101/2020 ha infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ modificato i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti;</li> <li>▪ modificato anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011. Queste attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radio-protezionistica: pertanto, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 101/2020.</li> </ul> <p>Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono stati modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all'abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 101/2020.</p> <p><b>58</b> - Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). (Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)</p> <p><b>59</b> - Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) (Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s. m.i.)</p> <p><b>60</b> - Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>spedizione. (Adesso arti. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)</p> <p><b>61</b> - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] (Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)</p> <p><b>62</b> - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;</li> <li>- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)</li> </ul>
<b>Sintesi</b>		
La Circolare specifica i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per le attività soggette alle nuove disposizioni del D. Lgs. n. 101/2020.		
<b>Azione</b>		
Verificare l'applicabilità delle disposizioni alla propria fattispecie e se del caso aggiornare le pratiche di prevenzione incendi presso il dipartimento VVF territorialmente competente		

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – BONUS SANIFICAZIONE – ESCLUSIONE PER SPESE DI CONSULENZA SU SICUREZZA SUL LAVORO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Agenzia delle Entrate</p> <p><b>Risp. 16 settembre 2020, n. 363</b></p>	<p><i>Articolo 125 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> aziende e enti del 3° settore</p>	<p><b>Bonus sanificazione: escluse le spese di progettazione e di consulenza</b></p> <p>Nella risposta all'Interpello n. 363/2020, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono agevolabili solo le spese per gli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Mentre le spese per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti, per l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza, sono escluse del credito d'imposta previsto dall'art. 125 del cd. Decreto Rilancio (DI n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020).</p> <p>Il Bonus sanificazione, lo ricordiamo, prevede una <b>detrazione del 60%</b> delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.</p> <p><b>I destinatari sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</b></p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p><b>Bonus sanificazione, gli interventi agevolabili</b></p> <p>I criteri, le modalità applicative e i tipi di intervento agevolabili sono stati definiti nel Provvedimento dell’Agenzia n. 259854 del 10 luglio 2020 e nella Circolare 20/2020. Documenti che hanno indicato gli interventi agevolabili, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);</li> <li>▪ acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</li> </ul> <p>Il credito d’imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in compensazione (art. 17 decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modello F24);</li> <li>▪ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa</li> <li>▪ entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</li> </ul> <p>A cura di Giorgio Tacconi</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Agenzia Entrate</p> <p><b>Risposta 16 settembre 2020, n. 362</b></p>	<p><i>Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura</i></p>	<p><b>Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro anche per gli interventi accessori necessari</b></p> <p>Con la risposta all’interpello n. 362 del 16 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura.</p> <p>L'articolo 120 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al <b>60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro</b>, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del decreto rilancio.</p> <p>Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare, gli interventi agevolabili sono quelli necessari</p>



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) quelli <b>edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza</b>. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;</li><li>2) gli interventi per l'<b>acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali</b> in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").</li></ol> <p>- Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di <b>strumenti e tecnologie</b> necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- esclusivamente in compensazione; o, in alternativa</li><li>- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.</li></ul> <p>Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito.</p> <p>Tra l'altro con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20, inoltre, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione in esame. Si precisa che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.</p> <p>Pertanto, sono inclusi tra le spese agevolabili anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).</p> <p>Alla luce di ciò, possono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le <b>spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi;</b></li><li>- le <b>spese di rifacimento dell'impianto elettrico</b>, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti.</li></ul> <p>Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di Pagina 6 di 7 lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, pur nel limite dei costi sostenuti.</p>
--	--	---

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>Sintesi</b>          Ai fini della fruizione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono essere considerate anche le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi</p>
<p><b>Azione</b>          -</p>

### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 - CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – NON AMMISSIBILE LA SPESA PER NUOVO ASCENSORE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Agenzia Entrate  <b>Risposta 16 settembre 2020, n. 361</b>	<i>Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore</i>	<p><b>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: non vi rientrano le spese per un nuovo ascensore</b>            Le spese sostenute nel corso del 2020 per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore non rientrano tra quelle spese per cui è possibile fruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'art. 120 del decreto Rilancio. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 361 del 16 settembre 2020, con cui ha specificato che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.</p>
<p><b>Sintesi</b>            Le spese sostenute nel corso del 2020 per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore non rientrano tra quelle spese per cui è possibile fruire del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</p>		
<p><b>Azione</b>            -</p>		

### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – RATEIZZAZIONE PREMI INAIL – NUMERI DI RIFERIMENTO PER MODELLO F24

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
INAIL  <b>Nota 16 settembre 2020</b>	<i>Circolare 35/2020. Nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza il 16 settembre 2020. Precisazioni</i>	<p><b>Rateizzazione premi Inail: nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza il 16 settembre 2020</b>            L'INAIL fornisce precisazioni in merito alla circolare n. 35/2020, con la quale sono stati comunicati i nuovi numeri di riferimento da indicare nel modello F24 per i pagamenti in scadenza al 16 settembre 2020, da parte dei soggetti che intendono avvalersi delle rateazioni previste dall'art. 97 del D.L. n.104/2020. In particolare, l'Istituto precisa che l'eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare n. 23 del 2020, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti</p>
<p><b>Sintesi</b>            Rateizzazione premi Inail: nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza il 16 settembre 2020</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Azione

-

### SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO – DISTACCO TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI - MODIFICHE AL D.LGS. N. 17 LUGLIO 2016, N. 136

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122</b></p> <p>(GU n. 229 del 15.09.2020)</p>	<p><i>Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 30 settembre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> il provvedimento amplia il campo di applicazione del D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») aggiungendo il <b>c. 2-bis all'art. 1.</b></p> <p><b>Si riporta di seguito il testo:</b></p> <p><b>2-bis.</b> Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia</p>	<p><b>Distacco transnazionale: dal 30 settembre 2020 in vigore il nuovo Decreto legislativo sulle condizioni di lavoro</b></p> <p>Dal 30 settembre 2020 è in vigore il D.Lgs. n. 122/2020 recante modifica della Direttiva n. 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi. Novità di rilevanza fondamentale per la tutela del lavoratore è che ai lavoratori distaccati si applichino le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, solo se più favorevoli.</p> <p><b>Le novità</b></p> <p>L'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e la limitazione del dumping sociale e salariale sono alcuni degli obiettivi che si pone il D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122 in materia di "distacco transnazionale" recante modifica della Direttiva n. 96/71/CE in attuazione della Direttiva (UE) n. 2018/957, già recepita dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi. Molte le novità, a partire dall'applicazione ai lavoratori distaccati delle medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, solo se più favorevoli.</p> <p><b>Definizioni</b></p> <p>Per <b>lavoratore distaccato</b> si deve intendere "il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento a un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia".</p> <p>Non tutti i lavoratori presenti nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui lavorano regolarmente sono da considerarsi lavoratori distaccati ai sensi della disciplina in esame. La normativa comunitaria in materia di distacco transnazionale presuppone infatti l'espletamento di una <b>prestazione di servizi</b> sul territorio italiano, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro. Pertanto, i lavoratori che sono inviati a lavorare in un altro Stato membro ma non a fornire una prestazione transnazionale di servizi non sono lavoratori distaccati (ad es. i lavoratori che partecipano a conferenze, riunioni, manifestazioni, etc., senza fornire un servizio a nessuna persona o impresa).</p> <p>Secondo l'<b>art. 57 TFU</b> - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono considerate attività di servizi quelle che non rientrano nelle definizioni di libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono le attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e le libere professioni; tale elencazione, da considerarsi</p>

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p>dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.”</p> <p><b>Esclusioni</b> Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada.</p> <p><b>Modifiche:</b> apporta modifiche al D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 136</p>	<p>meramente esemplificativa, ricomprende dunque tutti i settori economico-produttivi in cui il personale ispettivo può riscontrare fattispecie di distacco transnazionale (edilizia, agricoltura, terziario, ecc.).</p> <p>La <b>prestazione di servizi</b> consiste in "attività lavorative di carattere temporaneo a favore di un destinatario situato sul territorio italiano, che può individuarsi in una impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in una unità produttiva, filiale, sede operativa della azienda straniera distaccante ovvero in un diverso soggetto committente (cfr. nota INL 5 giugno 2017)."</p> <p>Nell'ambito del settore trasporto va chiarito che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale in quanto in tali ipotesi manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.</p> <p><b>Le condizioni più favorevoli</b></p> <p>Novità di rilevanza fondamentale per la tutela del lavoratore introdotta dal D.Lgs. n. 122/2020 è quanto disposto dal nuovo <b>comma 1 dell'art. 4</b> (modifica del D.gs. n. 136/2020) che prevede che ai lavoratori distaccati si applichino, durante tutto il periodo di distacco, <b>le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia, solo se più favorevoli</b>, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;</li><li>b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;</li><li>c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;</li><li>d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;</li><li><b>e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;</b></li><li>f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;</li><li>g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;</li><li>h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;</li><li>i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati</li></ul>
--	---	---

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale in Italia o all'estero.</p> <p>Il decreto, dunque, modifica il D.Lgs. n. 136/2016 specificando la <b>salute e sicurezza sul lavoro</b> fra le materie per le quali occorre garantire le <b>condizioni di lavoro</b> previste in Italia (se più favorevoli) per chi svolge prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.</p> <p>Ulteriore previsione, prima non inclusa nel D.Lgs. n. 136/2016: se il distacco supera i 12 mesi si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione sopra previste, anche tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) procedure e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;</li><li>b) clausole di non concorrenza;</li><li>c) previdenza integrativa di categoria.</li></ul> <p><b>Estensione del campo di applicazione</b></p> <p>Un'ulteriore novità introdotta dal D.Lgs. n. 122/2020 riguarda il campo di applicazione che viene esteso come segue:</p> <p>"2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</p> <p>Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro".</p> <p>Si precisa che <b>rimane in vigore l'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 136/2016 della comunicazione "preventiva di distacco"</b> del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco. Tale obbligo è posto esclusivamente in capo all'azienda straniera distaccante (prestatore di servizi) e trova applicazione sia nei confronti delle imprese stabilite in altri Stati membri, sia nei confronti delle imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione</p>
--	--	---

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	stabilite in un altro Stato che distaccano lavoratori in Italia. A cura di Silvia Razzini e Lucia Capozzoli - Ispettrici del lavoro INAIL
<b>Sintesi</b> Il Decreto modifica il precedente D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136 concernente il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi	
<b>Azione</b> Rispetto delle nuove disposizioni.	

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – RATEIZZAZIONE PREMI INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI – PREMI ASSICURATIVI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
INAIL  Circolare 14 settembre 2020, n. 35  e successiva Istruzione operativa del 16 settembre 2020 “Circolare 35/2020. Nuovi numeri di riferimento per i versamenti in scadenza il 16 settembre 2020. Precisazioni.”	<i>Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva. Istruzioni operative</i>  <b>Campo di applicazione/destinatari:</b> entità tenute al versamento del premio assicurativo	<b>Ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi</b> Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto all'art. 97 due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti dei premi a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in alternativa alle modalità già fissate dagli artt. 126 e 127 del DL 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'art. 99 del medesimo DL n. 104/2020 ha prorogato i termini di sospensione dei versamenti di somme derivanti dalle cartelle di pagamento ed ha modificato il termine di decadenza dal beneficio della rateazione stabilito dall'art. 19, comma 3 del DPR n. 602/1973. La Circolare fornisce quindi le istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi sospesi dal 16.09.2020. Sono inoltre sospese fino al 15.10.2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le novità sono riepilogate in un prospetto informativo in allegato 2 alla Circolare, mentre l'allegato 1 riporta gli stralci pertinenti dei provvedimenti legislativi applicati. La successiva Istruzione del 16.09.2020 ha poi precisato “che l'eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti”.  A cura di Giuseppina Paolantonio
<b>Sintesi</b> La Circolare fornisce le istruzioni operative riguardanti le nuove modalità di recupero dei premi assicurativi sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19.		
<b>Azione</b> Attenersi alle indicazioni per il versamento dei premi sospesi.		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Agenzia delle Entrate  Ris. 14 settembre 2020, n. 52/E	<i>Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</i>	<b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b> Il D.L. n. 34/2020 ha previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6917 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto Rilancio.
<b>Sintesi</b> L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6917 per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal decreto Rilancio.		
<b>Azione</b> -		

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PRESENTAZIONE ISTANZA SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
INPS  Messaggio 14 settembre 2020, n. 3331	<i>Emergenza epidemiologica da COVID-19. Presentazione istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali</i>	<b>Presentazione istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali</b> L'INPS rende noto che è stato <b>prorogato al 30 settembre 2020</b> il termine entro il quale deve essere effettuata la <b>presentazione delle istanze di sospensione (e di rateazione) dei contributi previdenziali non versati</b> nei mesi di marzo, aprile e maggio di quest'anno per effetto della sospensione concessa dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Resta invece fermo al 16 settembre il termine per il versamento del 50% dei medesimi contributi, a rate o in unica soluzione. Il restante 50% deve essere versato, a partire dal 16 gennaio 2021, fino a 24 rate mensili
<b>Sintesi</b> E' stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine entro il quale deve essere effettuata la presentazione delle istanze di sospensione (e di rateazione) dei contributi previdenziali non versati nei mesi di marzo, aprile e maggio di quest'anno per effetto della sospensione concessa dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19		
<b>Azione</b> -		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 - CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DPI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Agenzia Entrate  <a href="#">Provvedimento 11 settembre 2020, n. 302831</a>	<i>Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.</i>	<b>Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione</b> L'Agenzia delle Entrate comunica che la cessione del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre 2020. La <b>misura del credito</b> , previsto dall'art. 125 del Decreto Rilancio, <b>effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto</b> . Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
<b>Sintesi</b>		
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione		
<b>Azione</b>		
-		

SICUREZZA – RIDUZIONE TASSO MEDIO PER PREVENZIONE (ANNO 2021) – FAQ SU MODELLO OT23		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
INAIL  <a href="#">Nota 11 settembre 2020, n. 10690</a>	<i>Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021. FAQ su interventi e documentazione probante del modello OT23 2021.</i>	<b>Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021.</b> In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del modello OT23 2021 e la relativa documentazione probante, la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo Inail ha predisposto un primo gruppo di FAQ in collaborazione con la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale
<b>Sintesi</b>		
Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021. FAQ su interventi e documentazione probante del modello OT23 2021.		
<b>Azione</b>		
-		

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 - ISTRUZIONE – SORVEGLIANZA SANITARIA – LAVORATORI FRAGILI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Min. Istruzione  <a href="#">Nota 11.09.2020, n. 1585</a>	<i>Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo</i>	<b>Procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato</b> La Circolare, richiamandosi alla suddetta Circolare interministeriale n. 13/2020, al punto "Profili procedurali" definisce l'iter da seguire per i lavoratori delle istituzioni scolastiche e i compiti precipi del dirigente scolastico nel merito.



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><i>indeterminato e determinato.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> istituzioni scolastiche</p>	<p>Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio di idoneità.</p> <p>Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.</p> <p>L’utilizzazione del personale riconosciuto invece temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale (<i>es. mansioni di supporto, specificate nel CCNL e richiamate dalla circolare, svolte nel medesimo ambito provinciale</i>), dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l’articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b> La Circolare riguarda la sorveglianza sanitaria nelle istituzioni scolastiche, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo al rischio aggravato dalla condizione soggettiva di fragilità</p>		
<p><b>Azione</b> Attenersi alle indicazioni.</p>		

# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – DECRETO SEMPLIFICAZIONI – ISPETTORATO DEL LAVORO – ANTINCENDIO					
AMBIENTE – DECRETO SEMPLIFICAZIONI - GREEN ECONOMY – RIFIUTI SANITARI – STOCCAGGIO CO2					
Estremi	Titolo e/o inquadramento			Scheda descrittiva	
<p><b>Legge 11 settembre 2020, n. 120</b></p> <p>(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 (S.O. n. 33))</p>	<p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto Semplificazioni).</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 15 settembre 2020.</p> <p><b>Modifiche:</b></p>			<p><b>Il decreto semplificazioni è legge</b></p> <p>Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) diventato legge grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione contiene molte conferme e alcune novità in materia di ambiente, sicurezza ed energia.</p> <p><b>AMBIENTE</b></p> <p><b>Green economy</b></p> <p>La normativa pone un'attenzione particolare alla green economy intervenendo con norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- volte a semplificare e a razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli <b>impianti a fonti rinnovabili</b>;</li> <li>- che consentano di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030;</li> <li>- che portino a semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle <b>infrastrutture delle reti energetiche nazionali</b>;</li> <li>- volte alla semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di <b>produzione e accumulo di energia</b>;</li> <li>- volte a semplificare il rilascio delle garanzie statali sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili, rientranti nel cd. green new deal di cui alla legge di bilancio 2020, attraverso l'intervento di SACE S.p.A.</li> <li>- volte ad incentivare il potenziamento o la <b>ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili</b>.</li> </ul> <p>Inoltre a sostegno della tutela dell'ambiente e alla green economy vi sono le misure per l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti, in particolare nell'ambito dei procedimenti di <b>verifica di assoggettabilità a VIA</b> e di rilascio del provvedimento unico ambientale e per la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.</p>	
	Articolo modificante All., L. 11/09/2020, n. 120	Articolo modificato Art. 5, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Disposizioni integrative		Argomento rubrica articolo modificato - Definizioni
	Articolo modificante All., L. 11/09/2020, n. 120	Articolo modificato Art. 6, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Disposizioni integrative		Argomento rubrica articolo modificato - Oggetto della disciplina
	Articolo modificante All., L. 11/09/2020, n. 120	Articolo modificato Art. 7-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica		Argomento rubrica articolo modificato - Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
	Articolo modificante All., L. 11/09/2020, n. 120	Articolo modificato Art. 8, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica		Argomento rubrica articolo modificato - Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
	Articolo modificante All., L. 11/09/2020, n. 120	Articolo modificato Art. 9, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Tipo modifica Modifica		Argomento rubrica articolo modificato

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	11/09/2020, n. 120	03/04/2006, n. 152		- Norme procedurali generali	<p>Tra le conferme, parzialmente integrate e/o modificate, <b>si segnalano:</b></p> <p><b>art. 50</b> (Razionalizzazione delle procedure di <b>valutazione dell'impatto ambientale</b>) E' stato portato da 30 a 120 giorni il termine per la presentazione, da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, di uno o più decreti per l'individuazione delle tipologie di progetti e delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché delle aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale.</p> <p>Tale individuazione, specifica la modifica, deve avvenire nel rispetto delle esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici;</li> <li>- di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità' dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.</li> </ul> <p><b>art. 51</b> (Semplificazioni in materia di <b>VIA</b> per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)</p> <p><b>art. 52</b> (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei <b>siti oggetto di bonifica</b>) E' stato inserito un comma all'interno dell'art. 242-ter del D.Lgs n. 152/06, in base al quale viene aggiunta una procedura/modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati.</p> <p>L'integrazione specifica che, ove l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 (il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari);</li> <li>- per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242 (il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro</li> </ul>
<b>Articolo modificante</b>	<b>All., L. 11/09/2020, n. 120</b>	<b>Art. 19, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b>	
			Modifica	- Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA	
<b>Articolo modificante</b>	<b>All., L. 11/09/2020, n. 120</b>	<b>Art. 20, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b>	
			Disposizioni integrative	- Consultazione preventiva	
<b>Articolo modificante</b>	<b>All., L. 11/09/2020, n. 120</b>	<b>Art. 21, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b>	
			Disposizioni integrative	- Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale	
<b>Articolo modificante</b>	<b>All., L. 11/09/2020, n. 120</b>	<b>Art. 23, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b>	
			Modifica	- Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti	
<b>Articolo modificante</b>	<b>All., L. 11/09/2020, n. 120</b>	<b>Art. 24, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</b>	<b>Tipo modifica</b>	<b>Argomento rubrica articolo modificato</b>	
			Modifica	- Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere	
<b>Articolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Argomento</b>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><b>modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>modificato</b> Art. 25, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>modifica</b> Disposizioni integrative</p>	<p><b>rubrica articolo modificato</b> - Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA</p>	<p>quarantotto ore dalla comunicazione).</p> <p><b>art. 53</b> (Semplificazione delle procedure nei <b>siti di interesse nazionale</b>) La prima integrazione riguarda il caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente: in questo caso, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell'autorità competente. In sede di conversione in legge è stato introdotto un comma che prevede che, qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In questo caso sarà necessario effettuare un'analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso.</p> <p><b>art. 54</b> (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il <b>dissesto idrogeologico</b>) I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non solo a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale,</li> <li>- ma anche (integrazione in sede di conversione in legge) alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica</li> </ul> <p><b>art. 55</b> (Semplificazione in materia di <b>zone economiche ambientali</b>) Le modifiche hanno riguardato le modalità di nomina del Presidente del Parco, che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.</p> <p><b>art. 56</b> (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti</p>
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 27, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Provvedimento unico in materia ambientale</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 27-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Provvedimento autorizzatorio unico regionale</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 28, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Aggiunge comma 7-bis</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Monitoraggio</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 32, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Consultazioni transfrontaliere</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 66, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica comma 1</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Adozione ed approvazione dei piani di bacino</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 68, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio</p>	
	<p><b>Articolo</b></p>	<p><b>Articolo</b></p>	<p><b>Tipo</b></p>	<p><b>Argomento</b></p>	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><b>modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>modificato</b> Art. 102, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>modifica</b> Modifica comma 1</p>	<p><b>rubrica articolo modificato</b> - Scarichi di acque termali</p>	<p>alimentati da fonti di <b>energia rinnovabile</b> e di taluni nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi)</p> <p>Per quanto riguarda gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica, l'integrazione ha previsto che, al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, sono classificati come opere connesse.</p> <p>Sono stati aggiunti dei criteri da rispettare, per l'attribuzione dell'incentivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie;</li> <li>- qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata (con decreto) ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.</li> </ul> <p><b>art. 57</b> (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di <b>veicoli elettrici</b>)</p> <p>In sede di conversione in legge è stato modificato un articolo del codice della strada (art. 158, Divieto di fermata e di sosta dei veicoli): a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la fermata e la sosta sono vietate anche negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.</p> <p><b>art. 58</b> (Trasferimenti statistici di <b>energia rinnovabile</b> dall'Italia ad altri paesi)</p> <p><b>art. 59</b> (Meccanismo dello <b>scambio sul posto altrove</b> per piccoli Comuni)</p> <p><b>art. 60</b> (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle <b>reti energetiche nazionali</b>)</p> <p>è stata integrata la disciplina delle attività di stoccaggio nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti autorizzati alla vendita di gas naturale e a quelli che svolgono attività di trasporto;</li> <li>- i soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio;</li> <li>- al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su</li> </ul>
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 242-ter, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 252, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Siti di interesse nazionale</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 253, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica comma 1</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Oneri reali e privilegi speciali</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> Art. 306-bis, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica comma 1</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale</p>	
	<p><b>Articolo modificante</b> All., L. 11/09/2020, n. 120</p>	<p><b>Articolo modificato</b> All. II alla parte seconda, D.Lgs. 03/04/2006, n. 152</p>	<p><b>Tipo modifica</b> Modifica, lett. n. 8</p>	<p><b>Argomento rubrica articolo modificato</b> - Progetti di competenza statale</p>	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>autorizzazione del MiSE per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.</p> <p><b>art. 61</b> (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della <b>rete di distribuzione elettrica</b>)</p> <p><b>art. 62</b> (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di <b>impianti di produzione e accumulo di energia</b>)</p> <p>La legge di conversione ha introdotto nuove procedure che devono essere seguite nel caso di realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico.</p> <p>In questo caso, gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal MiSE, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;</li><li>- procedura di modifica (at. 12, comma 3, del D.Lgs n. 387/03) ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;</li><li>- PAS (procedura abilitativa semplificata comunale) se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.</li></ul> <p><b>art. 64</b> (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del <b>green new deal</b>)</p> <p>Di nuova introduzione sono:</p> <p><b>art. 60 bis</b> (Semplificazioni per lo <b>stoccaggio geologico di biossido di carbonio</b>)</p> <p>In particolare, in materia di analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio, in sede di conversione in legge è stato previsto che, nelle more dell'individuazione delle aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali lo stoccaggio non è permesso eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria.</p>
--	--	--

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il MiSE può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 .</p> <p><b>art. 62 ter</b> (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le <b>concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi</b>)</p> <p>Nella disciplina relativa al piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, si è previsto che, al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3% della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente.</p> <p><b>art. 63 bis</b> (Semplificazione per la <b>gestione dei rifiuti sanitari</b>)</p> <p>Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione sempre, e non più soltanto fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.</p> <p><b>SICUREZZA</b></p> <p><b>DURC</b></p> <p>E' previsto che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto Semplificazioni.</p> <p>Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore di tale decreto).</p> <p><b>Procedimenti e responsabilità degli amministratori</b></p> <p>La normativa, al fine di accelerare i termini, prevede che per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-</p>
--	--	---

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.</p> <p>Tale previsione mira a risolvere il problema proprio degli atti tardivi e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria.</p> <p><b>Amministrazione digitale</b></p> <p>In riferimento alle imprese è stato stabilito che, fatte salve le imprese di nuova costituzione, quelle che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.</p> <p>Deve essere segnalata anche l’introduzione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale con la quale le pubbliche amministrazioni potranno notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). In particolare, l’iniziativa mira a semplificare, attraverso l’uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale, l’attività dell’amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.</p> <p><b>Prevenzione incendi</b></p> <p>Il provvedimento ha modificato alcune disposizioni di prevenzione incendi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l’art. 12 modifica la L. 7 agosto 1990, n. 241, inserendo l’art. 8-bis concernente l’inefficacia di provvedimenti autorizzatori adottati dopo la scadenza dei termini previsti;</li><li>- l’art. 38-bis introduce alcune semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in via sperimentale fino al 31.12.2021;</li><li>- l’art. 45-bis introduce una proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni che siano già adeguate ai requisiti di cui all’art. 6 comma 1 DM Interno 17.07.2014, fino al 07.10.2021 e 07.10.2023 a seconda della tipologia.</li></ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<b>Sintesi</b> Conversione legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale		
<b>Azione</b> -		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – REINSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ– PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO – GIUDIZIO MEDICO COMPETENTE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
INAIL  Circolare 11 settembre 2020, n. 34	<i>Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.</i>	<b>Reinserimento lavorativo persone con disabilità</b> Le circolari Inail n. 51 del 30 dicembre 2016 e n. 30 del 25 luglio 2017 individuano, quale atto preliminare all'avvio del procedimento di definizione dei progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, il giudizio formulato dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell'Asl da cui risulti l'idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l'inidoneità temporanea o permanente del lavoratore. Nella prassi è emerso che il giudizio espresso dal medico competente o dal servizio di prevenzione dell'Asl è stato interpretato come presupposto imprescindibile ai fini dell'erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando l'adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro. Per tale motivo, con la circolare n. 34 dell'11 settembre 2020 si chiarisce che qualora il giudizio del servizio di prevenzione della Asl non sia stato ancora espresso ovvero qualora il giudizio del medico competente o del predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell'intervento di reinserimento lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del progetto da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio rappresenta un imprescindibile elemento di valutazione ai fini dell'elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo.
<b>Sintesi</b> L'Inail fornisce chiarimenti interpretativi sul giudizio del medico competente o del servizio di prevenzione dell'Asl e sul progetto di reinserimento.		
<b>Azione</b> -		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SANITÀ PUBBLICA – EMERGENZA COVID-19 – SCUOLA – LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<a href="#">Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111</a>	<i>Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>	<p><b>Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici</b></p> <p>È prevista la possibilità fino al 31 dicembre 2020 per i lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di 14 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o parte del periodo di durata della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio. Qualora l'attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile ovvero in alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario.</p>
<b>Sintesi</b>		
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici		
<b>Azione</b>		
-		

SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE PREVENTIVE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<a href="#">D.P.C.M. 7 settembre 2020</a>  (G.U. 7 settembre 2020, n. 222)	<p><i>Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> chiunque e qualunque impresa</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal'8 settembre al 7 ottobre 2020</p>	<p><b>Coronavirus: mascherine obbligatorie e rispetto della distanza di sicurezza fino al 7 ottobre</b></p> <p>Con il D.P.C.M. 7 settembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, vengono prorogate al 7 ottobre 2020, le misure di cui al precedente D.P.C.M. 7 agosto 2020.</p> <p>Con il decreto non sono introdotte nuove restrizioni ma, alla luce della risalita dei contagi non è previsto un allentamento delle misure precedentemente introdotte.</p> <p><b>Utilizzo delle mascherine</b></p> <p>Ne viene confermato l'obbligo di utilizzo nei luoghi al chiuso, così come all'aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili.</p> <p><b>Trasporti pubblici</b></p> <p>Le mascherine sono obbligatorie anche sui mezzi pubblici, la capienza massima dei mezzi di trasporto è stata portata all'80%, considerando non solo i posti a sedere ma anche quelli per chi viaggia in piedi.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>Deve essere predisposta all'interno, in modo stabile, l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.</p> <p>La capacità di riempimento potrà essere aumentata oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio d'aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.</p> <p>Per quanto riguarda invece il trasporto scolastico dedicato, resta la responsabilità genitoriale su alcune misure di prevenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;</li><li>- l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.</li></ul> <p><b>Ricongiungimenti internazionali</b></p> <p>Il decreto prevede che sia consentito l'ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.</p> <p><b>Tamponi obbligatori</b></p> <p>Viene confermata la validità dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto u.s., che obbliga chi nei 14 giorni antecedenti al rientro in Italia abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a sottoporsi al tampone.</p> <p>Sono autorizzati al rientro coloro che si sono già sottoposti al test nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale; in alternativa il tampone viene eseguito direttamente in aeroporto o comunque entro 48 ore dall'ingresso in Italia.</p> <p><b>Scuola e Università</b></p> <p>Il decreto prevede la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari imponendo alle istituzioni scolastiche la predisposizione di ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità.</p> <p>Nelle Università le attività didattiche e curriculari devono essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19.</p>
<p><b>Sintesi</b> Vengono prorogate al 7 ottobre 2020 le misure preventive di cui al precedente D.P.C.M. 7 agosto 2020.</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Al dispositivo per la sicurezza anticontagio vengono aggiunti alcuni allegati, in particolare concernenti indicazioni operative per la gestione dei casi nei servizi dell'istruzione, e aggiornati i precedenti allegati nn. 15 e 16 inerenti i trasporti e n. 20 sugli spostamenti da/verso l'estero

### Azione

Rispetto delle prescrizioni previste

### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO – LAVORATORI FRAGILI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  <b>Circ. 4 settembre 2020, n. 13</b>	<p><i>Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività". Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> qualunque azienda e posto di lavoro</p>	<p><b>Sorveglianza sanitaria - COVID-19: indicazioni operative per i lavoratori fragili</b></p> <p>Con le indicazioni operative nella circolare 4 settembre 2020 la Direzione Generale della prevenzione sanitaria si sofferma sul <b>ruolo del medico competente</b>, in particolare ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 81/2008, fornendo aggiornamenti e chiarimenti a quanto già normato con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, recante "indicazioni operative relative alla attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".</p> <p>In mancanza di espressa previsione a opera del D.L. n. 83/2020 dallo scorso 1 agosto, la "sorveglianza sanitaria eccezionale" non è più obbligatoria; viene quindi meno l'obbligo del datore di lavoro di attivarsi di propria iniziativa per la <b>sorveglianza sanitaria eccezionale</b> nei confronti dei dipendenti a maggior rischio di contagio, che comportava la nomina temporanea del medico competente o l'utilizzo dei medici del lavoro INAIL per quelle aziende non tenute alla nomina del medico competente.</p> <p>Ai lavoratori e alle lavoratrici in presenza di "<b>situazioni di particolare fragilità</b>" deve essere comunque assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da COVID-19.</p> <p>Secondo la circolare "il concetto di fragilità va individuato in quelle <b>condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti</b> che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto... la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevata della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".</p> <p>Il documento fornisce <b>indicazioni operative</b> in merito alle modalità di espletamento delle <b>visite e del giudizio medico legale</b>.</p> <p>Le eventuali <b>richieste di visita medica</b> dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. Anche nelle ipotesi in cui alcuni datori di lavoro (in alcuni casi le scuole) non siano tenuti alla nomina del medico competente ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori potranno essere indirizzati per le visite mediche all'<b>INAIL</b> e introducendo due novità la circolare prevede</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>che le visite mediche possano essere indirizzate alle <b>Aziende sanitarie locali</b> o ai <b>dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università</b>.</p> <p>Ai fini della <b>valutazione della condizione di fragilità</b> il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata <b>descrizione della mansione</b> svolta dal lavoratore e dell'ambiente del lavoro dove il medesimo presta attività, nonché le informazioni relative alla integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2 in attuazione del protocollo condiviso del 24 aprile 2020.</p> <p>All'esito di tale valutazione il medico esprimerà il giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per fronteggiare il rischio da COVID-19 riservando il giudizio di <b>non idoneità temporanea</b> solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.</p> <p><b>Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita.</b></p> <p>La circolare chiude con un paragrafo dedicato alla modalità di espletamento delle visite, evidenziando "la opportunità di tendere al completo - seppur graduale - ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell'andamento epimediologico nel territorio di riferimento".</p> <p>A cura di Silvia Razzini, Ispettore del lavoro INAIL</p>
<p><b>Sintesi</b> La Circolare riguarda la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo al rischio aggravato dalla condizione soggettiva di fragilità.</p>		
<p><b>Azione</b> Attenersi alle indicazioni.</p>		

### SICUREZZA – CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>INPS</p> <p><b>Circolare 3 settembre 2020, n. 99</b></p>	<p><i>Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17</i></p>	<p><b>Congedo per emergenza COVID-19</b></p> <p>L'Inps fornisce indicazioni operative in merito al diritto alla fruizione del congedo COVID-19 di cui all'art. 23 del D.L. n. 18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, e dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps. Il D.L. n. 34/2020, in sede di conversione, ha previsto l'estensione del periodo di fruizione del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, per un massimo di 30 giorni</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<i>luglio 2020, n. 77, e fruizione del congedo in modalità oraria</i>	
<b>Sintesi</b>		
L'Inps fornisce indicazioni operative in merito al diritto alla fruizione del congedo COVID-19 di cui all'art. 23 del D.L. n. 18/2020 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all'Inps.		
<b>Azione</b>		
-		

### SICUREZZA – ANTINCENDIO – REAZIONE AL FUOCO DI MATERIALI E ARREDI E PORTE DI PIANO DEGLI ASCENSORI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero Interno  <b>Nota 2 settembre 2020, n. 11297</b>	<i>Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori</i>  <b>Campo di applicazione/destinatari:</b> progettisti, aziende	<b>Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori</b> La Nota chiarisce alcuni quesiti inerenti il comportamento al fuoco di materiali, arredi e porte di piano riferiti alla tabella S.1-5 del DM 3 agosto 2015 (materiali che necessitano di classe di reazione al fuoco) e dei requisiti di reazione al fuoco previsti dalle Regole Tecniche Verticali.  A cura di Giuseppina Paolantonio
<b>Sintesi</b>		
La Nota chiarisce alcuni quesiti inerenti il comportamento al fuoco di materiali, arredi e porte di piano		
<b>Azione</b>		
Attenersi alle indicazioni		

### SICUREZZA – MESSA IN SICUREZZA EDIFICI – CONTRIBUTI ALLA PROGETTAZIONE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Decreto interministeriale 31 agosto 2020</b>	<i>Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.</i>  <b>Campo di applicazione/destinatari:</b> enti locali  <b>Entrata in vigore:</b> 31.08.2020	<b>Messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio e delle strade</b> I contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili pari ad euro 85.000.000,00 per l'anno 2020, agli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili, che vengono riportate nell'allegato 1 mentre l'allegato 2 riporta la graduatoria di tali contributi. Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 2, entro il 15.10.2020; gli enti ammessi devono affidare la progettazione per gli interventi richiesti entro tre mesi dal 31.08.2020. Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", dove gli interventi sono

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		classificati come "Sviluppo capacità progettuale"; con successivo provvedimento saranno individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione.  A cura di Giuseppina Paolantonio
<b>Sintesi</b>		
È disposta l'assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione inerente vari interventi, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici		
<b>Azione</b>		
Gli enti ammessi (allegato 1) devono affidare la progettazione per gli interventi richiesti entro il 30.11.2020.		

SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO – PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE								
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva						
<p style="color: #00aaff; margin: 0;"><b>L. 14 agosto 2020, n. 113</b></p> <p style="margin: 0;">(G.U. 9 settembre 2020, n. 224)</p>	<p style="margin: 0;"><i>Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.</i></p> <p style="margin: 0;"><b>Entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p> <p style="margin: 0;"><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> professioni sanitarie e socio-sanitarie e aziende pubbliche e private che utilizzano questo personale</p> <p style="margin: 0;"><b>Tabella sulla modifica</b> Di seguito, viene riportato schematicamente il vecchio e il nuovo testo della norma.</p> <p style="margin: 0;"><b>Principali modifiche:</b></p> <p style="margin: 0;">1) modifica l'art. 583 quater c.p. in materia di lesioni gravi e gravissime</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center; font-size: small;">Vecchio art. 583 quater c.p.</th> <th style="width: 50%; text-align: center; font-size: small;">Nuovo art. 583 quater c.p.</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center; font-size: x-small;">Rubrica</th> <th style="text-align: center; font-size: x-small;">Rubrica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: x-small;">Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive</td> <td style="font-size: x-small;">Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione</td> </tr> </tbody> </table>	Vecchio art. 583 quater c.p.	Nuovo art. 583 quater c.p.	Rubrica	Rubrica	Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive	Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione	<p style="margin: 0;"><b>Professioni sanitarie: le nuove norme sulla sicurezza</b></p> <p style="margin: 0;">La Legge n. 113/2020 prevede l'introduzione di varie misure a tutela dei sanitari, sia sanzionatorie - penali e amministrative - che educative e preventive</p> <p style="margin: 0;">La nuova legge si rivolge agli <b>esercenti le professioni sanitarie</b> e persegue la finalità di tutelare e salvaguardare gli operatori del settore. Le misure adottate sono molteplici: da quelle sanzionatorie – come l'introduzione di un'ipotesi speciale del delitto di lesione personale, di un'aggravante e di una sanzione amministrativa – a quelle di prevenzione e educazione, come l'istituzione di un Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari e la creazione di una giornata nazionale contro la violenza verso gli esercenti la professione sanitaria.</p> <p style="margin: 0;">Di seguito, analizziamo le novità introdotte, articolo per articolo.</p> <p style="margin: 0;"><b>1. Ambito di applicazione</b></p> <p style="margin: 0;">Il primo articolo della legge 113/2020 rinvia alle definizioni di professioni sanitarie e socio-sanitarie contenute rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. negli articoli 4 e da 6 a 9 della Legge n. 3/2018 (<i>professioni sanitarie</i>),</li> <li>2. nell'articolo 5 della medesima Legge n. 3/2018 (<i>professioni socio-sanitarie</i>).</li> </ol> <p style="margin: 0;">La legge 3/2018 è la cosiddetta <b>Legge Lorenzin</b>, dal nome del Ministro della Salute, che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie.</p> <p style="margin: 0;">L'ambito di applicazione della presente legge può riassumersi come segue.</p> <p style="margin: 0;">Si applica a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. medici-chirurghi e odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, professioni infermieristiche, professione di ostetrica e tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e prevenzione (art. 4 legge 3/2018)</li> <li>2. fatta salva l'individuazione di nuove professioni sanitarie (art. 6 legge 3/2018)</li> <li>3. professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico (art. 7 legge 3/2018)</li> <li>4. professioni di chimico e di fisico (art. 8 legge 3/2018)</li> </ol>
Vecchio art. 583 quater c.p.	Nuovo art. 583 quater c.p.							
Rubrica	Rubrica							
Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive	Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione							

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.		5. professione di biologo e psicologo (art. 9 legge 3/2018)
	<b>Comma 1</b>	<b>Comma 1</b>		6. professioni socio-sanitarie, come assistente sociale, sociologo ed educatore professionale (art. 5 legge 3/2018).
	Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.	Invariato		<b>2. Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie</b>
		<b>Comma 2</b>		L'art. 2 della legge 113/2020 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario entro tre mesi dal 24 settembre 2020, data di entrata in vigore della legge. Il suddetto osservatorio verrà istituito presso il Ministero della Salute e avrà ad oggetto la sicurezza degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie. La legge stabilisce le modalità di istituzione, composizione e i compiti assegnati al nuovo organismo.
		Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività		Esaminiamoli brevemente.
				<b>a) Istituzione e composizione</b>
				L'istituzione, la durata e la composizione dell'Osservatorio avverranno:
				1. con <b>decreto</b> del Ministero della Salute di concerto con Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze,
				2. previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
				Circa la <b>composizione</b> :
				3. per metà sarà formato da rappresentanti donne,
				4. vi saranno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle regioni,
				5. un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),
				6. rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche sociali,
				7. rappresentanti degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti
				8. un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
				Ogni anno, è fatto obbligo all'Organismo di riferire sugli esiti della propria attività a tutti i Ministeri interessati. Le modalità di "rendiconto" saranno definite nel decreto istitutivo.
				<b>b) Compiti</b>
				La partecipazione all'Osservatorio <b>non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità</b> , rimborso delle spese, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
				I compiti svolti dall'Osservatorio sono elencati dalla lettera a) alla lettera f) dell'art. 2 della legge in commento.
	2) modifica art. 581 e 582 del Codice penale:			
	<b>Vecchio art. 581 c. 1 c.p. – Percosse</b>	<b>Nuovo art. 581 c. 1 c.p. – Percosse</b>		
	Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.	Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		con la multa fino a euro 309.	<p>In particolare, si tratta di due macro-gruppi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. l'attività di monitoraggio</b> di episodi di violenza o di eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; il monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi d. lgs. 81/2008, anche mediante l'uso di strumenti di videosorveglianza (<i>art. 2 c. 1, lett. a, b, d</i>);</li> <li><b>2. l'attività di promozione</b> di studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la promozione della diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in <i>équipe</i>; la promozione dello svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (<i>art. 2 c. 1, lett. c, e, f</i>).</li> </ol> <p>La <i>ratio</i> di tale novità consiste nel potenziare il più possibile la prevenzione e la protezione a favore dei sanitari e, proprio in tale prospettiva, si pone il monitoraggio degli <b>eventi sentinella</b>.</p> <p><b>c) Collaborazione con l'Osservatorio delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità</b> L'Osservatorio acquisisce i dati sugli episodi di violenza nei confronti dei sanitari con il supporto dell'Osservatorio sulle buone pratiche sulla sicurezza dalla sanità istituito presso Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e gli Ordini professionali. I due osservatori si rapportano nelle tematiche di interesse comune.</p> <p><b>3. Promozione dell'informazione</b> È prevista la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della Salute, sull'importanza del rispetto del lavoro del personale che svolge una professione sanitaria o socio-sanitaria.</p> <p><b>4. Modifiche all'art. 583 quater c.p. in materia di lesioni gravi e gravissime</b> L'art. 4 della legge in commento prevede la modifica della rubrica dell'art. 583 <i>quater</i> c.p. e l'introduzione del secondo comma che disciplina un'ipotesi speciale del delitto di lesione personale. La rubrica dell'art. 583 <i>quater</i> c.p. viene così modificata: <i>Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.</i> Il nuovo secondo comma dell'art. 584 <i>quater</i> c.p. dispone che: <i>«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle</i></p>
	<b>Vecchio art. 582 c. 2 c.p. – Lesione personale</b>	<b>Nuovo art. 582 c. 2 c.p. – Lesione personale</b>	
	Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.	Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p><i>funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».</i></p> <p>La fattispecie riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ le <b>lesioni gravi</b>, che si verificano se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 c. 1 c.p.);</li><li>▪ le <b>lesioni gravissime</b>, che sono tali se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583 c. 2 c.p.).</li></ul> <p>Il <b>soggetto passivo</b> del reato è chi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ esercita una professione sanitaria o socio-sanitaria,</li><li>▪ svolge attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni,</li><li>▪ se l'atto avviene nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.</li></ul> <p>In merito all'elemento soggettivo, trattasi di <b>dolo generico</b>, infatti, il soggetto agente deve agire con rappresentazione e volontà di offendere l'integrità personale del soggetto passivo.</p> <p>La <b>cornice edittale</b> è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni;</li><li>▪ le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.</li></ul> <p>La norma rappresenta una "risposta" ai recenti fatti di cronaca e mira a garantire una <b>tutela rafforzata</b> di taluni soggetti, ossia del personale sanitario nell'esercizio delle proprie funzioni, in virtù della peculiarità dell'attività svolta.</p> <p><b>5. Circostanze aggravanti (introdotto art. 61 c. 11 octies c.p.)</b></p> <p>La legge in discorso ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune con l'aggiunta del comma 11 <i>octies</i> all'art. 61 c.p.</p> <p>Pertanto, aggrava il reato:</p> <p>«11-<i>octies</i>) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività».</p> <p><b>6. Modifiche in materia di procedibilità nei reati di percosse e lesioni personali</b></p> <p>La legge ha operato delle modifiche al Codice penale in relazione ai reati di percosse (art.</p>
--	--	---

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>581) e lesione personale (art. 582 c.p.).</p> <p>In particolare, il primo comma prevede la <b>procedibilità d'ufficio</b> in caso di <b>percosse aggravate</b>, ossia se l'attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-<i>octies</i> c.p.).</p> <p>Parimenti, è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui sia ravvisabile l'aggravante di cui sopra, anche nelle ipotesi di <b>lesioni</b> personali con durata <b>inferiore ai venti giorni</b>.</p> <p><b>7. Misure di prevenzione</b></p> <p>Le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario devono prevenire episodi di aggressione o violenza verso gli operatori, pertanto, devono prevedere all'interno dei piani per la sicurezza, delle misure dirette a stipulare specifici <b>protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento</b>.</p> <p><b>8. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari</b></p> <p>Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica della violenza perpetrata contro i sanitari, la legge prevede l'istituzione della «<i>Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari</i>».</p> <p>La data sarà stabilita con <b>decreto</b> del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'Università e della Ricerca. Tale giornata non viene considerata come "solennità civile" ai sensi della legge 260/1949 e non determina gli effetti civili propri delle ricorrenze festive.</p> <p><b>9. Sanzione amministrativa</b></p> <p>Al di fuori della fattispecie di reato prevista dal novellato art. 583 <i>quater</i> c.p., la legge introduce anche una sanzione amministrativa. Pertanto, è soggetto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da <b>500 a 5.000 euro</b></li><li>▪ chiunque tenga condotte <b>violente, ingiuriose, offensive o moleste</b>,</li><li>▪ nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.</li></ul> <p>A cura di Marcella Ferrari</p>
<p><b>Sintesi</b> La Legge intende tutelare maggiormente le figure appartenenti alle professioni sanitarie e socio-sanitarie dai rischi di violenza connessi all'esercizio delle proprie funzioni.</p>		
<p><b>Azione</b> Le strutture presso le quali opera il personale sanitario e socio-sanitario devono prevedere la stipula di specifici protocolli operativi con le forze di polizia.</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO – GENERATORI DI VAPORE – ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Ministero Lavoro e Politiche sociali</p> <p><b>Decreto 7 agosto 2020</b></p> <p>(GU 30.09.2020 n. 242)</p> <p>N.B. Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione pubblicità legale, al seguente link:  <a href="https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale">https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale</a></p>	<p><i>Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> conduttori di generatori di vapore</p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 30 settembre 2021, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione, infatti, si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile. (v. art. 11, c.2)</p>	<p><b>Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore</b></p> <p>Il provvedimento (art. 1) disciplina il rilascio dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che sono articolati in quattro gradi a seconda della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il patentino di 1° grado per la conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;</li> <li>- il patentino di 2° grado per la conduzione di generatori di vapore fino a 20 t/h di vapore;</li> <li>- il patentino di 3° grado per la conduzione di generatori di vapore fino a 3 t/h di vapore;</li> <li>- il patentino di 4° grado per la conduzione di generatori di vapore fino a 1 t/h di vapore.</li> </ul> <p>L'art. 2 individua un criterio alternativo per individuare il grado del patentino richiesto qualora la producibilità non sia dichiarata.</p> <p>I patentini di abilitazione sono rilasciati a chi – di età maggiore ai 18 anni – ne faccia domanda, previo superamento dell'esame di cui all'art. 8, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente ed hanno validità fino al compimento del 60° anno di età. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell'allegato I al decreto, e pubblicati sul sito internet dell'Ispettorato territoriale.</p> <p>Il Capo II disciplina la formazione teorico-pratica necessaria per conseguire l'abilitazione, rimandando all'allegato II per i dettagli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Allegato I - Elenco delle sedi e dei periodi degli esami</li> <li>▪ Allegato II - Contenuti, durata e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento</li> <li>▪ Allegato III - Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata</li> </ul> <p>A cura di Giuseppina Poalantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Il provvedimento disciplina il rilascio dei patentini per la conduzione di generatori di vapore da parte dell'Ispettorato territoriale del lavoro, previo superamento di esame di abilitazione.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>Gli interessati a conseguire l'abilitazione devono presentare domanda all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio entro la data di scadenza del bando.</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SOSTANZE PERICOLOSE – MODIFICHE AL D.LGS. 4 MARZO 2014, n. 27		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</p> <p><b>D.M. 5 agosto 2020</b></p> <p>(G.U. 14 settembre 2020, n. 228)</p>	<p><i>Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</i></p> <p><b>Decorrenza delle disposizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.</li> <li>▪ Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° settembre 2020.</li> </ul> <p><b>Modifiche:</b> modifica agli allegati III e IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27</p>	<p><b>Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</b></p> <p>Il D. Lgs. n. 27/2014 ha recepito la direttiva 2001/65, che si occupa di individuare determinate sostanze pericolose il cui utilizzo nelle <b>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche</b> (AEE, individuate in allegato I) è limitato o vietato; in particolare, in allegato II precisa queste sostanze con la concentrazione massima ammissibile in peso. <b>L'allegato III</b> determina specifiche applicazioni a cui si applicano deroghe, soggette ad aggiornamento al progresso tecnico-scientifico, mentre <b>l'allegato IV</b> dispone esenzioni specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo.</p> <p>Il DM modifica gli <b>allegati III e IV</b> del D. Lgs. n. 27/2014, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b>voci n. 9</b> (<i> Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento</i>) e <b>n. 41</b> (<i> piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali</i>) dell'<b>allegato III</b> vengono sostituite interamente e corredate da <b>diverse specifiche e scadenze</b> (si veda nel dettaglio l'art. 1 DM 5 agosto 2020), entrambe <b>applicabili dal 01.04.2021</b>;</li> <li>- nell'<b>allegato IV</b> le <b>voci n. 37</b> (<i> uso di piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività</i>) valida fino al 31.12.2025, <b>n. 41</b> (<i> uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici</i>) valida fino al 31.03.2022, e <b>n. 44</b> (<i> cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni</i>), applicabile alla categoria di AEE n. 9 ("Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali") valida fino al 31.03.2027, vengono modificate; <b>queste ultime disposizioni sono applicabili già dal 01.09.2020</b></li> </ul> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Vengono apportate modifiche agli allegati III e IV del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICUREZZA – SOSTANZE PERICOLOSE – MODIFICHE AL D.LGS. 4 MARZO 2014, n. 27		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  <b>D.M. 19 maggio 2020</b>  (G.U. 14 settembre 2020, n. 228)	<p><i>Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</i></p> <p><b>Applicazione:</b> le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.</p> <p><b>Modifiche:</b> modifica l'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27</p>	<p><b>Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</b></p> <p>Il D. Lgs. n. 27/2014 ha recepito la direttiva 2001/65, che si occupa di individuare determinate sostanze pericolose il cui utilizzo nelle <b>Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche</b> (AEE, individuate in allegato I) è limitato o vietato; in particolare, in allegato II precisa queste sostanze con la concentrazione massima ammissibile in peso. <b>L'allegato III</b> determina specifiche applicazioni a cui si applicano deroghe, soggette ad aggiornamento al progresso tecnico-scientifico; il DM lo modifica, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene aggiunta la <b>voce n. 43</b> (<i>bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore, alle condizioni specificate</i>), applicabile alla categoria di AEE n. 11 ("Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate") e valida fino al 21.07.2024;</li> <li>- viene aggiunta la <b>voce n. 44</b> (<i>piombo nelle leghe saldanti utilizzate in sensori, attuatori e centraline dei motori a combustione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2016/1628 installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento</i>), applicabile alla categoria di AEE n. 11 ("Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate") e valida fino al 26.07.2024.</li> </ul> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b>                      Vengono apportate modifiche agli allegati III e IV del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>		
<p><b>Azione</b>                      -</p>		

SICUREZZA – INFORTUNI SUL LAVORO – SOSTEGNO ALLE VITTIME E AI LORO FAMILIARI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
Ministero Lavoro e Politiche sociali  <b>Decreto 11 giugno 2020, n. 65</b>  (Pubblicato nel sito internet)	<p><i>Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro - determinazione importi.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> famigliari di vittime di gravi infortuni sul lavoro</p>	<p><b>Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</b></p> <p>Il provvedimento determina, a seconda del numero di superstiti per famiglia, l'entità degli importi da corrispondere in funzione delle disposizioni di sostegno ai famigliari delle vittime di gravi infortuni dal D.M. 19.11.2008.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 settembre 2020)		
<b>Sintesi</b>		
Il provvedimento determina, a seconda del numero di superstiti per famiglia, l'entità degli importi da corrispondere.		
<b>Azione</b>		
-		

# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

## NORMATIVA REGIONALE

ABRUZZO		
AMBIENTE - EMERGENZA COVID-19 – RIFIUTI URBANI - RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE - CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 18 settembre 2020, n. 86</b></p> <p>(pubblicato on line a settembre 2020 e poi pubblicato anche sul BUR Abruzzo n.39 del 07/10/2020)</p>	<p><i>OPGR n. 13 del 22/03/2020 e s.m.i. - Ulteriori disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Frazioni organiche di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte differenziate dei servizi comunali (FORSU e Rifiuti verdi) avviate agli impianti TMB di compostaggio.</i></p>	<p><b>Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani</b></p> <p>La Regione Abruzzo ha dettato ulteriori disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, dopo aver preso atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ delle richieste di alcuni operatori del settore della gestione dei rifiuti urbani ed in particolare delle frazioni organiche (FORSU e Rifiuti verdi) e delle motivazioni espresse, nonché del permanere di disposizioni collegate all’emergenza COVID-2019;</li> <li>▪ della “Relazione tecnica” con la quale si esprime il parere tecnico favorevole ai per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali,</li> </ul> <p>la Regione ha <b>autorizzato il conferimento di un maggiore quantitativo di rifiuti urbani organici agli impianti di compostaggio (TMB), pari ad un ulteriore +15% rispetto alle potenzialità quantitative autorizzate e/o autorizzabili</b>, comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente., <b>limitatamente all’anno corrente (2020)</b>.</p> <p>Le verifiche sono demandate al Servizio Gestione Rifiuti – dpc026, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la verifica dei quantitativi e la classificazione dei rifiuti interessati (ERR), conferiti in deroga agli impianti di compostaggio (TMB) interessati;</li> <li>▪ l’opportunità di richiesta all’ARTA Abruzzo, di eventuali monitoraggi ambientali aggiuntivi per gli impianti di compostaggio (TMB) interessati;</li> <li>▪ la redazione di un “Rapporto consuntivo” dei dati da parte dei titolari/gestori degli impianti TMB interessati, delle attività e degli interventi attuati in relazione al presente provvedimento e finalizzati al superamento delle temporanee criticità ambientali illustrate nel presente provvedimento.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

ABRUZZO		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO - LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 15 settembre 2020, n. 85</b>  (B.U.R Abruzzo 18 settembre 2020, n. 142 speciale)	<i>Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.</i>	<b>Trasporto pubblico: nuove linee guida</b> L'ordinanza approva le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" che <b>sostituiscono integralmente quelle di cui all'allegato n.1 dell'ordinanza n.84 del 14 settembre 2020</b>
<b>Sintesi</b> Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico		
<b>Azione</b> -		

ABRUZZO		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 - TRASPORTO PUBBLICO - LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 14 settembre 2020, n. 84</b>  (B.U.R Abruzzo 16 settembre 2020, n. 137 speciale)	<i>Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.</i>	<b>Trasporto pubblico: linee guida</b> L'ordinanza approva le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico" che sostituiscono integralmente quelle di cui alla Sezione 15 - Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica – di cui all'ordinanza n.74 del 14 giugno 2020.  <b>N. B. Le linee guida sono state integralmente sostituite dall'Ordinanza 15 settembre 2020, n. 85</b>
<b>Sintesi</b> Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico		
<b>Azione</b> -		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

BASILICATA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – PROROGHE MISURE PREVENTIVE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 7 settembre 2020, n. 33</b></p> <p>(B.U.R Basilicata 7 settembre 2020, n. 78 speciale)</p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga dell'efficacia di misure regionali e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dall'8 settembre al 7 ottobre 2020</p>	<p><b>Proroga dell'efficacia di misure preventive regionali e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.</b></p> <p><b>Misure a carattere generale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico</li> <li>- è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro</li> <li>- è fatto obbligatorio sull'intero territorio regionale usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto</li> </ul> <p><b>Proroghe</b></p> <p>Sono confermate e restano efficaci, fatto salvo quanto espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall'ordinanza 14 agosto 2020, n.32</p> <p><b>Trasporto pubblico locale</b></p> <p>Dall'8 settembre devono essere garantiti tutti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio in particolare dovrà essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.</p> <p>Le disposizioni della presente ordinanza si applicano <b>dall'8 settembre 2020 al 7 ottobre 2020.</b></p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Proroga dell'efficacia di misure regionali e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

BOLZANO – PROVINCIA AUTONOMA		
AMBIENTE –SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - CRITERI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib.G.P. Bolzano 7 luglio 2020, n. 491</b></p> <p>(B.U.R Trentino-Alto Adige 10 settembre 2020, )</p>	<p><i>Criteria per il calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.</i></p>	<p><b>Criteria per il calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.</b></p> <p>Con la Delib.G.P. Bolzano 7 luglio 2020, n. 491 sono stati definiti i criteri per il calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>Nell'<b>allegato A</b> si specifica che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è costituita dalla somma di due quote, una per il servizio di fognatura e l'altra per quello di depurazione: presupposto per la sua applicazione è l'allacciamento alla rete fognaria.</p> <p>La tariffa va corrisposta anche dai titolari degli scarichi per i quali il sindaco/la sindaca abbia notificato l'obbligo di eseguire l'allacciamento alla rete fognaria, se essi non vi hanno provveduto entro il termine stabilito.</p> <p>La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione, degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dai gestori e comprende anche il diritto/canone di allacciamento, fatta eccezione per il contributo di urbanizzazione di cui al vigente regolamento comunale.</p> <p>Nel caso di impianti di depurazione di interesse sovracomunale, anche i Comuni non ancora allacciati devono partecipare alla copertura delle spese fisse di gestione.</p> <p>La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la rete fognaria sia sprovvista di idonei impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.</p> <p>La delibera contiene il calcolo della tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per le acque domestiche con i relativi coefficienti, e quello per il servizio di estrazione e smaltimento dei fanghi dei sistemi individuali di smaltimento (fosse settiche)</li> <li>▪ per le acque reflue industriali, con i relativi coefficienti e l'indicazione delle tempistiche per la presentazione della denuncia.</li> </ul> <p>L'allegato B contiene, invece, il calcolo della tariffa per il trattamento di acque reflue, fanghi e simili presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che costituisce il corrispettivo del servizio di trattamento di acque reflue, fanghi e simili per conto terzi presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.</p> <p>Solo gli impianti di depurazione di acque reflue urbane autorizzati possono accettare, nei limiti della loro capacità residua di trattamento, i seguenti rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dalla provincia di Bolzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acque reflue industriali che rispettano i valori limite fissati per lo scarico in rete fognaria;</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ materiali derivanti dal trattamento di acque reflue domestiche;</li><li>▪ materiali derivanti dalla manutenzione di reti fognarie;</li><li>▪ materiali derivanti dal trattamento di acque reflue urbane, destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti;</li><li>▪ materiali derivanti dal trattamento di acque reflue industriali biodegradabili, destinati a subire un'ulteriore fase di trattamento prima di essere riutilizzati o smaltiti.</li></ul> <p>La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura dei costi di gestione e degli ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti direttamente dai gestori degli impianti di depurazione.</p> <p>La tariffa viene determinata dal gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione, per il proprio ambito territoriale, entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo ed è applicata dal gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.</p> <p>Qualora non sia ancora stato istituito il servizio integrato di fognatura e depurazione e nel caso di impianti di depurazione di competenza comunale non trasferiti al servizio, la determinazione della tariffa spetta all'ente titolare del servizio.</p> <p>La quota tariffaria è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, secondo i criteri e le modalità ivi specificatamente indicati.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Criteri per il calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.</p> <p>I due allegati contengono le modalità di calcolo della tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per le acque domestiche con i relativi coefficienti, e quello per il servizio di estrazione e smaltimento dei fanghi dei sistemi individuali di smaltimento (fosse settiche)</li><li>- per le acque reflue industriali, con i relativi coefficienti e l'indicazione delle tempistiche per la presentazione della denuncia;</li><li>- per il trattamento di acque reflue, fanghi e simili presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che costituisce il corrispettivo del servizio di trattamento di acque reflue, fanghi e simili per conto terzi presso impianti di depurazione di acque reflue urbane.</li></ul>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

BOLZANO – PROVINCIA AUTONOMA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – NUOVE REGOLE PER LA FASE 2		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib. G.P. Bolzano 29 settembre 2020, n. 730</b></p> <p>(BUR Trentino Alto Adige 1 ottobre 2020, n.40)</p>	<p><i>Modifica dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.</i></p>	<p>L'allegato A "<b>Regole e misure</b>" della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 attualmente in vigore viene nuovamente modificato.</p> <p>In particolare, sono aggiornate le seguenti misure:</p> <p>II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività menzionate</p> <p>È aggiunto al paragrafo "II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate" dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, il seguente comma 6:</p> <p>"Al fine di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica, nei casi in cui vi sia una violazione delle misure di sicurezza di cui al capo I, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può impedire con efficacia immediata l'accesso all'edificio scolastico o allontanare le alunne e gli alunni dall'edificio scolastico."</p> <p>II.B Misure specifiche per gli esercizi ricettivi</p> <p>II.J Misure specifiche per piscine all'aperto, piscine coperte e laghi balneabili</p> <p>II.L Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni</p> <p>III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>La delibera approva l'allegato A, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 stabilendo le nuove regole per la Fase 2 dell'emergenza Covid 19</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

BOLZANO – PROVINCIA AUTONOMA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – NUOVE REGOLE PER LA FASE 2		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib.G.P. Bolzano 8 settembre 2020, n. 679</b></p>	<p><i>Modifica dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.</i></p>	<p>L'allegato A "Regole e misure" sostituisce l'allegato A della Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 attualmente in vigore.</p> <p>Il nuovo allegato A stabilisce le <b>regole della fase 2</b> e include:</p> <p>I. Misure generali</p> <p>II.B Misure specifiche per gli esercizi ricettivi</p> <p>II.D Misure specifiche per le attività di ristorazione</p> <p>II.O Misure specifiche per sale giochi e discoteche</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
<b>Sintesi</b>		
La delibera approva l'allegato A, che sostituisce interamente l'attuale allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4 stabilendo le nuove regole per la Fase 2 dell'emergenza Covid 19.		
<b>Azione</b>		
-		

<b>CALABRIA</b>		
<b>AMBIENTE – PIANO ENERGETICO REGIONALE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<p><b>Delib. G.R. Calabria 7 agosto 2020, n. 218</b></p> <p>(BUR Calabria 21 agosto 2020, n. 83)</p>	<p><i>Aggiornamento Piano energetico regionale (PEAR). Avvio attività e costituzione del tavolo tecnico regionale.</i></p>	<p><b>Piano energetico regionale (PEAR)</b></p> <p>La Regione Calabria ha disposto l'avvio delle attività e la costituzione del tavolo tecnico regionale per l'aggiornamento del <b>Piano energetico ambientale regionale</b>.</p> <p>Responsabile per le attività di aggiornamento del PEAR sarà il Dipartimento Sviluppo economico- Attività produttive ed in particolare il "Settore Politiche energetiche" responsabile delle attività di pianificazione e programmazione in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica.</p> <p>Il Tavolo Tecnico dovrà predisporre le "Linee Guida per l'aggiornamento del Piano Energetico della Regione Calabria", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, quale documento che detta le linee di sviluppo fondamentali della futura politica energetica regionale e fornisce gli indirizzi strategici essenziali per l'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<b>Sintesi</b>		
Aggiornamento Piano energetico regionale (PEAR). Avvio attività e costituzione del tavolo tecnico regionale		
<b>Azione</b>		
-		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

CALABRIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – USO MASCHERINA – MISURE PREVENTIVE PER RIAPERTURA ATTIVITÀ		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 25 settembre 2020, n. 68</b></p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 25 settembre al 7 ottobre 2020</p>	<p><b>Fino al 7 ottobre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è disposto l'<b>obbligo</b>, su tutto il territorio regionale, di <b>indossare correttamente la mascherina</b> o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, <b>anche in tutti i luoghi all'aperto, per tutto l'arco della giornata</b>, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti.</li> <li>▪ è disposto, a modifica di quanto previsto in allegato A all'Ordinanza n. 55/2020 come integrato dall'Ordinanza n. 58/2020, <b>per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico</b>, l'obbligo di <b>rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti</b>, impedendo l'accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente per gli adempimenti consequenziali.</li> </ul>
<p><b>Sintesi</b> Disposizioni inerenti l'uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

CALABRIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE DI PREVENZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 8 settembre 2020, n. 65</b></p>	<p><i>Disposizioni attuative del D.P.C.M. 7 settembre 2020 nel territorio regionale. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 8 settembre a 7 ottobre 2020</p>	<p><b>Proroga misure di prevenzione</b></p> <p>La nuova ordinanza conferma tutte le misure vigenti antiCovid fino alla data del 7 ottobre. Le misure dell'ordinanza n. 59/2020 quindi sono state prorogate. Restano chiusi discoteche e sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti assimilabili che possono determinare situazioni di assembramento non controllabili. Rimane inoltre l'obbligo dell'utilizzo della mascherina e di altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie in tutti i luoghi chiusi e all'aperto accessibili al pubblico. Resta il divieto di assembramento e il rispetto delle misure igieniche di prevenzione. Sono confermate inoltre le limitazioni per chi transita da fuori Regione, con attenzione a chi rientra da Croazia, Grecia, Malta, Spagna.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p><b>Scuole</b></p> <p>Test sierologici per il personale scolastico, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. In particolare, lo screening su base volontaria, si rivolge a tutto il personale scolastico. Interessate le scuole pubbliche, statali e non statali, paritarie e private.</p> <p>Il personale scolastico dovrà quindi contattare telefonicamente il proprio medico per programmare l'esecuzione del test.</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>La nuova ordinanza conferma tutte le misure vigenti anti-Covid fino alla data del 7 ottobre</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

<b>CAMPANIA</b>		
<b>AMBIENTE – PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<p><b>Decreto 18 settembre 2020, n. 353</b></p> <p>(BUR Campania 23 settembre 2020, n. 180)</p>	<p><i>PEAR Campania - art.17 – adempimenti</i></p>	<p><b>PEAR Campania</b></p> <p>Il documento ha la finalità di definire gli orientamenti generali del PEAR, presentando un quadro di obiettivi, strategie ed azioni, concentrandosi in particolare sui settori dalla PA, dell'edilizia residenziale, delle fonti rinnovabili e delle reti di trasmissione elettrica.</p> <p>Nel documento – coerente con le indicazioni della sen del 2017 – si fa anche cenno ad alcune misure previste a breve termine a sostegno dell'efficienza energetica nel settore delle PMI.</p> <p>Nello specifico, il PEAR affronta i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ inizialmente si affronta il quadro delle politiche e delle normative in tema di energia e l'analisi del sistema energetico, ambientale e socio-economico della regione Campania (la pianificazione energetica dalle normative europee a quelle nazionali; l'analisi socio-economica della regione: il quadro macroeconomico generale; elementi del bilancio energetico regionale);</li> <li>▪ quindi, gli specifici interventi nella P.A., con particolare accento all'innovazione tecnologica e al settore energetico-ambientale per la pubblica amministrazione, cui si affiancano non solo altri interventi nel settore energetico-ambientale per la pubblica amministrazione, ma anche interventi di disseminazione, coinvolgimento, informazione, formazione per EE.LL. , diffusione, partenariati, progetti per cittadini);</li> <li>▪ interventi nel settore residenziale (valutazione del potenziale risparmio energetico e di sfruttamento delle fonti rinnovabili);</li> <li>▪ l'analisi del patrimonio energetico e della gestione del lascito produttivo degli</li> </ul>



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>insediamenti realizzati ad oggi, divisi per fonte rinnovabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le infrastrutture per il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia (reti di trasmissione e sub-trasmissione dell'energia elettrica; reti di distribuzione; cold ironing ed elettrificazione delle banchine portuali; sistemi di accumulo elettrico e termico per facilitare l'autoconsumo e la diffusione delle fer; interventi proposti);</li> <li>▪ la sintesi degli obiettivi e delle azioni del piano;</li> <li>▪ 7 appendici, relative all'analisi consumi, agli edifici, alle cartografie agroenergie, alle tecnologie per le bioenergie, alle imprese, alla bioeconomia e ai trasporti.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Il documento ha la finalità di definire gli orientamenti generali del PEAR, presentando un quadro di obiettivi, strategie ed azioni, concentrandosi in particolare sui settori dalla PA, dell'edilizia residenziale, delle fonti rinnovabili e delle reti di trasmissione elettrica.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

### CAMPANIA

#### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI SICUREZZA – PROROGA MISURE DI PREVENZIONE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 29 settembre 2020, n. 75</b></p> <p>(BUR 29 settembre 2020, n. 187)</p> <p>Rettifica 29 settembre 2020, n. 34 - Chiarimento ed integrazione n. 34 del 29 settembre 2020 all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020.</p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Aggiornamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 29 settembre al 7 ottobre 2020</p>	<p><b>Fino al 7 ottobre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'esercizio e la fruizione delle attività connesse a <b>Cinema, Teatri e Spettacoli dal vivo, Ristorazione e Bar, Wedding e Cerimonie</b>, sono subordinati alla stretta osservanza dei protocolli allegati</li> <li>▪ resta sospesa l'attività di <b>sagre e fiere</b> e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;</li> <li>▪ per quanto riguarda gli esercizi commerciali (<b>bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati</b>) <b>dalle ore 22 è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche</b>, di qualsiasi gradazione. È vietato anche tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire queste misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22;</li> <li>▪ <b>dalle ore 22,00 alle 6, divieto di consumo di bevande alcoliche</b>, di qualsiasi gradazione, nelle <b>aree pubbliche</b> ed aperte al pubblico, comprese le ville ed i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici.</li> <li>▪ è <b>vietato salire a bordo dei mezzi di trasporto ai passeggeri che non indossino la</b></li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p><b>mascherina.</b> Eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono, in ogni caso, essere sanzionati in conformità a quanto previsto ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, deve essere disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.</p> <p><b>Dal 1° ottobre 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lo svolgimento di <b>feste e di ricevimenti</b> è consentito esclusivamente nel rispetto del <b>limite massimo di n. 20 partecipanti</b> per ciascun evento</li> </ul> <p><b>Sono prorogate fino al 7 ottobre 2020</b> le disposizioni di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ all'Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020</li> <li>▪ all'Ordinanza n. 73 del 25 settembre 2020</li> <li>▪ all'ordinanza n. 74 del 27 settembre 2020</li> </ul>
<p><b>Sintesi</b> Aggiornamento protocolli di sicurezza ed altre misure urgenti di contenimento della diffusione del virus</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

### CAMPANIA

#### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – ARRIVI DALL'ESTERO – OBBLIGO TEST MOLECOLARE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 27 settembre 2020, n. 74</b></p> <p>(B.U.R Campania 27 settembre 2020, n. 184)</p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. -Misure urgenti in tema di rientri dai paesi individuati con Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 21 settembre 2020.</i></p>	<p><b>Dal 27 settembre al 7 ottobre 2020</b> tutti i <b>soggetti in arrivo presso l'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino</b> provenienti dai Paesi indicati nelle Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020, o che ivi abbiano soggiornato o siano transitati nei quattordici giorni precedenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoporsi a <b>test molecolare</b> o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile;</li> <li>- in caso di impossibilità di effettuare il test, devono segnalarsi in ogni caso presso i presidi allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto;</li> <li>- devono comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;</li> <li>- devono restare in isolamento fiduciario presso l'abitazione o dimora dichiarata fino alla comunicazione dell'esito del tampone.</li> </ul>
<p><b>Sintesi</b></p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Misure urgenti in tema di rientri dai paesi individuati con Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 21 settembre 2020
<b>Azione</b>
-

<b>CAMPANIA</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<p><b>Ordinanza 24 settembre 2020, n. 72</b></p> <p>(B.U.R Campania 24 settembre 2020, n. 181)</p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio.</i></p>	<p><b>Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative</b></p> <p>Sono ulteriormente <b>confermate</b> le disposizioni di cui all'<b>Ordinanza regionale n.66 dell'8 agosto 2020</b>, concernenti l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi C°;</p> <p>È disposto l'<b>obbligo</b>, su tutto il territorio regionale, di <b>indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto</b>, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto). L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;</p> <p>È fatto <b>obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all'aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;</b></p> <p>Si richiamano tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da <b>"contatto stretto"</b>, vi è l'<b>obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo</b> o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità.</p>
<b>Sintesi</b>		
Proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative		
<b>Azione</b>		
-		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

CAMPANIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE DI PREVENZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 9 settembre 2020, n. 71</b></p> <p>(B.U.R Campania 9 settembre 2020, n. 174 speciale)</p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di prevenzione e gestione del rischio di contagio.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 9 settembre al 24 settembre 2020</p>	<p><b>Proroga misure di prevenzione in vigore</b></p> <p><b>Dal 9 settembre 2020 al 24 settembre 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono confermate le disposizioni di cui all'<b>Ordinanza n.66 dell'8 agosto 2020</b>, concernenti l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico</li> <li>- sono confermate le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dall'Ordinanza n.66 dell'8 agosto 2020, per quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020</b>, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020;</li> <li>- <b>Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020</b>;</li> <li>- <b>Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020</b>;</li> </ul> </li> </ul> <p>L'esercizio delle attività di <b>trasporto pubblico locale</b>, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020:</p> <p>L'efficacia dell'<b>Ordinanza regionale n.69 del 31 agosto 2020</b> (con cui è stato disposto l'obbligo di test sierologico per i rientri dall'estero e dalla Sardegna) è <b>prorogata fino al 17 settembre 2020</b>.</p>
<b>Sintesi</b>	Conferma ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative e di ulteriori misure in tema di prevenzione e gestione del rischio di contagio	
<b>Azione</b>	-	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

EMILIA ROMAGNA		
AMBIENTE – EMERGENZA COVID-19 - AUTORIZZAZIONI AIA E AUA - DIFFERIMENTO ADEMPIMENTI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Determinazione 24 agosto 2020, n. 14347</b></p> <p>(BUR Emilia Romagna 2 settembre 2020, n. 304)</p>	<p><i>Differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA, data di riferimento</i></p>	<p><b>Differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA</b></p> <p>Con la determinazione n. 14347/2020 il responsabile del servizio Valutazione Impatto Ambientale e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia-Romagna ha stabilito il differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA.</p> <p>La data a cui fare riferimento per la decorrenza dei termini temporali massimi per la realizzazione degli adempimenti spettanti alle aziende in merito alle autorizzazioni AIA ed AUA a seguito dello stato di emergenza decretato dal Consiglio dei Ministri per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e indicati dalla DGR n. 211 del 16/3/2020 è il 31/7/2020.</p> <p>Per casi specifici sono state previsti i termini massimi per la realizzazione dei relativi adempimenti:</p> <p>a) nel caso di campionamenti (autocontrolli), la scadenza risulta essere fissata al 29/9/2020;</p> <p>b) nel caso di attivazione di impianti, la scadenza risulta essere fissata al 28/10/2020;</p> <p>c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione di dati e redazioni di Piani (vedi PUA), la scadenza fissata a 30 giorni è aumentata a 60 giorni per tenere conto della maggiore difficoltà operativa nel mese di agosto, pertanto la nuova scadenza risulta essere fissata al 29/9/2020.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Differimento termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

EMILIA ROMAGNA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – CANTIERE - AGGIORNAMENTO ELENCO PREZZI PER MISURE SICUREZZA ANTI COVID		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 9 settembre 2020, n.25</b></p>	<p><i>Misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione post sisma: aggiornamento</i></p>	<p><b>Costi per le misure per la sicurezza anti Covid-19 nei cantieri della ricostruzione</b></p> <p>I maggiori oneri e costi per la sicurezza, necessari alla pratica attuazione del "Protocollo</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p>(BUR Emilia Romagna 9 settembre 2020, n. 312, P.II)</p>	<p><i>dell'elenco prezzi di riferimento e riconoscimento dei maggiori costi</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> imprese edili, cantieri per la ricostruzione post-sisma</p>	<p>condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, nei cantieri della ricostruzione pubblica e privata, per gli interventi in progettazione o in corso di esecuzione, possono trovare riscontro facendo riferimento all'allegato A) <b>“Elenco prezzi delle misure per la sicurezza anti Covid-19 per l’attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”</b>, integrativo del vigente elenco prezzi regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2020 n. 1009.</p> <p>Possono essere riconosciuti i maggiori costi documentati derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, oltre alle spese tecniche conseguenti.</p> <p>Le disposizioni sono <b>applicabili a tutti i cantieri in essere nel corso dell’emergenza Covid-19</b>, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quelli che saranno consegnati sempre durante la fase emergenziale Covid-19 o comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venir meno durante l’esecuzione dei lavori.</p> <p>L’Ordinanza dispone l’opportunità di applicare le disposizioni della Delib. G.R. 03/08/2020, n. 1009 anche nell’ambito degli interventi per la ricostruzione post-sisma, prevedendo quindi la possibilità di riconoscere da parte del Commissario, a valersi sul contributo assegnato per il ripristino o per la ricostruzione dell’immobile danneggiato, i maggiori costi dovuti al rispetto delle intervenute disposizioni di sicurezza anti COVID-19.</p> <p>In particolare, il provvedimento fornisce indicazioni generali circa le misure applicabili, i criteri di ammissibilità e l’estensione temporale dell’intervento.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p>		
<p>L’ordinanza prevede il riconoscimento dei maggiori oneri per la sicurezza per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 anche nei cantieri per la ricostruzione post-sisma.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

FRIULI VENEZIA GIULIA		
AMBIENTE – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - CONTROLLI ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO – DIFFERIMENTO TERMINI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p style="color: #0070C0;"><b>Decreto del Dirigente (reg.) 28 agosto 2020, n. 3424</b></p> <p>(BUR Friuli Venezia Giulia 16 settembre 2020, n. 38)</p>	<p><i>Proroga del termine relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ricomprese nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del DLgs. 152/2006.</i></p>	<p><b>Termini per effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo</b></p> <p>Sono <b>differiti al 30 giugno 2021</b> i termini per effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006, stabiliti nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, ed aventi una scadenza ricompresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021. I controlli dovranno essere eseguiti in coerenza con le Linee guida all'uso approvate.</p> <p>L'ambito di applicazione del presente decreto concerne gli <b>impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006.</b></p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Proroga del termine relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ricomprese nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del DLgs. 152/2006</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

FRIULI VENEZIA GIULIA		
AMBIENTE – RIFIUTI IN PLASTICA – CONTRIBUTI A COMUNO ED ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p style="color: #0070C0;"><b>Decreto Pres. Giunta Reg. 26 agosto 2020, n. 0111/Pres.</b></p> <p>(BUR Friuli Venezia Giulia 9 settembre 2020, n. 37)</p>	<p><i>Regolamento concernente la concessione di contributi a Comuni ed Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> Comuni ed Enti pubblici situati sul territorio regionale che intendano realizzare progetti di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso o in plastica oxo-degradabile.</p>	<p><b>Riduzione della produzione dei rifiuti in plastica</b></p> <p>La Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il regolamento concernente la concessione di contributi a Comuni ed Enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti.</p> <p>Il regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi, oltre alle modalità di rendicontazione della spesa e i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.</p> <p>I progetti devono prevedere la realizzazione cumulativa di iniziative di informazione e sensibilizzazione, sui comportamenti da adottare per la riduzione dell'utilizzo dei prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, e di iniziative di promozione di comportamenti virtuosi e buone pratiche, da realizzarsi attraverso:</p> <p>a) l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua per uffici;</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>b) la distribuzione di borracce o prodotti similari;  c) l'acquisto e l'installazione di case dell'acqua.  IL regolamento stabilisce altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità burocratiche per la presentazione delle domande di contributo,</li> <li>- l'istruttoria delle domande di contributo;</li> <li>- le spese ammissibili a contributo;</li> <li>- l'importo del contributo, che varia in funzione del numero di abitanti del Comune richiedente, sia in termini assoluti che percentuali;</li> <li>- le modalità di concessione ed erogazione del contributo;</li> <li>- la cumulabilità con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa.</li> <li>- la rendicontazione del contributo;</li> <li>- i controlli.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b>  Il regolamento stabilisce le modalità attraverso le quali i Comuni possono chiedere l'erogazione dei contributi per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti.</p>		
<p><b>Azione</b>  -</p>		

### FRIULI VENEZIA GIULIA

#### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE DI PREVENZIONE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 30 settembre 2020, n. 30/PC</b></p>	<p><i>Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.</i></p>	<p><b>Proroga misure di prevenzione</b>  L'efficacia delle misure preventive disposte con <b>ordinanza n. 22/PC dd. 31 luglio 2020</b> sono <b>prorogate al 15 ottobre 2020</b>, fermo restando quanto disposto con le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto, del 16 agosto 2020 e del 21 settembre 2020.</p> <p><b>Manifestazioni sportive</b>  Nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico <b>all'aperto</b> la capienza massima di pubblico ammessa non deve superare il limite di <b>1000 spettatori</b>; nelle manifestazioni sportive di carattere non professionistico <b>al chiuso</b> la capienza massima di persone presenti viene invece fissata in <b>1000 unità complessive</b> (spettatori, atleti, addetti, ecc)  La presenza di pubblico superiore a 200 unità all'interno di impianti sportivi al chiuso è consentita solo qualora risulti possibile assegnare posti ai singoli spettatori e nel rispetto</p>



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		delle misure previste dai protocolli di sicurezza adottati dalle società sportive. <b>Cinema e altri luoghi di spettacolo</b> Il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo, all'aperto e al chiuso, è determinato in relazione alla capacità della struttura e comunque non deve superare il limite massimo di 1000 unità complessive.
<b>Sintesi</b> L'efficacia delle misure preventive disposte con <b>ordinanza n. 22/PC dd. 31 luglio 2020</b> sono <b>prorogate al 15 ottobre 2020</b> , fermo restando quanto disposto con le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto, del 16 agosto 2020 e del 21 settembre 2020.		
<b>Azione</b> -		

<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Ordinanza 9 settembre 2020, n. 28/PC</b>	<i>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.</i>	<b>Misure in materia di trasporto pubblico locale</b> <b>Dal 9 settembre 2020</b> si applicano, sul territorio regionale, le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 e le relative linee guida di cui agli allegati A e B recanti rispettivamente "Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di <b>trasporto pubblico</b> )", e "Allegato16 (Linee guida per il <b>trasporto scolastico dedicato</b> )".
<b>Sintesi</b> Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico		
<b>Azione</b> -		

<b>LAZIO</b>		
<b>AMBIENTE – PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Delib. 5 agosto 2020, n. 4</b>  (BUR Lazio 22 settembre 2020, n. 116 (S.O. 1))	<i>Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio</i>	<b>Piano regionale di gestione dei rifiuti</b> La delibera approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio costituito dai seguenti elaborati descrittivi e cartografici: - Sezione rifiuti urbani - Sezione rifiuti speciali - Sezione centri di localizzazione - Rapporto ambientale e relativi allegati

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		- Dichiarazione di sintesi
<b>Sintesi</b>		
Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio		
<b>Azione</b>		
-		

<b>LAZIO</b>		
<b>AMBIENTE – VALUTAZIONE QUALITÀ ARIA ANNO 2019</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<p><b>Determinazione 31 luglio 2020, n. G09183</b></p> <p>(BUR Lazio 27 agosto 2020, n. 105 (S.O. 2))</p>	<p><i>Preso d'atto del documento tecnico "Valutazione qualità dell'aria della Regione Lazio anno 2019"</i></p>	<p><b>Valutazione qualità dell'aria della Regione Lazio anno 2019</b></p> <p>La Regione Lazio ha preso atto del documento tecnico "Valutazione qualità dell'aria della Regione Lazio anno 2019", e lo ha pubblicato sul BUR.</p> <p>Il documento prende le mosse dal fatto che in seguito all'emanazione della direttiva 2008/50/CE il punto di riferimento logico della normativa sull'inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'aria è cambiato profondamente: l'ottica non è più quella puntuale, ma quella spaziale: il riferimento è il territorio e, di fatto, ciò che si deve conoscere è la distribuzione nello spazio e nel tempo della concentrazione degli inquinanti (SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO, Benzene, PM10, PM2.5, O<sub>3</sub>, metalli, IPA).</p> <p>Nella norma vengono indicati gli strumenti necessari per il controllo e la gestione della quantità nell'aria: la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria; le misure indicative; i metodi di stima oggettiva; le simulazioni modellistiche.</p> <p>La Regione Lazio ha effettuato una valutazione della qualità dell'aria nel proprio territorio, utilizzando il supporto della modellistica unito ai dati di monitoraggio dell'anno precedente, e sulla base dei risultati aggiornerà, se e ove necessario, la pianificazione delle azioni di tutela della qualità dell'aria nelle zone che superano i parametri normativi.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<b>Sintesi</b>		
Valutazione qualità dell'aria della Regione Lazio anno 2019		
<b>Azione</b>		
-		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LAZIO		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – VOLI "COVID TESTED"		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 11 settembre 2020, n. Z00058</b></p> <p>(BUR Lazio 11 settembre 2020, n. 112)</p>	<p><i>Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sulla tratta Roma Fiumicino – Milano Linate.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 16 settembre 2020 al 16 ottobre 2020</p>	<p><b>Volì "Covid-Tested" sulla tratta Roma Fiumicino- Milano Linate</b></p> <p><b>Dal 16 settembre 2020 e fino al 16 ottobre 2020</b>, in via sperimentale, i vettori aerei individuano fino a due <b>volì</b> operativi al giorno definiti "<b>Covid-Tested</b>" <b>sulla tratta Roma Fiumicino- Milano Linate</b>, ove trasportare solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti l'imbarco; i bambini ricompresi nella fascia 0-6 anni sono esentati, salva l'esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigenico rapido.</p> <p>I passeggeri che intendono partire da Fiumicino sui predetti volì possono effettuare il test antigenico rapido, con un tampone rino/orofaringeo, presso una delle seguenti strutture gestite dalle Autorità Sanitarie della Regione Lazio e dagli Uffici di Sanità Aerea USMAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drive-in attivo al parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci", nelle 72 ore precedenti l'imbarco;</li> <li>- presidio sanitario situato all'interno del Terminal 3 dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" al livello "Arrivi", il giorno stesso della partenza.</li> </ul> <p>In alternativa alle modalità di cui al punto precedente, è possibile presentare al personale dell'USMF deputato ai controlli una certificazione attestante il risultato negativo di test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti presso altre strutture sanitarie del territorio nazionale; non sarà consentito l'accesso a bordo dei passeggeri in possesso di sola certificazione di test sierologico.</p> <p>Nel caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I passeggeri già prenotati sui volì "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test preventivi richiesti per l'imbarco o esentati in ragione di presentazione di certificato medico relativo alle condizioni di salute, potranno essere trasferiti gratuitamente dal vettore su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Roma Fiumicino-Milano Linate.</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sulla tratta Roma Fiumicino – Milano Linate</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<b>Azione</b> -
--------------------

LAZIO		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 - RIPRESA ATTIVITÀ – SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI – MISURE DI SICUREZZA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p style="color: #000080; margin: 0;"><b>Ordinanza 31 agosto 2020, n. 200057</b></p> <p style="font-size: small; margin: 0;">(B.U.R. Lazio 31 agosto 2020, n. 106)</p>	<p style="font-size: small; margin: 0;"><i>Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Individuazione di professionalità sanitarie per l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio.</i></p> <p style="margin: 0;"><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> ASL Regione Lazio</p> <p style="margin: 0;"><b>Entrata in vigore:</b> 31 agosto 2020</p>	<p><b>Professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie nelle scuole</b></p> <p style="font-size: small; margin: 0;">L'Ordinanza dispone l'attivazione immediata, da parte delle ASL, delle procedure per la ricerca di professionalità sanitarie (medici, infermieri, assistenti sanitari) da dedicare alle attività di prevenzione e controllo dell'infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi del Lazio, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell'ISS. Tali professionalità potranno essere acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e anche attraverso il previo utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali già in corso di espletamento. In caso di nuove procedure, le stesse dovranno essere aperte anche a laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all'ordine non in possesso della specializzazione secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente. L'elenco dei candidati, sulla scorta del fabbisogno rilevato, dovrà essere disponibile entro il 30.09.2020.</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Alla Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria compete la definizione del modello organizzativo per l'attuazione degli interventi, le linee guida operative e la definizione dei criteri per stabilire il numero di professionisti sanitari da impiegare presso ciascuna ASL.</p> <p style="margin: 0;">A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p style="font-size: small; margin: 0;">L'ordinanza dispone l'attivazione delle procedure per la ricerca di professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste per l'avvio in sicurezza delle attività scolastiche.</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p style="font-size: small; margin: 0;">La direzione regionale competente dovrà indirizzare alle ASL le procedure tecniche più idonee</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LAZIO		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – SCUOLE – GESTIONE CASI E FOCOLAI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib.G.R. 2 settembre 2020, n. 596</b></p> <p>(B.U. Lazio 8 settembre 2020, n. 110)</p>	<p><i>Recepimento del Rapporto n. 58/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, recante: "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> scuole e servizi educativi dell'infanzia</p>	<p><b>Gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia</b></p> <p>La Delibera recepisce in allegato 1 il Rapporto n. 58/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, recante: "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", e, per l'effetto, a modifica e integrazione della D.G.R. n. 472 del 21 luglio 2020 sostituisce il riferimento a "bambini e studenti disabili" con quanto previsto al punto 1.2 del citato Rapporto. Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia di dare la più ampia diffusione del Rapporto ISS n. 58/2020.</p> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Recepimento del Rapporto n. 58/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, recante: "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

LIGURIA		
AMBIENTE - EMERGENZA COVID-19 – PROTOCOLLO RILEVAZIONE COVID-19 NEI REFLUI CIVILI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Decreto del Dirigente 11 settembre 2020, n. 5243</b></p> <p>(BUR Liguria 30 settembre 2020, n. 40)</p>	<p><i>Adesione Progetto ISS "Sorveglianza di SARS - Cov- 2 in reflui urbani"</i></p>	<p><b>Progetto ISS "Sorveglianza di SARS - Cov- 2 in reflui urbani"</b></p> <p>La guida è stata realizzata a supporto della Rete nazionale di Sorveglianza ambientale per definire un protocollo comune di rilevazione del SARS-CoV-2 nei reflui civili come strumento predittivo della prevalenza di COVID-19 nella popolazione; essa non intende prescrivere un metodo unico e universale ma vuole suggerire un approccio metodologico di riferimento, che si è già dimostrato in grado di rilevare SARS-CoV-2 in acque reflue: l'obiettivo è quello di applicare criteri di analisi comuni nell'ambito del progetto SARI, al fine di ottenere risultati confrontabili e quindi univocamente interpretabili.</p> <p>La guida si concentra dapprima sulla strumentazione da utilizzare, sulla necessaria concentrazione dei campioni prelevati e sulle modalità tecniche di prelievo.</p> <p>La seconda parte è dedicata ai metodi di campionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura e frequenza di prelievo;</li> <li>- conservazione dei campioni;</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>- trasporto dei campioni. Quindi vengono affrontate le modalità di estrazione degli acidi nucleici e quelle relative alla rilevazione di SARS-CoV-2.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<b>Sintesi</b> Sorveglianza di SARS - Cov- 2 in reflui urbani		
<b>Azione</b> -		

<b>LIGURIA</b>		
<b>AMBIENTE – EMERGENZA COVID-19- SMALTIMANTO RIFIUTI DOMESTICI – PROROGA MISURE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<a href="#">Ordinanza 11 settembre 2020, n. 58</a>	<i>Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per covid-19, in isolamento o quarantena obbligatoria. Reiterazione delle misure di cui all'ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020</i>	<b>Smaltimento di rifiuti domestici</b> Le misure previste dall'ordinanza n. 8/2020 per lo Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per covid-19, in isolamento o quarantena obbligatoria sono prorogate fino al <b>15 ottobre 2020</b> .
<b>Sintesi</b> Le misure previste dall'ordinanza n. 8/2020 per lo Smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per covid-19, in isolamento o quarantena obbligatoria sono prorogate fino al 15 ottobre 2020		
<b>Azione</b> -		

<b>LIGURIA</b>		
<b>AMBIENTE – REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI ECOCOMPATIBILI</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<a href="#">Decreto 30/07/2020, n. 4330</a>  (B.U.R. Liguria P. II 19/08/2020, n. 34)	<i>Approvazione Indirizzi regionali per regolamenti edilizi comunali in chiave ecocompatibile previsti dal Piano regionale di Prevenzione 2014-2018.</i>	<b>Regolamenti edilizi comunali ecocompatibili</b> La Regione Liguria ha approvato gli indirizzi regionali per regolamenti edilizi comunali in chiave ecocompatibile previsti dal Piano regionale di Prevenzione 2014-2018. Essi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli interventi, per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni, riqualificazioni energetiche di edifici privati e aree di trasformazione e per la gestione dei cantieri considerati in un'ottica di ciclo di vita;</li> <li>- specificano dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e che si vanno ad aggiungere</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere in oggetto.</p> <p>L'obiettivo finale è quello di supportare le Amministrazioni Comunali affinché adottino strumenti per disciplinare le trasformazioni del territorio secondo criteri di compatibilità ambientale, resilienza, sicurezza, eco-efficienza energetica, comfort abitativo e salute dei cittadini, efficienza dei servizi, incentivando il risparmio e l'uso razionale delle risorse primarie, la riduzione dei consumi energetici, l'utilizzo di energie rinnovabili e la salubrità degli ambienti interni, attraverso indicazioni prestazionali di grado o complessità superiori a quelle da attuare secondo i termini di legge.</p> <p>I contenuti del documento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la relazione tra le Linee guida, il Regolamento edilizio comunale e gli atti in campo urbanistico, ambientale e edilizio di competenza comunale</li> <li>- le disposizioni e le integrazioni per i regolamenti edilizi vigenti “SITO E CONTESTO” (analisi del sito; progettazione e gestione del verde: benessere e controllo del microclima; illuminazione artificiale e riduzione dell’inquinamento luminoso degli spazi aperti pubblici e privati; gestione e tutela delle acque; raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani);</li> <li>- le disposizioni e le integrazioni per i regolamenti edilizi vigenti “NUOVO” (orientamento degli edifici e disposizione degli ambienti interni; progettazione e gestione del verde; verde pensile e verticale; utilizzo di materiali bio-ecosostenibili; edifici in legno e in paglia; sistemi di illuminazione naturale dei locali; sistemi di aerazione dei locali; prestazioni energetiche dell’edificio; riduzione del rischio di inquinamento ambientale; gestione e tutela delle acque; raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani);</li> <li>- le disposizioni e le integrazioni per i regolamenti edilizi vigenti “ESISTENTE” (disposizione degli ambienti interni; progettazione e gestione del verde; utilizzo di materiali bio-ecosostenibili; sistemi di illuminazione dei locali; sistemi di aerazione dei locali; prestazioni energetiche dell’edificio; riduzione del rischio di inquinamento ambientale; gestione e tutela delle acque; edifici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;</li> <li>- i temi generali inerenti l’organizzazione del cantiere.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Il provvedimento approva gli indirizzi regionali ai regolamenti edilizi comunali in chiave ecocompatibile individuando criteri per una progettazione sostenibile.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LIGURIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE PIU' RESTRITTIVE PER LA SPEZIA – PROROGA MISURE DI PREVENZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 26 settembre 2020, n. 64</b>	<i>Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia e proroga misure sul territorio della Regione Liguria.</i>	Nell'intero territorio della <b>Provincia della Spezia</b> sono <b>prorogate fino al 4 ottobre 2020</b> le seguenti misure: a) obbligo dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; b) sono vietate le manifestazioni pubbliche e private; c) è vietata la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minor entità  È <b>prorogata fino 7 ottobre 2020</b> la validità dell' <b>Ordinanza della Regione Liguria n.57/2020</b>
<b>Sintesi</b> Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia e proroga misure sul territorio della Regione Liguria		
<b>Azione</b> -		

LIGURIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – MISURE PIU' RESTRITTIVE PER GENOVA E LA SPEZIA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 23 settembre 2020, n. 63</b>	<i>Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio del Comune di Genova e della provincia della Spezia.</i>	<b>Dal 23 settembre al 4 ottobre</b> nell'area del territorio del comune di <b>Genova</b> individuata da A.li.sa sono adottate misure di prevenzione più restrittive. Le misure più restrittive già adottate per il comune di <b>La Spezia</b> con ordinanza 11 settembre 2020, n. 59, sono <b>prorogate fino al 27 settembre 2020</b>
<b>Sintesi</b> Adozione di ulteriori misure preventive relative al territorio del Comune di Genova e della provincia della Spezia		
<b>Azione</b> -		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LIGURIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – MISURE RESTRITTIVE PER LA SPEZIA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 11 settembre 2020, n. 59</b></p>	<p><i>Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia.</i></p> <p><b>Ordinanza 12 settembre 2020, n.60</b>  <i>Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia.</i>  <b>Modifiche non sostanziali Ordinanza n. 59/2020.</b></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 12 settembre al 23 settembre 2020</p>	<p><b>Misure restrittive per La Spezia</b></p> <p>L'ordinanza della Regione Liguria sullo spezzino rende <b>obbligatorio l'uso delle mascherine a qualsiasi ora del giorno</b> anche all'aperto negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, negli spazi pubblici come piazze, slarghi, vie e lungomari "ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea".</p> <p>Vengono <b>vietate manifestazioni pubbliche e private, salvo quelle inerenti la propaganda elettorale</b> e le competizioni elettorali consentite solo in forma statica e con il rispetto delle distanze sociali.</p> <p><b>Si vieta la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità.</b></p> <p>Nel solo comune di Spezia si <b>chiudono dalle 24 alle 5 del mattino i locali aperti al pubblico.</b></p> <p>Si prevede siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi in luoghi chiusi. Sono <b>chiuse le aree gioco per bambini in parchi, ville e giardini pubblici.</b> Sono chiusi i centri culturali e sociali e i circoli ludico ricreativi, <b>si sospendono le attività didattiche in presenza di ogni ordine</b> e vengono <b>sospesi gli sport di contatto e di squadra</b>, salvo competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e simili e relativi allenamenti.</p> <p>Viene <b>delimitata un'area</b> circoscritta all'intero del comune di Spezia (tra la via Aldo Ferrari a nord, viale Amendola a Est, viale Garibaldi a Sud e via Fiume Nord a Ovest) in cui vi è il <b>divieto assoluto di assembramento anche con protezione delle vie respiratorie.</b></p> <p>L'ordinanza <b>sostituisce l'ordinanza n. 56/2020</b></p>
<b>Sintesi</b>	Adozione di misure più restrittive relative al territorio della provincia della Spezia	
<b>Azione</b>	-	

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LIGURIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE PREVENTIVE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 7 settembre 2020, n. 57</b>	<i>Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 7 settembre 2020.</i>	E' prorogata fino al <b>30 settembre 20</b> , la validità delle seguenti ordinanze: a) <b>ordinanza 1 agosto 2020 n. 52</b> "Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020" ; b) <b>ordinanza 4 settembre 2020 n. 55</b> "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020". Per il settore del <b>trasporto pubblico regionale</b> e locale di linea ferroviario ed automobilistico, urbano ed extraurbano, si applicano le disposizioni previste dal DPCM 7 settembre 2020.
<b>Sintesi</b> Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 7 settembre 2020		
<b>Azione</b> -		

LIGURIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI PREVENZIONE PER LA SPEZIA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 5 settembre 2020, n. 56</b>	<i>Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia.</i>	Dal 13 settembre sul territorio della provincia di <b>La Spezia</b> , ferme restando le prescrizioni già in essere sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, è <b>obbligatorio indossare la mascherina durante l'intero arco della giornata (24 ore)</b> in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
<b>Sintesi</b> Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio della provincia della Spezia.		
<b>Azione</b> -		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LOMBARDIA		
AMBIENTE – RIFIUTI – IMPIANTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Decreto del Dirigente 25 agosto 2020, n. 9972</b></p> <p>(BUR Lombardia 2 settembre 2020, n. 36)</p>	<p><i>Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 2 settembre 2020</p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> Impianti sperimentali ed innovativi basati su tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale. Gestori di tali impianti.</p>	<p><b>Impianti innovativi e sperimentali per il trattamento dei rifiuti</b></p> <p>Il decreto 9972/2020 aggiorna e modifica il d.d.g. n. 13866 dell'11 dicembre 2009 sostituendo integralmente le determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all'art. 17 comma 1 lettera c bis) della L.R. 26/2003.</p> <p>Per facilità di lettura si riporta di seguito l'art. 17 c. 1, lett. c-bis), della L.R. 26/2003:</p> <p>“l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numero 3). Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione”.</p> <p>Il decreto stabilisce che il Proponente nell'istanza di autorizzazione specifichi – sulla base di quanto riportato in Allegato 1 - la/le fattispecie cui l'impianto può essere ricondotto e dimostri l'innovatività dello stesso, attestando dunque l'assenza in Regione Lombardia di impianti basati sulla medesima tecnologia.</p> <p>Ai sensi del citato allegato sono da considerarsi innovativi gli impianti basati su tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>progetti di landfill mining realizzati su discariche autorizzate</b>, finalizzati al recupero di materia e/o di aree per destinazioni diverse da discarica o al riutilizzo delle discariche esclusivamente per i rifiuti residuali dalle operazioni di recupero;</li> <li>b) progetti che prevedono l'utilizzo di <b>processi termici non convenzionali</b> (pirolisi, gassificazione, torcia al plasma, sublimazione molecolare, ...);</li> <li>c) impianti di <b>trasformazione ed inertizzazione di rifiuti contenenti amianto</b>;</li> <li>d) impianti che consentono il <b>recupero/riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti con tecniche/tecnologie di nuovo sviluppo</b>, che favoriscano l'economia circolare e perseguano la sostenibilità ambientale (es. riciclo chimico delle plastiche, recupero del fosforo dalle ceneri,..);</li> <li>e) impianti che trasferiscono su scala industriale tecnologie e/o processi già autorizzati a</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>livello sperimentale (ex art. 211 del d.lgs. 152/06) purché la loro realizzazione comporti una modifica impiantistica rispetto a quanto già autorizzato (in termini di quantitativi trattati e di tecnologia impiegata) e il passaggio di scala determini la necessità di valutare aspetti aggiuntivi rispetto a quanto valutato in sede di autorizzazione sperimentale.</p> <p>Nell'allegato 1 ("definizione di impianti innovativi e modalità di espletamento delle procedure") ci sono inoltre le norme relative:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle esclusioni;</li> <li>2) alle procedure amministrative che esplicano le modalità di svolgimento dell'iter autorizzatorio per gli impianti di gestione rifiuti</li> <li>3) alla disciplina degli impianti sperimentali, in relazione alla quale il documento rileva quattro casistiche:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'impianto non deve interferire in alcun modo con l'attività svolta nello stabilimento;</li> <li>b. l'impianto è direttamente connesso all'impiantistica a servizio dell'attività svolta nello stabilimento;</li> <li>c. non è prevista l'installazione di nuovi impianti;</li> <li>d. trattasi di sperimentazioni effettuate in impianti già autorizzati dalla Provincia/Città Metropolitana di Milano, che non ne modificano significativamente il processo.</li> </ol> <p>Per ognuna di questa casistiche la delibera prevede una specifica disciplina.</p> </li> <li>4) Alla disciplina degli impianti innovativi. Anche in questo caso la D.G. prevede tre casistiche, ed in relazione ad ognuna detta la specifica disciplina.</li> </ol> <p>I casi sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'impianto è di nuova realizzazione e di competenza regionale;</li> <li>b. l'impianto è di nuova realizzazione e comporta l'assoggettamento al d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;</li> <li>c. l'impianto è da collocarsi all'interno di un impianto/installazione di competenza provinciale.</li> </ol> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> La regione Lombardia ha modificato una precedente d.d.g. relativa agli impianti innovativi e sperimentali di trattamento dei rifiuti, ovvero gli impianti basati su tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

LOMBARDIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – VOLI "COVID TESTED"		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 17 settembre 2020, n. 609</b></p> <p>(B.U.R Lombardia 17 settembre 2020, n. 38, Supplemento)</p>	<p><i>Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 17 settembre al 15 ottobre 2020</p>	<p><b>Volì "Covid-Tested" sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino</b></p> <p><b>Dal 17 settembre al 15 ottobre 2020</b> sulla tratta Milano Linate - Roma Fiumicino, in via sperimentale, i vettori aerei individuano <b>fino a due voli operativi al giorno definiti "Covid-Tested"</b> riservati al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o di passeggeri che presentano la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle settantadue ore precedenti l'imbarco.</p> <p>I passeggeri già prenotati sui voli individuati come "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per l'imbarco o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, sono trasferiti gratuitamente su uno degli altri collegamenti attivi sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino a seguito di richiesta in tal senso presentata al vettore aereo.</p> <p>In caso di mancato imbarco per risultato positivo al Covid-19, il vettore aereo rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per diciotto mesi dalla data di emissione.</p>
<p><b>Sintesi</b> Sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sulla tratta Milano Linate-Roma Fiumicino</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

LOMBARDIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – MISURE PREVENTIVE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 10 settembre 2020, n. 604</b></p> <p>(B.U.R Lombardia 10 settembre 2020, n. 37, Supplemento)</p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.</i></p>	<p><b>Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto: confermato l'obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca.</li> <li>- Luoghi all'aperto: ove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro (escluse le persone che rientrano nel proprio gruppo familiare) la mascherina va sempre indossata.</li> <li>- Obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all'aperto a rischio assembramento.</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><b>Entrata in vigore:</b> dall' 11 settembre 2020 al 15 ottobre 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l'attività viene svolta.</li> <li>- Non è obbligatorio l'uso della mascherina per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva, per i bambini al di sotto dei sei anni o per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso di mascherine.</li> </ul> <p><b>Attività economiche, produttive e ricreative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono aggiornate le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività</li> <li>- permane l'obbligo per i datori di lavoro di misurare la temperatura di tutti i dipendenti e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all'ATS di riferimento).</li> <li>- si raccomanda di utilizzare l'app "AllertaLom" e compilare il questionario "CercaCovid";</li> <li>- si raccomanda di misurare la temperatura dei clienti/utenti;</li> <li>- è obbligatorio misurare la temperature per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.</li> </ul> <p><b>Rimangono in vigore</b> fino al 15 ottobre le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020 per gli ingressi nel territorio regionale da parte di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.</p> <p><b>Sono confermate</b>, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 (1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 e 1.5.4);</li> <li>- Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto;</li> <li>- Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 in materia di celebrazioni religiose (paragrafo 1.5)</li> </ul>
<p><b>Sintesi</b> Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

### MARCHE

#### AMBIENTE – MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib. Giunta Reg. 3 agosto 2020, n. 1161</b></p>	<p><i>Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010: Convenzione tra Regione Marche e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente.</i></p>	<p><b>Convenzione tra Regione Marche e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente</b> La regione Marche ha approvato lo "Schema di convenzione tra la Regione Marche, e</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

(BUR Marche 14 settembre 2020, n. 75)		l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) in materia di rete di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente" contenuta nell'allegato A, che è consultabile nel sito <a href="http://www.normemarche.it">www.normemarche.it</a>
A cura di Andrea Quaranta		
<b>Sintesi</b> Convenzione tra Regione Marche e l'ARPAM in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente		
<b>Azione</b> -		

MARCHESIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 11 settembre 2020, n. 35</b></p> <p>(B.U.R Marche 11 settembre 2020, n. 49, edizione straordinaria)</p>	<p><i>Revoca della Ordinanza n. 34 del 30 luglio 2020, integrazione, precisazione e parziale revisione della disciplina ex Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020 in materia di TPL. Nuove modalità di organizzazione dei servizi di TPL per il contenimento del contagio. Nuove modalità organizzative per gli altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto di tipo privato. Disciplina per la Programmazione dei servizi da parte dei Gestori dei servizi di TPL regionale. Con effetti dalle ore 00,00 del 14 Settembre 2020.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 14 settembre 2020.</p>	<p><b>Programmazione dei servizi da parte dei Gestori dei servizi di TPL regionale</b></p> <p>Riprendendo le linee guida nazionali contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020, l'ordinanza stabilisce che sui mezzi adibiti a <b>trasporto pubblico locale</b> automobilistico, filoviario, funicolare, costiero e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% del totale delle postazioni sedute e in piedi. È fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti per i mezzi per cui non sono ammessi posti in piedi. L'ordinanza ribadisce inoltre che può essere svolta l'attività di controlleria dotando gli operatori di adeguati dpi e mantiene in vigore tutte le norme di contenimento del contagio, quali l'uso obbligatorio della mascherina, il distanziamento dalla postazione del conducente, l'utilizzo, ove possibile di porte differenti per l'ingresso e l'uscita dal mezzo.</p> <p>Per i servizi taxi e NCC fino a massimo nove posti, l'ordinanza mantiene in vigore tutte le norme già previste: i passeggeri dovranno prioritariamente occupare tutti i posti delle file posteriori, con l'obbligo della mascherina di comunità comunque per tutti i passeggeri e la sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima della salita a bordo.</p> <p>Si mantiene, infine, per le persone non conviventi, la possibilità di viaggiare assieme, a bordo di veicoli ad uso privato, occupando tutti i posti per i quali il veicolo è omologato, con obbligo per tutti di indossare mascherine di protezione.</p> <p>È <b>revocata</b> la precedente <b>Ordinanza n. 34 del 30 luglio 2020</b>.</p>
<b>Sintesi</b> Programmazione dei servizi da parte dei Gestori dei servizi di TPL regionale		
<b>Azione</b> -		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

MARCHE		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PARTECIPAZIONE PUBBLICO AD EVENTI SPORTIVI ECCEZIONALI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<a href="#">Decreto 9 settembre 2020, n. 254</a>	<i>Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni per la partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso a seguito del DPCM 07/08/2020.</i>	<p><b>Partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso</b></p> <p>Il decreto apporta le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13/08/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica del 5 punto dell'allegato 1 in materia di <b>distanziamento minimo</b>.</li> <li>- Modifica del 9 punto dell'allegato 1 in materia di <b>rilevazione della temperatura</b> corporea.</li> <li>- Abrogazione dell'ultimo punto dell'allegato 1.</li> </ul> <p>Si stabilisce infine, per gli eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso, al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari per il distanziamento tra gli spettatori, che il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori, riferito alla capienza autorizzata per ciascun impianto dalle vigenti normative, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili.</p>
<b>Sintesi</b>		
Disposizioni per la partecipazione del pubblico in occasione di eventi sportivi eccezionali realizzati in impianti sportivi al chiuso		
<b>Azione</b>		
-		

MARCHE		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – SPETTACOLI AL CHIUSO E ALL'APERTO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<a href="#">Decreto 4 settembre 2020, n. 253</a>	<i>Modifica e integrazione delle linee guida adottate dalla regione Marche con decreto 193 del 12/06/2020 inerente le misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza, ai sensi del DPCM 11/06/2020.</i>	<p><b>Misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza</b></p> <p>L'obbligo di rispettare la distanza minima di 1 metro di distanziamento tra gli utenti in tutti i contesti, sia in spazi al chiuso che all'aperto, caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite, deve essere misurato come distanza intercorrente dalle rime buccali dei soggetti interessati.</p> <p>Per gli spettacoli, tanto al chiuso che all'aperto, il numero massimo di spettatori deve essere determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala,</p>



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		cinema, teatro, circo, auditorium, arena, dalle CPVLPS e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili.
<b>Sintesi</b>		
Misure di distanziamento per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza		
<b>Azione</b>		
-		

<b>MOLISE</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – ARRIVI DALL'ESTERO – PROROGA MISURE PREVENTIVE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Ordinanza 8 settembre 2020, n. 44</b>  (B.U.R Molise 16 settembre 2020, n. 69)	<i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle persone provenienti da alcuni territori esteri. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e del D.P.C.M. del 7 settembre 2020.</i>	<b>Proroga misure preventive</b> Le disposizioni contenute nell' <b>ordinanza n. 42 del 14 agosto 2020</b> , con la quale sono state adottate alcune misure di prevenzione finalizzate a ridurre il rischio di contagio da COVID-19 in relazione alle persone provenienti da alcuni territori esteri particolarmente interessati dalla diffusione del virus, <b>si applicano anche al periodo successivo al 7 settembre 2020</b> e fino alla cessazione dello stato di emergenza
<b>Sintesi</b>		
Le disposizioni dell'ordinanza n. 42 del 14 agosto 2020, con la quale sono state adottate alcune misure di prevenzione per le persone provenienti da alcuni territori esteri particolarmente interessati dalla diffusione del virus, si applicano anche al periodo successivo al 7 settembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza		
<b>Azione</b>		
-		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

PIEMONTE		
AMBIENTE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE – RAPPORTO AMBIENTALE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib. Giunta Reg. 7 agosto 2020, n. 33-1855</b></p> <p>(BUR Piemonte 10 settembre 2020, n. 37)</p>	<p><i>Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 - Documento Programmatico e Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). Adozione</i></p>	<p><b>Rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)</b></p> <p>La regione Piemonte ha approvato il documento Programmatico e Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).</p> <p>La redazione del Documento programmatico di piano del PRAE, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale finalizzato alla VAS, costituisce un passaggio fondamentale nell'iter di approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.</p> <p>Nel Documento programmatico di piano sono definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli indirizzi strategici e operativi del PRAE;</li> <li>• la metodologia da seguire per l'esplicitazione degli indirizzi strategici e operativi nella fase di redazione del PRAE.</li> </ul> <p>L'indice del Documento programmatico di piano, in particolare, è disegnato a partire dai 10 obiettivi generali che la L.R. n. 23/2016 assegna al PRAE: il fine del Documento programmatico di piano non è tanto quello di fornire uno sviluppo compiuto di tutti gli obiettivi del PRAE, quanto quello di elaborare una descrizione sufficientemente esaustiva delle intenzionalità pianificatorie tenuto conto delle dinamiche in atto, tanto in termini di criticità quanto di opportunità, e con riferimento alle visioni prospettiche (giacimentologica, economica, ambientale, territoriale, ecc.) che comporranno lo stesso PRAE.</p> <p>Il Documento programmatico di piano esprime, pertanto, il quadro delle intenzionalità politiche per la successiva elaborazione del PRAE.</p> <p>Di seguito si riporta l'elenco dei temi affrontati nel documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dimensioni e prestazioni del comparto estrattivo regionale             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. la localizzazione delle attività estrattive in Piemonte</li> <li>1.2. le dimensioni e le prestazioni delle imprese estrattive</li> <li>1.3. la determinazione dei fabbisogni dei tre comparti</li> </ol> </li> <li>2. indirizzi programmatici per la pianificazione delle attività estrattive in Piemonte             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. principi generali di programmazione del PRAE</li> <li>2.2. impostazione e metodologia</li> <li>2.3. il percorso di elaborazione del documento programmatico di piano</li> </ol> </li> </ol>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>2.4. obiettivi del PRAE ai sensi della l.r. n. 23/2016 e metodologia del documento programmatico di piano</p> <p>2.5. le definizioni di bacino e polo per lo sviluppo delle attività estrattive</p> <p>3. linee di indirizzo della pianificazione estrattiva: obiettivi strategici, specifici e azioni di piano</p> <p>a) definizione delle linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento</p> <p>b) tutela e salvaguardia dei giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio</p> <p>c) valorizzazione dei materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche</p> <p>d) uniformazione dell'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale</p> <p>e) orientamento delle attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi</p> <p>f) promozione, tutela e qualificazione del lavoro e delle imprese</p> <p>g) facilitazione del recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo</p> <p>h) assicurazione del monitoraggio delle attività estrattive</p> <p>i) facilitazione delle sinergie ambientali e economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici</p> <p>j) indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

PIEMONTE		
AMBIENTE – INCIDENTI RILEVANTI – PROGRAMMA PLURIENNALE ISPEZIONI STABILIMENTI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Determ. 7 agosto 2020, n. 399</b></p> <p>(BUR Piemonte 10 settembre 2020, n. 37)</p>	<p><i>Approvazione del programma pluriennale delle ispezioni presso gli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti, aggiornato al corrente anno 2020, in attuazione del piano regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 84-5515 del 3 agosto 2017.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> gestori impianti con pericolo di incidenti rilevanti.</p>	<p><b>Approvazione del programma pluriennale delle ispezioni presso gli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti</b></p> <p>La regione Piemonte ha approvato il programma pluriennale delle ispezioni presso gli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti.</p> <p>Nell’incaricare formalmente le persone deputate alle ispezioni, la D.D. ha stabilito che, pur in carenza della convenzione con la Direzione VVF, occorre dare corso allo svolgimento del programma attraverso il solo personale incaricato dell’ARPA, rimandando ad una successiva determinazione l’incarico al personale del Corpo Nazionale dei VVF.</p> <p>Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna verifica ispettiva, il Settore Emissioni e Rischi Ambientali comunica al gestore le conclusioni e le misure da attuare, predisposte sulla base di quanto indicato nel rapporto finale dell’ispezione dalla commissione ispettiva. Ove la commissione ispettiva segnali casi gravi di non conformità tali da poter ritenere il sistema non attuato, con propria determinazione prescrive al gestore le misure necessarie sulla base delle proposte formulate dalla commissione ispettiva da realizzare attraverso un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni. ARPA è tenuta a comunicare al gestore la data di inizio dell’ispezione almeno 5 giorni prima dell’avvio della stessa; ai fini della riscossione degli oneri finanziari relativi allo svolgimento delle ispezioni, la commissione acquisisce gli elementi necessari per determinare l’ammontare dovuto dal gestore in relazione ai criteri definiti dalla deliberazione, dandone evidenza nel rapporto finale dell’ispezione.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Approvazione del programma pluriennale delle ispezioni presso gli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

PIEMONTE		
AMBIENTE – PIANO NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – VAS		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Determinazione 4 agosto 2020, n. 389</b></p> <p>(BUR Piemonte 17 settembre 2020, n. 38)</p>	<p><i>D.lgs 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Contributo della Regione Piemonte.</i></p>	<p><b>Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)</b></p> <p>La regione Piemonte si è espressa a favore dell’assoggettabilità del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici alla fase di Valutazione Ambientale Strategica da parte dell’Autorità competente per la VAS – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p> <p>In particolare, il Rapporto Preliminare Ambientale del PNACC, esaminata la documentazione pubblicata, non evidenzia elementi specifici per esprimere valutazioni circa eventuali effetti e interferenze ambientali dell’attuazione del Piano.</p> <p>Il Rapporto, infatti, sottolinea la regione Piemonte, non indica le specifiche azioni previste dal Piano né le eventuali ricadute ambientali che si potrebbero generare con l’attuazione\non attuazione delle misure di adattamento all’interno di obiettivi e azioni dei piani di settore a cui si potrà riferire.</p> <p>Per quanto riguarda la coerenza con altri piani di riferimento, interessati da specifiche azioni di adattamento settoriale incluse nel PNACC, lo stesso Rapporto si limita a fornire un elenco non esaustivo delle normative comunitarie e nazionali indicando i principali obiettivi, alcune delle azioni che li realizzano e i piani/norme che sono interessati da ogni azione. In rapporto alla pianificazione regionale/locale ordinaria la proposta di Piano fornisce le linee guida per gli enti responsabili dell’implementazione delle azioni locali e un chiarimento sui possibili effetti del PNACC su piani e programmi territoriali.</p> <p>Di conseguenza, la Regione Piemonte, pur prendendo atto che il PNACC ha principalmente finalità di indirizzo trasversale, riconosce che rappresenta il quadro riferimento nazionale sulla materia dell’adattamento al cambiamento climatico e, pertanto, è destinato ad incidere con ricadute importanti e significative sulle pianificazioni e programmazioni a più livelli.</p> <p>Se il Piano, in tal senso, rappresenta sicuramente un supporto fondamentale per l’azione regionale, si ritiene sia indispensabile avere un’attenzione importante alla condivisione dei suoi contenuti e delle ricadute di carattere ambientale, elementi che possono essere garantiti in un percorso di partecipazione come quello previsto dalla VAS.</p> <p>La Regione Piemonte, pertanto, si è espressa a favore dell’assoggettabilità del PNACC alla VAS fornendo le seguenti indicazioni:</p> <p>- è necessario inquadrare la fase di supporto del PNACC alla pianificazione regionale/locale</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>con un'adeguata analisi di coerenza verticale e orizzontale con gli attuali dispositivi di pianificazione e programmazione settoriale e quelli in corso di definizione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in merito alla valutazione degli impatti ambientali legati all'attuazione delle azioni, all'interno del Piano sono indicate azioni con "effetti di secondo ordine negativi: alti/medi" che, se non adeguatamente dettagliate, specificate e revisionate, tali azioni potrebbero non correttamente indirizzare le azioni regionali/locali e settoriali;</li> <li>- qualora il PNACC dovesse seguire il percorso di valutazione VAS, al Rapporto Ambientale dovrà essere accompagnata una specifica VINCA volta a valutare eventuali effetti del Piano sul sistema della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);</li> <li>- una valutazione degli effetti cumulativi e sinergici sui cambiamenti climatici delle varie alternative alle previsioni urbanistiche;</li> <li>- una valutazione che, oltre agli impatti diretti dei cambiamenti climatici dovuti ai servizi ecosistemici perduti, quali il consumo di suolo (anche in relazione alle diverse classi di capacità d'uso), indagherà gli impatti indiretti quali ad esempio la perdita di produzione agricola, al fine di agevolare le Amministrazioni locali nella definizione delle corrette opere compensative.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

### PIEMONTE

#### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 - RIPRESA ATTIVITÀ– UNITÀ DI GESTIONE COVID-19

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Decreto 8 settembre 2020, n. 93</b></p> <p>(B.U.R. Piemonte 3 settembre 2020, n. 36, S.O. 9 settembre 2020, n. 3)</p>	<p><i>Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22 ottobre 2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali.</i></p> <p><b>Campo di applicazione/destinatari:</b> ASL Regione Piemonte</p>	<p><b>Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi</b></p> <p>La Delibera ridefinisce, come da schema allegato sub 1, il funzionamento dell'Unità di Crisi regionale costituita con DPGR n. 20 del 22 febbraio 2020 e individua ruoli e competenze previste.</p> <p>Ogni Azienda Sanitaria deve comunicare entro il 15.09.2020 al D.I.R.M.E.I. - Dipartimento interaziendale regionale "Malattie ed Emergenze Infettive"- l'avvenuta costituzione e la composizione di un'Unità di Gestione COVID19, che assolve alle funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attuazione delle disposizioni programmatiche regionali;</li> <li>▪ organizzazione e gestione;</li> <li>▪ valutazione delle attività aziendali correlate alla epidemia da COVID-19, con particolare</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riferimento alla definizione e sviluppo del Piano aziendale COVID-19;</li> <li>▪ verifica dello stato di attuazione del Piano aziendale COVID-19;</li> <li>▪ messa in atto delle azioni preventive e correttive;</li> <li>▪ attuazione e verifica delle indicazioni operative nazionali e regionali nella scuola e nei servizi per l'infanzia;</li> <li>▪ attuazione e verifica delle linee operative regionali nelle strutture residenziali e RSA;</li> <li>▪ e che sia composta da Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Direttori dei Dipartimenti, Direttore o Responsabile S.I.S.P. e altri Direttori e Dirigenti individuati a livello locale in base alle esigenze di contesto, demandando a provvedimenti del competente Assessorato le modalità di coordinamento con il D.I.R.M.E.I.</li> </ul> <p>A cura di Giuseppina Paolantonio</p>
<p><b>Sintesi</b> La Delibera ridefinisce, come da schema allegato sub 1, il funzionamento dell'Unità di Crisi regionale costituita con DPGR n. 20 del 22 febbraio 2020 e individua ruoli e competenze previste.</p>		
<p><b>Azione</b> Ogni Azienda Sanitaria deve comunicare entro il 15.09.2020 al D.I.R.M.E.I. - Dipartimento interaziendale regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" - l'avvenuta costituzione e la composizione di un'Unità di Gestione COVID19.</p>		

<b>PIEMONTE</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE PREVENTIVE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<p><b>Decreto 7 settembre 2020, n. 92</b></p> <p>(B.U.R Piemonte 8 settembre 2020, n. 36, S.O. n. 2)</p> <p>(Rettificato con Decreto Pres. Giunta Reg. 9 settembre 2020, n. 94)</p> <p>Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p><i>Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dall'8 settembre al 30 settembre 2020</p>	<p>L'efficacia del <b>Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 85 del 10 agosto 2020</b> (che prorogava al 7 settembre le misure di prevenzione in vigore in Piemonte), e che conteneva le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative per i settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci)</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p>Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rettifica del D.P.G.R. n. 92 del 7 settembre 2020.) (BUR Piemonte 9 settembre 2020, n. 36, S.O. 4)</p>		<p>e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche come modificato ed integrato dal presente decreto, è <b>prorogata sino al 30 settembre 2020</b>. In particolare il <b>punto 38) del D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020</b>, è sostituito "l'attività di trasporto pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto delle <i>"Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico"</i> allegate sub A e B al D.P.C.M. del 7 settembre 2020 in sostituzione, rispettivamente, degli allegati 15 e 16 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, richiamando le Autorità vigilanti al puntuale sanzionamento dei comportamenti difformi, in particolare per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di regolare utilizzo della mascherina e del divieto di trasporto di viaggiatori in piedi.</p>
<p><b>Sintesi</b> Proroga al 30 settembre 2020 con modifiche e integrazioni dell'ordinanza di cui al D.P.G.R. n. 85 del 10 agosto 2020</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

### PIEMONTE

#### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA ATTIVITÀ

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib. G.R. Piemonte 10 agosto 2020, n. 4-1884</b>  (BUR Piemonte 10 settembre 2020, n. 37)</p>	<p><i>Adozione delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come modificate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020.</i></p>	<p><b>Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative</b> Sono adottate su tutto il territorio regionale le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 6 agosto 2020 (allegato sub "A"). <b>Schede tecniche</b> Ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), <b>uffici aperti al pubblico</b>, piscine, palestre, <b>manutenzione del verde</b>, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, <b>formazione professionale</b>, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche.</p>
<p><b>Sintesi</b></p>		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Adozione delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" come modificate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 6 agosto 2020

### Azione

-

### PIEMONTE

#### SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA ATTIVITÀ

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 45-1698</b></p> <p>(BUR Piemonte 24/09/2020, n. 39)</p>	<p>Adozione delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" e delle linee guida per la ripresa degli sport di contatto e di squadra in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, formulate in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.</p>	<p><b>Adozione delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative</b></p> <p>Con la deliberazione in esame si adottano su tutto il territorio regionale le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 9 luglio 2020, che risultano uguali a quelle già precedentemente adottate con l'inserimento di indicazioni rispetto alle "attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco)" per le quali la Regione Piemonte ha già adottato appositi provvedimenti, allegandole sub "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.</p>

### Sintesi

Adozione "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 9 luglio 2020.

### Azione

-

### PUGLIA

#### AMBIENTE – PROTEZIONE ACQUE DA NITRATI DA FONTI AGRICOLE – VAS PROGRAMMA NITRATI REGIONE PUGLIA

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib. G.R. Puglia 10 settembre 2020, n. 1505</b></p> <p>(BUR Puglia 29 settembre 2020, n. 135)</p>	<p>Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, art. 5 e D.Lgs. n. 152/2006 art. 92 - Programmi d'Azione. Attuazione DGR n. 2231/2018: avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il "Programma d'Azione Nitrati della Regione Puglia - terzo aggiornamento"</p>	<p><b>Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole</b></p> <p>La regione Puglia ha adottato il Rapporto preliminare di orientamento, comprensivo di un questionario finalizzato alla raccolta di osservazioni, suggerimenti o proposte di integrazione in fase preliminare alla elaborazione del Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati.</p> <p>Dopo una parte introduttiva volta all'inquadramento normativo sia in materia di VAS che di inquinamento da nitrati di origine agricola, ivi compreso il processo di VAS nel programma</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>di azione per le zone vulnerabili ai nitrati, il documento si concentra sull'elaborazione del rapporto ambientale.</p> <p>Il primo step è quello relativo al rapporto preliminare di orientamento (scoping): la fase di consultazione preliminare rappresenta il punto di partenza tramite il quale si ha una esplorazione ad ampio raggio degli ambiti territoriali tematici ambientali sui quali il piano potrà esercitare la propria influenza e comprende la consultazione strutturata dei soggetti con competenze ambientali relativamente all'impostazione del piano e al livello di dettaglio delle informazioni necessarie per l'elaborazione del rapporto ambientale che deve descrivere i presumibili effetti sull'ambiente.</p> <p>Il documento elenca analiticamente tutte le informazioni che devono essere incluse nel rapporto ambientale, insieme agli stakeholders.</p> <p>Segue la parte relativa all'inquadramento programmatico e pianificatorio (contenuti del programma con previsioni differenziate in base alle province di riferimento e alle matrici ambientali considerate), all'interno del contesto ambientale e alle informazioni di riferimento: componenti ambientali considerate e alle loro possibili interazioni.</p> <p>Una specifica sezione è dedicata ai siti della rete Natura 2000 e alle aree protette.</p> <p>L'ultimo capitolo è dedicato alla descrizione della metodologia di valutazione, a valle della quale devono essere valutate anche le alternative, oltre all'incidenza del Piano con gli habitat, e le azioni di monitoraggio</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il "Programma d'Azione Nitrati della Regione Puglia - terzo aggiornamento"</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

<p><b>PUGLIA</b></p>		
<p><b>AMBIENTE – COMUNITÀ ENERGETICHE</b></p>		
<p><b>Estremi</b></p>	<p><b>Titolo e/o inquadramento</b></p>	<p><b>Scheda descrittiva</b></p>
<p><a href="#">Delib.G.R. Puglia 7 agosto 2020, n. 1346</a></p> <p>(B.U.R Puglia 1 settembre 2020, n. 124)</p>	<p><i>Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche".</i></p> <p><i>Approvazione definitiva Linee Guida attuative.</i></p>	<p><b>Comunità energetiche</b></p> <p>Nelle linee guida sono contenuti analiticamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente o proposta da terzi;</li> <li>2) i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche, oltre ad alcune raccomandazioni relative alla documentazione che deve accompagnare il</li> </ol>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>bilancio energetico;</p> <p>3) i criteri e caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche contenente l'individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici e parametri per la valutazione regionale dei risultati derivanti dall'attuazione del documento strategico;</p> <p>4) i criteri e modalità per il sostegno finanziario regionale alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.</p> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b> La regione Puglia ha approvato le linee guida attuative della legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 “promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

<b>SARDEGNA</b>		
<b>AMBIENTE – EMERGENZA COVID-19 – RIFIUTI URBANI</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<p><b>Ordinanza 22 settembre 2020, n. 44</b></p>	<p><i>Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 22 settembre al 15 ottobre 2020</p>	<p><b>Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.</b></p> <p><b>Dal 22 settembre al 15 ottobre 2020</b> nelle <b>abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone</b>, in isolamento o in quarantena obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la positività), deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e <b>tutti i rifiuti urbani</b>, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e teli monouso, <b>devono essere considerati indifferenziati</b> e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i guanti dovranno essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.</p> <p>Il confezionamento e il ritiro dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto del Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 – rev. 2 nella versione al 31/05/2020 laddove tecnicamente attuabile.</p> <p>L’Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		requisiti e condizioni previsti. Inoltre, l'Amministrazione comunale competente per territorio che lo ritenga necessario, attraverso apposita ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, può consentire lo stazionamento dei mezzi in configurazione di trasporto per un termine superiore a quello previsto dall'art. 193, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006.
<b>Sintesi</b> Emergenza Covid-19: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.		
<b>Azione</b> -		

<b>SARDEGNA</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – GESTIONE CASI</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Determinazione 11 settembre 2020, n. 777/20446</b>	<i>Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid-19 nel territorio regionale. Settimo aggiornamento del documento operativo - Integrazione composizione delle Unità di Crisi Locale.</i>	È aggiornato il <b>Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid - 2019 nel territorio regionale"</b> , costituito da un documento principale e undici allegati. Il Documento operativo contiene le modalità organizzative che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari.
<b>Sintesi</b> È aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid - 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e undici allegati.		
<b>Azione</b> -		

<b>SARDEGNA</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – ARRIVI IN SARDEGNA – OBBLIGO TEST SIEROLOGICO</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Ordinanza 11 settembre 2020, n. 43</b>  (B.U.R Sardegna 11 settembre 2020, n. 55)	<i>Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.</i>	<b>Obbligo test sierologico per gli arrivi in Sardegna</b> I <b>passaggeri che intendano fare ingresso nel territorio regionale</b> devono <b>presentare all'atto dell'imbarco</b> e alternativamente: a) l'esito di un test per covid-19 – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbia dato esito negativo; b) la ricevuta di avvenuta compilazione dell'apposita autocertificazione comprovante di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo.</p> <p>Qualora i passeggeri non abbiano potuto effettuare prima dell'imbarco il test e giungano sul territorio regionale sprovvisti delle anzidette certificazioni, l'Ordinanza prevede che gli stessi possano mettersi in regola entro le 48 ore successive, secondo una delle seguenti modalità: a) comunicando immediatamente il proprio arrivo all'azienda sanitaria competente ed accettando di sottoporsi a tampone, nelle more dell'esito del quale si impegnano ad osservare l'isolamento domiciliare fiduciario, che verrà meno solo all'atto dell'eventuale esito negativo dello stesso; b) accettando di sottoporsi ad uno dei test effettuati direttamente presso le postazioni eventualmente allestite nei porti e negli aeroporti di arrivo; c) effettuando un test presso le strutture o i punti di prelievo accreditati e comunicando il relativo esito; d) effettuando un test sierologico, anche qualitativo, presso la struttura di destinazione il cui esito sia certificato da un medico abilitato e trasmettendolo alla direzione generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità della Regione Sardegna.</p> <p>Il costo sostenuto per l'effettuazione dei test in argomento sarà rimborsato dalla Regione autonoma della Sardegna dietro presentazione di regolare ricevuta, secondo termini e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, che sarà consultabile sul sito istituzionale <a href="http://www.regione.sardegna.it">www.regione.sardegna.it</a>.</p> <p><b>Sono esclusi da tale obbligo:</b> a) le persone che viaggiano su navi e aerei per comprovati motivi di lavoro o di salute; b) gli equipaggi dei mezzi di trasporto; c) i soggetti appartenenti ad organi costituzionali o addetti a servizi pubblici essenziali nell'esercizio delle rispettive funzioni (sanitari, forze dell'ordine, forze armate); d) i soggetti inquadabili in tutte le altre ipotesi previste all'art. 6, commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020, in coerenza a quanto disposto dal comma 3 dell'art.1 del DPCM 7 settembre 2020. Sono altresì esclusi dall'applicazione i minori di anni 10, nonché le persone in uscita dalla Sardegna e che vi facciano rientro entro le 48 ore.</p>
<p><b>Sintesi</b> Test covid obbligatori per gli arrivi in Sardegna</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICILIA		
AMBIENTE - SICUREZZA– EMERGENZA COVID-19 – GESTIONE RIFIUTI URBANI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Ordinanza 25 settembre 2020, n. 2/Rif.</b>	<i>Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020.</i>	<b>Gestione dei rifiuti urbani</b> È disposta la <b>reitera</b> , con modifiche, dell' <b>Ordinanza n. 1/Rif del 27.03.2020</b> , mediante il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione Siciliana, necessarie a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-19.
<b>Sintesi</b> Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19		
<b>Azione</b> -		

SICILIA		
AMBIENTE – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO AMBIENTALE (PAUR)		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Decreto 18/08/2020, N. 234/GAB</b>  (Comunicato in G.U.R.S. 11/09/2020, n. 47, P. I).	<i>Definizione delle competenze e dell'iter procedurale per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR).</i>	<b>Provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR)</b> Il decreto semplifica e velocizza le attività dell'Amministrazione relative al rilascio del Provvedimento Unico Autorizzatorio regionale disciplinato dall'art. 27-bis D. Leg.vo 152/2006 per tutti i progetti, di competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento regionale dell'Energia, sottoposti a VIA.
<b>Sintesi</b> Definizione delle competenze e dell'iter procedurale per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR)		
<b>Azione</b> -		

**(OMISSIS nel file di esempio)**

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICILIA		
AMBIENTE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEI PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Legge Regionale 13 agosto 2020, n. 19</b></p> <p>(BUR Sicilia 21 agosto 2020, n. 44, S.O. 1)</p>	<p><i>Norme per il governo del territorio.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> 21 agosto 2020</p> <p><b>Modifiche e abrogazioni:</b> sono abrogate la LR 27 dicembre 1978, n. 71 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 della LR 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni. Modifica l'articolo 26 della LR 10 agosto 2016, n. 16.</p>	<p><b>Adozione nuova legge urbanistica</b></p> <p>La nuova legge urbanistica ha come obiettivo la riduzione del consumo del suolo tendente a zero e la rigenerazione urbana, ovvero il recupero e il riutilizzo dell'edilizia esistente, nell'ottica di una politica di qualità del paesaggio e dell'ambiente.</p> <p>La riforma prevede anche l'introduzione del PTR, il Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, uno strumento strategico che definisce le finalità generali, gli indirizzi e le scelte in materia di governo del territorio su scala regionale e che sovrintende alla pianificazione degli enti locali.</p> <p>Inoltre, in sostituzione del PRG arriva il PUG, il Piano urbano generale. Prevista, altresì, l'introduzione del Certificato verde, la rivalutazione del tessuto agricolo e l'introduzione dei principi di perequazione e compensazione.</p> <p><b>Art. 18 - Valutazione ambientale strategica (VAS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione, la Regione, i liberi Consorzi comunali e i comuni provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.</li> <li>2. Il procedimento di VAS dei piani territoriali e urbanistici è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.</li> <li>3. La VAS di ciascun piano evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, le alternative valutate nella fase di elaborazione, gli impatti potenziali e le misure di mitigazione e compensazione eventualmente da introdurre.</li> <li>4. Gli atti di pianificazione generale e attuativa o le relative varianti, comprendenti i rapporti ambientali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sono sottoposti a contestuale adozione e approvazione con la VAS ovvero con la verifica di assoggettabilità. Gli obblighi di pubblicazione congiunta degli atti adottati sono estesi a tutti i piani di governo del territorio di natura territoriale ed urbanistica ovvero alle loro varianti.</li> <li>5. Nel caso in cui il territorio oggetto di pianificazione sia interessato dalla presenza di siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) ovvero di quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della</li> </ol>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>flora e della fauna selvatica, il rapporto ambientale è integrato con lo studio di valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e contiene gli elementi di cui all'allegato "G" dello stesso decreto.</p> <p>6. Le modalità di redazione ed i contenuti metodologici del rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio in coerenza con le disposizioni contenute negli articoli da 12 a 18 del suddetto decreto legislativo, sono disciplinate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto sono individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nelle procedure di VAS nonché i piani, i programmi, i piani attuativi, le varianti correttive e le varianti ordinarie esclusi dalla procedura VAS in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.</p> <p>7. Al fine di evitare duplicazioni, la VAS recepisce gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e, nel caso di varianti, dei piani cui si apporta la variante per gli aspetti già oggetto di precedente valutazione. Ai fini della VAS sono utilizzati, per le parti pertinenti, gli approfondimenti, le analisi e le informazioni già effettuati e raccolti nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o di altri casi.</p> <p>8. L'autorità ambientale competente per l'applicazione delle procedure di VAS e di verifica di assoggettabilità è individuata nell'autorità procedente in conformità a quanto specificato nei commi 9 e 10 e, per ciascun piano, nei successivi articoli.</p> <p>9. L'autorità competente per la valutazione dei piani territoriali anche sovracomunali e dei piani urbanistici che riguardano la pianificazione è il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente.</p> <p>10. L'autorità competente per la valutazione dei piani attuativi e delle varianti parziali agli strumenti urbanistici comunali è individuata da ciascun comune all'interno dell'ente, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi generali di separazione, autonomia e competenza, stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata, ovvero tramite convenzione con le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali.</p>
<p><b>Sintesi</b> Al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile e durevole, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione, la Regione, i liberi Consorzi comunali e i comuni provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

SICILIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 –USO MASCHERINA – ARRIVI DALL'ESTERO – TAMPONI PER PERSONALE SANITARIO E SOGGETTI FRAGILI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 27 settembre 2020, n. 36</b></p>	<p><i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.</i></p>	<p><b>Dal 30 settembre al 30 ottobre 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di <b>tenere sempre la mascherina</b> nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima.</li> <li>▪ chiunque <b>entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE</b> ha l'obbligo di <b>registrarsi sul sito <a href="http://www.siciliacoronavirus.it">www.siciliacoronavirus.it</a></b> ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.</li> <li>▪ Le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di sottoporre al c.d. <b>tampone rapido</b> ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall'Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri.</li> <li>▪ Le <b>Aziende del sistema sanitario regionale</b> provvedono a svolgere <b>controlli periodici sul personale</b>, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli <b>ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili</b>.</li> <li>▪ è fatto <b>divieto di assembramento</b> mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l'organizzatore è comunque responsabile dell'assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.</li> </ul> <p><b>Con Ordinanza 2 ottobre 2020, n. 37</b> Vengono apportate <b>modifiche all'ordinanza 27 settembre 2020, n. 36.</b></p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		In particolare, all'art. 2 è aggiunta la frase “i controlli rimangono sospesi fino alla sottoscrizione dei detti protocolli che devono disciplinare tempi e modalità di sottoposizione a tampone di soggetti provenienti dai Paesi esteri. Rimangono, invece, in vigore le disposizioni di prevenzione e di indagine diagnostica – test molecolare o antigenico da effettuare con tampone per i soggetti che provengono da: Croazia, Francia (limitatamente alle regioni Alvernia – Rodano–Alpi, Corsica, Hauts de France, Ile de France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra), Grecia, Malta o Spagna)”
<b>Sintesi</b>		
Uso mascherina – Arrivi da Stati UE e/o extra UE – Tampone rapido per personale sanitario e soggetti fragili		
<b>Azione</b>		
-		

<b>SICILIA</b>		
<b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE PREVENTIVE</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Ordinanza 10 settembre 2020, n. 34</b>  (Gazz. Uff. Reg. sic. 18 settembre 2020, n. 48, S.O. n. 32)	<i>Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.</i>	E' prorogata fino al 7 ottobre l'efficacia delle seguenti ordinanze: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 giugno 2020, n. 25</li> <li>- 2 luglio 2020, n. 26</li> <li>- 30 luglio 2020, n. 29</li> <li>- 31 luglio 2020, n. 30 (disposizioni art. 2)</li> <li>- 9 agosto 2020, n. 31 (disposizioni art.3)</li> </ul>
<b>Sintesi</b>		
Proroga misure preventive		
<b>Azione</b>		
-		

<b>TOSCANA</b>		
<b>AMBIENTE – IMPORTAZIONE RIFIUTI – AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA</b>		
<b>Estremi</b>	<b>Titolo e/o inquadramento</b>	<b>Scheda descrittiva</b>
<b>Decreto 3 settembre 2020, n. 13677</b>  (BUR Toscana 16 settembre 2020, n. 38)	<i>Approvazione del documento denominato “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva pluriennale all'importazione di rifiuti ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006”.</i>	<b>Procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva pluriennale all'importazione di rifiuti</b> La regione Toscana ha approvato le “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva pluriennale all'importazione di rifiuti ai sensi del Regolamento CE n. 1013/2006”. Tale autorizzazione viene concessa con alcune limitazioni e/o prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la durata dell'autorizzazione preventiva non può essere superiore a quella</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rilasciata al medesimo soggetto richiedente l'autorizzazione preventiva pluriennale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio, il soggetto dovrà chiederne il rinnovo, utilizzando il fac simile allegato al decreto;</li> <li>- se si tratta di mero rinnovo, non occorre presentare anche la relazione tecnica (Allegato B), che invece dovrà essere presentata in caso di rinnovo con modifiche;</li> <li>- le notifiche in importazione potranno essere autorizzate per un periodo comunque non superiore a tre anni;</li> <li>- l'autorizzazione preventiva pluriennale è conforme a quella in essere all'esercizio delle operazioni di recupero rilasciata al soggetto richiedente l'autorizzazione preventiva;</li> <li>- tale autorizzazione è sospesa o decade automaticamente rispettivamente in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero disposta dall'autorità competente al rilascio della stessa.</li> </ul> <p>A cura di Andrea Quaranta</p>
<p><b>Sintesi</b>          Procedure per il rilascio dell'autorizzazione preventiva pluriennale all'importazione di rifiuti</p>		
<p><b>Azione</b>          -</p>		

<p><b>TOSCANA</b></p>		
<p><b>SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b></p>		
<p><b>Estremi</b></p>	<p><b>Titolo e/o inquadramento</b></p>	<p><b>Scheda descrittiva</b></p>
<p><b>Ordinanza 9 settembre 2020, n. 85</b>           (B.U.R Toscana 10 settembre 2020, n. 92, parte prima)</p>	<p><i>Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19. Recepimento D.P.C.M. del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 10 settembre al 7 ottobre</p>	<p><b>Recepimento D.P.C.M. del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale</b>          L'ordinanza recepisce il Dpcm 7 settembre 2020, in tema di <b>trasporto pubblico locale e regionale</b>.          Restano in vigore tutte le ulteriori disposizioni di sicurezza, come l'obbligo di utilizzare la mascherina a bordo, l'incentivazione della bigliettazione elettronica, le sanificazioni ricorrenti da parte dei gestori del servizio di trasporto          Viene revocata la precedente ordinanza regionale n.74 e le relative linee guida, che vengono sostituite con quelle allegate all'ordinanza n.85.</p>
<p><b>Sintesi</b>          Recepimento D.P.C.M. del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale</p>		
<p><b>Azione</b>          -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

TRENTO – PROVINCIA AUTONOMA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – PROROGA MISURE PREVENTIVE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 8 settembre 2020, n. A001/2020/545884/1</b></p> <p>(B.U.R Trentino-Alto Adige 9 settembre 2020, n. 36, Numero Straordinario n. 2)</p>	<p><i>Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".</i></p>	<p>Sono prorogate fino al 7 ottobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ordinanza del Presidente 15 luglio 2020 prot. 411120/1</b> (già prorogata al 30 agosto 2020 con l'ordinanza 31 luglio 2020 prot. 464741/1 e al 7 settembre 2020 con l'ordinanza 13 agosto 2020 prot. 496136) in merito all' "<b>Utilizzo della mascherina</b>", al "<b>Distanziamento interpersonale</b>" e all' "<b>Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020</b>";</li> <li>▪ <b>ordinanza 17 luglio 2020 prot. . 422780/1</b>, (già prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza di data 31 luglio 2020 prot. 464741/1 e al 7 settembre 2020 con l'ordinanza di data 13 agosto 2020 prot. 496136), in merito a "<b>Servizio di buffet</b>", "<b>Impianti a fune</b>", "<b>Luoghi di riparo in montagna</b>" e "<b>Ristorazione e pubblici esercizi</b>";</li> <li>▪ <b>ordinanza 18 agosto 2020 prot. 50218/1</b> in merito a "<b>Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati</b>", "<b>Utilizzo della mascherina</b>";</li> <li>▪ <b>ordinanza 13 agosto 2020 prot. n. 496136/1</b> in merito all' "<b>Ingresso nel territorio provinciale da parte di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna</b>"(misura integrata a partire dall' 8 settembre 2020 secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del Dpcm7 settembre 2020.</li> </ul> <p>È prorogata fino al 15 ottobre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l'efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020 (quale data originaria di cessazione dello stato di emergenza);</li> <li>- l'efficacia di quelle misure dettate con ordinanze nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate.</li> </ul>
<b>Sintesi</b>		
Proroga misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19		
<b>Azione</b>		
-		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

TRENTO – PROVINCIA AUTONOMA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 3 settembre 2020, n. A001/2020/537065</b></p> <p>(B.U.R Trentino-Alto Adige 4 settembre 2020, n. 36, Numero Straordinario n. 1)</p>	<p><i>Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 14 settembre 2020</p>	<p><b>Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto</b></p> <p>In coerenza con il documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020, e fermo restando quanto previsto dall’ordinanza prot. n. 516106 dd. 25 agosto 2020 laddove prevede che oltre a tutti i restanti utenti del trasporto anche i bambini nella fascia d’età 3-6 anni che fruiscono dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non di linea devono indossare la mascherina a copertura delle vie respiratorie per il tempo necessario al compimento del viaggio, si definisce la <b>capienza possibile dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale</b>, di linea e non di linea, ferroviario, automobilistico, lacuale e funiviario.</p>
<p><b>Sintesi</b> Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di trasporto</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

TRENTO – PROVINCIA AUTONOMA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICHE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 3 settembre 2020, n. A001/2020/537055</b></p> <p>(B.U.R Trentino-Alto Adige 4 settembre 2020, n. 36, Numero Straordinario n. 1)</p>	<p><i>Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di</i></p>	<p><b>Disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo</b></p> <p>Dal 3 settembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si applica il protocollo “COVID-19 Linee d’indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo” vers. 3 settembre 2020 (All. 1), che sostituisce il “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole – Covid 2019 – Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”, adottato con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 luglio 2020, n. 1030;</li> <li>- è sostituito il paragrafo “Rilevazione della temperatura e gestione casi sospetti” dell’allegato 1) “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Nidi d’infanzia e micro- nidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter – nidi familiari” dell’ordinanza del 25 agosto</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

	<p><i>SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 3 settembre</p>	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è sostituito il paragrafo ““Rilevazione della temperatura e gestione casi sospetti” dell’allegato 2) “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza – Scuole dell’infanzia (3-6 anni)” dell’ordinanza del 25 agosto 2020, a decorrere dalla data di adozione della</li> <li>- viene applicato il protocollo “COVID-19 Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti” vers. del 2 settembre 2020 (All.2);</li> <li>- è consentito agli istituti scolastici provinciali di acquisire la disponibilità di strutture temporanee ovvero ricavare all’interno delle proprie strutture altri spazi temporanei da destinare all’attività didattica per l’anno scolastico 2020/2021, spazi oggi non destinabili a tale fine;</li> <li>- le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture o altri spazi temporanei idonei alla didattica scolastica possono essere eseguite in deroga a qualsiasi disposizione normativa provinciale in materia edilizia/urbanistica, compresi i piani regolatori e i regolamenti edilizi locali, nonché agli obblighi di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a seguito di sopralluogo congiunto tra i referenti dell’istituto scolastico e i Vigili del Fuoco. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.</li> <li>- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (mense nelle quali la somministrazione di pasti viene effettuata, tramite terzi, esclusivamente nei confronti di studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e scuole preventivamente convenzionate) possono non presentare la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 8, comma 1, della medesima legge.</li> </ul>
<p><b>Sintesi</b> Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative)</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

UMBRIA		
AMBIENTE – SANZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Regolam. G.R 24/09/2020, n. 5</b></p> <p>(B.U.R. Umbria P. I-II 24/09/2020, n. 75)</p>	<p><i>Modificazione al regolamento regionale n. 1 del 10 gennaio 2012 (Regolamento regionale per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 3 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11). Revisione dell'Allegato A.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 25/09/2020</p> <p><b>Modifiche:</b> correzioni all'Allegato A al regolamento regionale 1/2012</p>	<p><b>Sanzioni per errato smaltimento rifiuti</b></p> <p>Il regolamento ha modificato le formule per il calcolo delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme per la gestione integrata dei rifiuti, in particolare l'Allegato A, relazione matematica paragrafo 2.1, relazione matematica paragrafo 2.3, relazione matematica paragrafo 3.</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>Il regolamento ha modificato le formule per il calcolo delle sanzioni per il mancato rispetto delle norme per la gestione integrata dei rifiuti</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

UMBRIA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 11 settembre 2020, n. 54</b></p> <p>(B.U.R Umbria 16 settembre 2020, n. 73, S.O. n. 1)</p>	<p><i>Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza per il periodo dal 14/9/2020 al 7/10/2020.</i></p> <p><b>In vigore:</b> dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020</p>	<p>L'ordinanza detta misure per il <b>trasporto pubblico locale</b> valide <b>dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020.</b></p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>L'ordinanza detta misure per il trasporto pubblico locale valide dal 14 settembre 2020 al 7 ottobre 2020</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

VALLE D'AOSTA		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 11 settembre 2020, n. 369</b></p> <p>(Bur Valle D'Aosta 29 settembre 2020, n. 57)</p>	<p><i>Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei servizi di trasporto pubblico locale. Revoca dell'ordinanza n. 223 del 28 maggio 2020.</i></p>	<p><b>Dal 14 settembre 2020</b> le attività di <b>trasporto pubblico locale</b> sono espletate sulla base dell'allegato 15 dell'allegato A del DPCM 7 settembre 2020 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid 19 in materia di trasporto pubblico".</p> <p><b>L'ordinanza 28 maggio 2020, n. 223 è revocata</b></p>
<p><b>Sintesi</b> Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei servizi di trasporto pubblico locale</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		

VENETO		
AMBIENTE – MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA – LIMITAZIONE DIESEL EURO 4		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Decreto del Dirigente 16 settembre 2020, n. 1355</b></p> <p>(BUR Veneto 29 settembre 2020, n. 145)</p>	<p><i>Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4 - differimento del termine al 1 gennaio 2021.</i></p>	<p><b>Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4 - differimento del termine al 1° gennaio 2021</b></p> <p>Il decreto sposta dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.</p>
<p><b>Sintesi</b> Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4 - differimento del termine al 1 gennaio 2021</p>		
<p><b>Azione</b> -</p>		



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

VENETO		
SICUREZZA – EMERGENZA COVID-19 – MISURE DI PREVENZIONE – PROROGHE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Ordinanza 16 settembre 2020, n. 100</b></p> <p>(B.U.R Veneto 16 settembre 2020, n. 140)</p>	<p><i>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.</i></p> <p><b>Entrata in vigore:</b> dal 16 settembre 2020 al 15 ottobre 2020</p>	<p><b>Proroga dell'efficacia delle ordinanze regionali</b></p> <p>E' prorogata <b>dal 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020</b>, con salvezza dei comportamenti conformi intercorsi, l'efficacia delle <b>ordinanze regionali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 59 del 13 giugno 2020, con il relativo avviso di rettifica pubblicato sul Bur del 14.6.2020,</li> <li>- n. 63 del 26 giugno 2020,</li> <li>- n. 64 del 6 luglio 2020,</li> <li>- n.65 del 9 luglio 2020,</li> <li>- n. 81 del 31 luglio 2020,</li> <li>- n. 84 del 13 agosto 2020</li> <li>- n. 92 del 27 agosto 2020</li> </ul> <p>ferma l'applicazione, a modifica ed integrazione delle ordinanze predette, degli allegati a), b), d) ed e) del DPCM 7.9.2020.</p>
<p><b>Sintesi</b></p> <p>È prorogata dal 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020 l'efficacia di alcune ordinanze regionali contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19</p>		
<p><b>Azione</b></p> <p>-</p>		

VENETO		
SICUREZZA – PIANO REGIONALE CONTROLLI REACH (2020)		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Delib. G.R. Veneto 1 settembre 2020, n. 1245</b></p> <p>(BUR Veneto 15 settembre 2020, n. 139)</p>	<p><i>Attività di vigilanza prevista dall'art. 125 del Reg. (CE) 18.12.2006 n. 1907 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione, e Restrizione, delle sostanze Chimiche). Approvazione del "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020".</i></p>	<p><b>Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020</b></p> <p>Sono recepiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il "Piano Nazionale delle attività di Controllo sui prodotti chimici - Anno 2020" (Allegato A);</li> <li>- il "Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020" ('Allegato B) che comprende la programmazione generale dell'attività di vigilanza REACH di tutte le Aziende ULSS (attività di base e complessiva di vigilanza REACH 2020, con il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare).</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<b>Sintesi</b>
Approvazione del Piano Regionale Controlli REACH - Anno 2020
<b>Azione</b>
-

**(OMISSIS nel file di esempio)**

# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

## NORMATIVA UNI

(OMISSIS nel file di esempio)

TECNOLOGIA CHIMICA – IDROGENO GASSOSO – STAZIONI DI RIFORNIMENTO - PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO, FUNZIONAMENTO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE - REQUISITI MINIMI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Idrogeno]</p> <p><b>UNI ISO 19880-1:2020</b></p> <p><b>ICS 71.100.20:</b> Tecnologia Chimica. Prodotti dell'industria chimica. Gas per applicazione industriale (compresa l'aria compressa).</p> <p><b>ICS 43.060.40:</b> Tecnica dei veicoli stradali. Motori a combustione interna per veicoli stradali. Sistemi di alimentazione.</p> <p><b>Data di entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p>	<p><i>Idrogeno gassoso — Stazioni di rifornimento — Parte 1: Requisiti generali</i></p>	<p><b>Idrogeno gassoso — Stazioni di rifornimento</b></p> <p>La norma definisce i requisiti minimi di progettazione, installazione, messa in servizio, funzionamento, ispezione e manutenzione, per la sicurezza e, se del caso, per le prestazioni di stazioni di rifornimento pubbliche e non pubbliche che erogano idrogeno gassoso a veicoli stradali leggeri (ad es. veicoli elettrici a celle combustibili).</p>
MATERIE PLASTICHE – DETERMINAZIONE VISCOSITÀ DEI POLIMERI IN UNA SOLUZIONE DILUITA – RESINE DI POLICLORURO DI VINILE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche] [Prove fisico - chimiche]</p> <p><b>UNI EN ISO 1628-2:2020</b></p> <p><b>ICS 83.080.20:</b> Industrie della Gomma e della Plastica. Plastica. Materiali termoplastici</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p>	<p><i>Materie plastiche - Determinazione della viscosità dei polimeri in una soluzione diluita per mezzo di viscosimetro capillare - Parte 2: Resine di policloruro di vinile</i></p>	<p><b>Determinazione della viscosità ridotta e del valore K delle resine PVC</b></p> <p>La norma specifica le condizioni per la determinazione della viscosità ridotta (nota anche come numero di viscosità) e del valore K delle resine PVC. È applicabile alle resine in polvere costituite da omopolimeri del monomero cloruro di vinile e copolimeri, terpolimeri, del cloruro di vinile con uno o più altri monomeri, ma dove il cloruro di vinile è il costituente principale.</p> <p>Le resine possono contenere piccole quantità di sostanze non polimerizzate (ad esempio agenti emulsionanti o sospendenti, residui di catalizzatori) e altre sostanze aggiunte durante il corso della polimerizzazione. La norma non è applicabile, tuttavia, alle resine con un contenuto di sostanze volatili superiore allo 0,5% ± 0,1%, quando il contenuto determinato secondo UNI EN ISO 1269. Inoltre, la norma</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		non è applicabile alle resine che sono non del tutto solubili in cicloesanone.
--	--	--

TECNOLOGIA CHIMICA – QUALITÀ DEL COMBUSTIBILE A IDROGENO - CARATTERISTICHE MINIME		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Idrogeno]</p> <p><b>UNI ISO 14687:2020</b></p> <p><b>ICS 71.100.20:</b> Tecnologia Chimica. Prodotti dell'industria chimica (Disinfettanti e antisettici, vedere 11.080; prodotti chimici per fotografia, vedere 37.040.30; materie prime per gomma e plastica, vedere 83.040; pitture e vernici, vedere 87.040; inchiostri, vedere 87.080). Gas per applicazione industriale (compresa l'aria compressa; GPL, vedere 75.160.30)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p>	<p><i>Qualità del combustibile a idrogeno – Specifiche di prodotto</i></p>	<p><b>Qualità del combustibile a idrogeno</b></p> <p>La norma specifica le caratteristiche minime di qualità del combustibile a idrogeno così come distribuito per l'utilizzo in applicazioni veicolari e stazionarie.</p> <p>È applicabile alle applicazioni di rifornimento di idrogeno, elencate nel prospetto 1.</p>

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI – PROTOCOLLO PER IL SERVIZIO GENERICO ITS DI ANNUNCIO RAPIDO -		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [UNINFO ITS (Sistemi di trasporto intelligenti)]</p> <p><b>UNI EN ISO 22418:2020</b></p> <p><b>ICS 03.220.01:</b> Sociologia. Servizi. Organizzazione e Gestione Aziendale. Amministrazione. Trasporti. Trasporti. (Trasporto di merci pericolose, vedere 13.300). Trasporti in generale</p> <p><b>35.240.60:</b> Applicazioni IT nel trasporto</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p>	<p><i>Sistemi di trasporto intelligenti - Protocollo per il servizio generico ITS di annuncio rapido (fast service announcement protocol - FSAP)</i></p>	<p><b>Protocollo per il servizio generico ITS di annuncio rapido</b></p> <p>La norma specifica il protocollo per il servizio generico ITS di annuncio rapido (fast service announcement protocol - FSAP). Il documento si riferisce alle caratteristiche di ISO/TS 16460 e le supporta tutte, in particolare il messaggio di risposta al servizio (service response message - SRM), in aggiunta al messaggio di annuncio di servizio (service announcement message - SAM), il quale ultimo offre solamente le funzionalità di base.</p> <p>FSAP supporta servizi ITS annunciati localmente e identificati in modo univoco per mezzo di un identificatore di applicazione ITS (ITS application identifier - ITS-AID).</p> <p>La norma specifica i formati dei messaggi e le relative procedure di protocollo di base in riferimento a ISO/TS 16460, e inoltre specifica requisiti di protocollo per il funzionamento di FSAP nel contesto di una stazione ITS come definita da ISO 21217.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		La norma spiega le relazioni che ha con i protocolli di annuncio di servizi specificati da ETSI TC ITS e da IEEE.
--	--	---

MATERIE PLASTICHE – STAMPAGGIO AD INIEZIONE DI MATERIALE TERMOPLASTICO – PICCOLE LASTRE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [UNIPLAST - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche] [Prove fisico - chimiche]</p> <p><b>UNI EN ISO 294-3:2020</b></p> <p><b>ICS 83.080.20:</b> Industrie della Gomma e della Plastica. Plastica. Materiali termoplastici</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>Materie plastiche - Stampaggio ad iniezione di provette di materiale termoplastico - Parte 3: Piccole lastre</i></p>	<p><b>Stampaggio ad iniezione di piccole lastre</b></p> <p>La norma specifica due stampi a due cavità, gli stampi ISO tipo D11 e D12, per lo stampaggio ad iniezione di piccole lastre da 60 mm × 60 mm con uno spessore preferenziale di 1 mm (tipo D11) o 2 mm (tipo D12), che possono essere utilizzate per prove multiple. Gli stampi possono inoltre essere dotati di inserti per lo studio degli effetti delle linee di saldatura sulle proprietà meccaniche.</p>

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEI PRODOTTI (TDP) – PRINCIPI GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE – DISEGNI TECNICI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei prodotti] [Disegno tecnico industriale e specificazione geometrica]</p> <p><b>UNI EN ISO 128-1:2020</b></p> <p><b>ICS 01.100.01:</b> Aspetti generali. Terminologia. Normazione. Documentazione. Disegni tecnici (Simboli grafici per applicazioni nei disegni tecnici, vedere 01.080.30; Disegno assistito dall'elaboratore, vedere 35.240.10). Disegni tecnici in generale</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>Documentazione Tecnica dei Prodotti (TPD) - Principi generali di rappresentazione - Parte 1: Introduzione e requisiti fondamentali</i></p>	<p><b>Documentazione Tecnica dei Prodotti (TPD)</b></p> <p>La norma, parte della serie ISO 128, fornisce le regole generali per l'esecuzione dei disegni tecnici (2D e 3D) e presenta inoltre la struttura delle altre parti della ISO 128. Essa è applicabile a tutti i tipi di disegni tecnici, per esempio, quelli utilizzati nell'ingegneria meccanica e nelle costruzioni, architettura, e costruzioni navali. La norma si applica sia ai disegni eseguiti manualmente sia realizzati al computer.</p>

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ– TERMINI E DEFINIZIONI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Valutazione della conformità]</p>	<p><i>Valutazione della conformità - Vocabolario e</i></p>	<p><b>Valutazione della conformità</b></p>

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020</b></p> <p><b>ICS 01.040.03:</b> Aspetti generali. Terminologia. Normazione. Documentazione. Nomenclatura (Le norme comprese in questo gruppo devono anche essere riportate in altri gruppi e/o sottogruppi a seconda dell'argomento) Sociologia. Servizi. Organizzazione e gestione aziendale. Amministrazione. Trasporto (Nomenclatura)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>principi generali</i></p>	<p>La norma specifica i termini e le definizioni generali relativi alla valutazione della conformità (compreso l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità) e al relativo utilizzo, allo scopo di agevolare gli scambi commerciali.</p> <p>I principi generali di valutazione della conformità e una descrizione dell'approccio funzionale alla valutazione della conformità, sono specificati in Appendice A.</p> <p>La valutazione della conformità interagisce con altri campi come i sistemi di gestione, la metrologia, la normazione e la statistica. La norma non definisce i confini della valutazione della conformità.</p>
---	---------------------------------	--

TESSILI – ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA - MISCHIE DI POLIESTERE CON ALCUNE ALTRE FIBRE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Tessile e abbigliamento]</p> <p><b>UNI EN ISO 1833-25:2020</b></p> <p><b>ICS 59.060.01:</b> Tecnologia tessile e del cuoio. Fibre tessili. Fibre tessili in generale (comprese le mischie di fibre)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 10 settembre 2020</p>	<p><i>Tessili - Analisi chimica quantitativa - Parte 25: Mischie di poliestere con alcune altre fibre (metodo che utilizza acido tricloroacetico e cloroformio)</i></p>	<p><b>Mischie di poliestere con alcune altre fibre</b></p> <p>La norma specifica un metodo che utilizza acido tricloroacetico e cloroformio per determinare la percentuale di massa di fibre di poliestere dopo la rimozione di materiale non fibroso, in tessuti costituiti da mischie di fibre di poliestere con fibre aramidiche (tranne la poliammide imide), viscosa ignifuga (FR) e poliacrilato.</p>

TECNICA DELL'ENERGIA E DEL TRASFERIMENTO DI CALORE – BRUCIATORI AUTOMATICI PER COMBUSTIBILI LIQUIDI AD ARIA SOFFIATA – COSTRUZIONE - UTILIZZO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [CTI - Componenti degli impianti di riscaldamento - Produzione del calore, generatori a combustibili liquidi, gassosi e solidi]</p> <p><b>UNI EN 267:2020</b></p> <p><b>ICS 27.060.10:</b> Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Bruciatori. Caldaie. Bruciatori per combustibile solido e liquido</p>	<p><i>Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata</i></p>	<p><b>Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata</b></p> <p>La norma specifica le procedure di prova, la terminologia, i requisiti generali per la costruzione e l'utilizzo dei bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata, oltre alle prescrizioni sui dispositivi di controllo e sicurezza.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Data entrata in vigore: 10 settembre 2020		
---	--	--

### TECNICA DELL'ENERGIA E DEL TRASFERIMENTO DI CALORE – ATTREZZATURE A PRESSIONE PER SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E PER POMPE DI CALORE - TUBAZIONI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [CTI - Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente]</p> <p style="color: red;">UNI EN 14276-2:2020</p> <p><b>ICS 27.080:</b> Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Pompe di calore</p> <p><b>ICS 27.200:</b> Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Tecnologia della refrigerazione (Condizionatori d'aria, vedere 23.120; refrigeranti, vedere 71.100.45; refrigeratori per uso domestico, vedere 97.040.30); Refrigerazione commerciale, vedere 97.130.20)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 10 settembre 2020</p>	<p><i>Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 2: Tubazioni - Requisiti generali</i></p>	<p><b>Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore</b></p> <p>La norma specifica i requisiti per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove e la documentazione per le tubazioni fisse destinate ad essere utilizzate in sistemi di refrigerazione, pompe di calore e sistemi di refrigerazione e riscaldamento secondari. Tali sistemi sono considerati sistemi di refrigerazione, come definiti dalla UNI EN 378-1.</p>

### TECNICA DELL'ENERGIA E DEL TRASFERIMENTO DI CALORE – ATTREZZATURE A PRESSIONE PER SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E PER POMPE DI CALORE - RECIPIENTI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [CTI - Impianti frigoriferi: sicurezza e protezione dell'ambiente]</p> <p style="color: red;">UNI EN 14276-1:2020</p> <p><b>ICS 27.080:</b> Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Pompe di calore</p> <p><b>ICS 27.200:</b> Tecnica dell'energia e del trasferimento di calore. Tecnologia della refrigerazione (Condizionatori d'aria, vedere 23.120; refrigeranti, vedere 71.100.45; refrigeratori per uso domestico, vedere 97.040.30); Refrigerazione commerciale, vedere 97.130.20)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 10 settembre 2020</p>	<p><i>Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore - Parte 1: Recipienti - Requisiti generali</i></p>	<p><b>Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore</b></p> <p>La norma specifica i requisiti per i materiali, la progettazione, la costruzione, le prove e la documentazione dei recipienti a pressione costante destinati ad essere utilizzati negli impianti di refrigerazione e nelle pompe di calore. Tali sistemi sono considerati sistemi di refrigerazione, come definiti dalla UNI EN 378-1.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

GESTIONE PER LA QUALITÀ – APPLICAZIONE DEI METODI STATISTICI – PIANI DI CAMPIONAMENTO SEQUENZIALI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Gestione per la qualità e metodi statistici] [Applicazioni dei metodi statistici]</p> <p><b>UNI ISO 39511:2020</b></p> <p><b>ICS 03.120.30:</b> Sociologia. Servizi. Organizzazione e Gestione Aziendale. Amministrazione. Trasporti. Qualità. Applicazione dei metodi statistici</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 3 settembre 2020</p>	<p><i>Piani di campionamento sequenziali per l'ispezione per variabili secondo la percentuale di elementi non conformi (scarto tipo noto)</i></p>	<p><b>Piani di campionamento sequenziali</b></p> <p>La norma specifica piani di campionamento sequenziali e procedure per l'ispezione per variabili di elementi discreti.</p> <p>I piani sono indicizzati in termini di punto di rischio per il produttore e per il consumatore. Pertanto, essi sono idonei non solo ai fini del campionamento per accettazione ma anche per la finalità più generale di testare ipotesi statistiche semplici per proporzioni.</p>
GESTIONE PER LA QUALITÀ – APPLICAZIONE DEI METODI STATISTICI – PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Gestione per la qualità e metodi statistici] [Applicazioni dei metodi statistici]</p> <p><b>UNI ISO 2859-2:2020</b></p> <p><b>ICS 03.120.30:</b> Sociologia. Servizi. Organizzazione e Gestione Aziendale. Amministrazione. Trasporti. Qualità. Applicazione dei metodi statistici</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 3 settembre 2020</p>	<p><i>Procedure di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 2: Piani di campionamento indicizzati secondo la qualità limite (LQ) per l'ispezione di un lotto isolato</i></p>	<p><b>Procedure di campionamento nell'ispezione per attributi</b></p> <p>La norma, parte della serie ISO 2859, specifica un sistema di campionamento per accettazione per l'ispezione per attributi indicizzati secondo la qualità limite (LQ - Limiting Quality). Il sistema di campionamento è utilizzato per lotti isolati (sequenze isolate di lotti, un lotto isolato, un singolo lotto o una piccola serie di lotti), quando le regole di commutazione, come quelle specificate nella ISO 2859-1, non sono applicabili. La norma non fornisce i livelli di ispezione per tenere sotto controllo le quantità relative di ispezione, come indicati nella ISO 2859-1.</p>
GESTIONE PER LA QUALITÀ – PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PERSONE – LINEE GUIDA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Gestione per la qualità e metodi statistici] [Tecniche di supporto]</p> <p><b>UNI ISO 10018:2020</b></p>	<p><i>Gestione per la qualità - Linee guida per la partecipazione attiva delle persone</i></p>	<p><b>Linee guida per la partecipazione attiva delle persone nell'ambito del sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione</b></p> <p>La norma fornisce delle linee guida per la partecipazione attiva delle persone nell'ambito del sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione, e per migliorare il loro coinvolgimento e la loro</p>



## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>ICS 03.100.30:</b> Sociologia. Servizi. Organizzazione e Gestione Aziendale. Amministrazione. Trasporti. Organizzazione e gestione aziendale. Gestione delle risorse umane (compresi l'addestramento del personale e la certificazione e la qualificazione del personale; qualificazione dei saldatori, vedere 25.160.01)</p> <p><b>ICS: [03.120.10]:</b> Sociologia. Servizi. Organizzazione e Gestione Aziendale. Amministrazione. Trasporti. Qualità. Gestione della qualità e assicurazione di qualità</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 3 settembre 2020</p>		<p>competenza in materia.</p> <p>La norma è applicabile a tutte le organizzazioni, indipendentemente da dimensione, tipo o attività.</p>
---	--	--

AMBIENTE – QUALITÀ DEL SUOLO – TASSO POTENZIALE DI OSSIDAZIONE DELL'AMMONIO E DI INIBIZIONE DELLA NITRIFICAZIONE NEI SUOLI - DETERMINAZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Ambiente] [Suolo e rifiuti]</p> <p><b>UNI EN ISO 15685:2020</b></p> <p><b>ICS 13.080.30:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Qualità del suolo. Pedologia (proprietà del suolo relative alla geotecnica, vedere 93.020). Proprietà biologiche dei suoli</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p>	<p><i>Qualità del suolo - Determinazione della nitrificazione potenziale e della inibizione della nitrificazione - Prova rapida mediante ossidazione dell'ammonio</i></p>	<p><b>Metodo rapido per la determinazione del tasso potenziale di ossidazione dell'ammonio e di inibizione della nitrificazione nei suoli.</b></p> <p>La norma specifica un metodo rapido per la determinazione del tasso potenziale di ossidazione dell'ammonio e di inibizione della nitrificazione nei suoli. Questo metodo è adatto a tutti i suoli contenenti una popolazione di microrganismi nitrificanti. Può essere usato come prova rapida di selezione per monitorare la qualità del suolo e la qualità dei rifiuti ed è adatto per testare gli effetti dei metodi di coltivazione, di sostanze chimiche [tranne i volatili, cioè H&gt;1 (costante di Henry)], estratti di fanghi o altri residui organici riutilizzabili e inquinamento dei suoli.</p>

AMBIENTE – RICICLABILITÀ E RECUPERO DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA – METODI DI VALUTAZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [CTI - Aspetti di efficienza dei materiali nella progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia]</p> <p><b>UNI CEI EN 45555:2020</b></p> <p><b>ICS 13.020.20:</b> Economia ambientale. Sostenibilità.</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>Metodi generali per valutare la riciclabilità e il recupero dei prodotti connessi all'energia</i></p>	<p><b>Riciclabilità dei prodotti connessi all'energia</b></p> <p>La norma fornisce una metodologia generale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutare la riciclabilità dei prodotti connessi all'energia;</li> <li>- valutare il recupero dei prodotti connessi all'energia;</li> <li>- valutare la capacità di accedere o rimuovere determinati componenti o assemblaggi da prodotti connessi all'energia per facilitarne il riciclaggio potenziale o altre operazioni di recupero;</li> <li>- valutare la riciclabilità delle materie prime essenziali dei prodotti connessi all'energia.</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

AMBIENTE – DURABILITÀ DEI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA – METODO DI VALUTAZIONE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [CTI - Aspetti di efficienza dei materiali nella progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia]</p> <p>UNI CEI EN 45552:2020</p> <p>ICS: 13.020.20: Economia ambientale. Sostenibilità.</p> <p>Data entrata in vigore: 17 settembre 2020</p>	<p><i>Metodo generale per la valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia</i></p>	<p><b>Valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia</b></p> <p>La norma coprirà una serie di parametri per la valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia (ErP) e un metodo generale per descrivere e valutare la durabilità dell'ErP, cioè sia i prodotti elettrotecnici che quelli non elettrotecnici, sarà applicabile a tutti i prodotti connessi all'energia, cioè a tutti i prodotti coperti dalla direttiva sull'Ecodesign 2009/125/CE.</p>

SICUREZZA – MOBILI PER UFFICIO – SEDIE – DIMENSIONI – METODI DI PROVA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Mobili] [Requisiti]</p> <p>UNI EN 1335-1:2020</p> <p>ICS 97.140: Attrezzature domestiche e commerciali. Tempo Libero. Sport. Mobili (compresi imbottiture, materassi, mobili per ufficio, mobili scolastici ecc.)</p> <p>Data di entrata in vigore: 24 settembre 2020</p>	<p><i>Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 1: Dimensioni - Determinazione delle dimensioni</i></p>	<p><b>Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio</b></p> <p>La norma specifica sia le dimensioni di quattro tipologie di sedie da lavoro per ufficio sia i metodi di prova per la determinazione di tali dimensioni.</p> <p>Non si applica alle sedie per bambini per le quali esiste una specifica norma europea.</p>

SICUREZZA – ACUSTICA – ASSORBIMENTO ACUSTICO IN EDILIZIA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Acustica e vibrazioni] [Acustica in edilizia (misto Acustica e vibrazioni/Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio)]</p> <p>UNI EN ISO 12999-2:2020</p> <p>ICS 91.120.20: Materiali da Costruzione ed Edilizia. Protezione di edifici e dentro gli edifici. Acustica in edilizia. Isolamento acustico.</p>	<p><i>Acustica - Determinazione e applicazione delle incertezze di misura nell'acustica in edilizia - Parte 2: Assorbimento acustico</i></p>	<p><b>Assorbimento acustico</b></p> <p>La norma specifica come calcolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'incertezza dei coefficienti di assorbimento acustico e delle aree equivalenti di assorbimento acustico misurate secondo la ISO 354;</li> <li>- l'incertezza dei coefficienti di assorbimento acustico pratici e ponderati determinati secondo la ISO 11654;</li> <li>- l'incertezza del coefficiente di assorbimento acustico di oggetti singoli secondo la ISO 20189;</li> <li>- l'incertezza dell'indice di valutazione a numero unico (Single Number</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>17.140.01:</b> Metrologia e misurazioni. Fenomeni fisici. Acustica e misurazioni acustiche (compresi gli strumenti per misurazioni e attrezzature di prova). Misurazioni acustiche e abbattimento del rumore in generale.</p> <p><b>Data di entrata in vigore:</b> 24 settembre 2020</p>		<p>Rating) determinato secondo la EN 1793-1.</p> <p>Inoltre, è spiegato l'uso delle incertezze nella dichiarazione dei coefficienti di assorbimento acustico misurati o dei loro indici di valutazione a numero unico.</p>
--	--	--

SICUREZZA – ERGONOMIA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Ergonomics of human-system interaction]</p> <p><b>ISO/TR 11064-10:2020</b></p> <p><b>ICS 13.180:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Ergonomia.</p> <p><b>Data di entrata in vigore:</b> 18.09.2020</p>	<p><i>Ergonomic design of control centres – Part 10: introduction to the control room design series of standards</i></p>	<p><b>Design ergonomico</b></p> <p>La serie ISO 11064 fornisce linee guida, principi e raccomandazioni generali. I requisiti si concentrano sull'interazione tra uomo e sistema e anche sui processi e sui metodi necessari per ottenere sistemi interattivi utilizzabili e accessibili.</p> <p>La serie ISO 11064 copre un'ampia gamma di argomenti, inclusi requisiti architettonici, progettazione dell'interfaccia del computer e progettazione di mobili.</p>

SICUREZZA – PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI – AVIAZIONE CIVILE - ESPOSIZIONE AI RAGGI COSMICI - DOSIMETRIA - CARATTERIZZAZIONE DELLA RISPOSTA DEGLI STRUMENTI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Tecnologie nucleari e radioprotezione] [Protezione dalle radiazioni]</p> <p><b>UNI EN ISO 20785-2:2020</b></p> <p><b>ICS 13.280:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Protezione dalle radiazioni (compresa la protezione dalle radiazioni dovute alle radiofrequenze; misurazioni delle radiazioni, vedere 17.240)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>Dosimetria per l'esposizione ai raggi cosmici nell'aviazione civile - Parte 2: Caratterizzazione della risposta degli strumenti</i></p>	<p><b>Dosimetria per l'esposizione ai raggi cosmici nell'aviazione civile</b></p> <p>La norma specifica i metodi e le procedure da adottare per la caratterizzazione delle risposte degli strumenti utilizzati per la determinazione dell'equivalente di dose ambientale per effettuare la valutazione dell'esposizione ai raggi cosmici nell'aviazione civile. I metodi e le procedure indicate nella norma devono essere intesi come requisito minimo.</p>

SICUREZZA – PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI – AVIAZIONE CIVILE - ESPOSIZIONE AI RAGGI COSMICI – DOSIMETRIA - BASI CONCETTUALI PER LE MISURE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Tecnologie nucleari e radioprotezione] [Protezione dalle radiazioni]</p>	<p><i>Dosimetria per esposizioni a radiazione cosmica in aerei per uso civile - Parte 1: Basi</i></p>	<p><b>Dosimetria per esposizioni a radiazione cosmica in aerei per uso civile</b></p>

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>UNI EN ISO 20785-1:2020</b></p> <p><b>ICS 13.280:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Protezione dalle radiazioni (compresa la protezione dalle radiazioni dovute alle radiofrequenze; misurazioni delle radiazioni, vedere 17.240)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>concettuali per le misure</i></p>	<p>La norma fornisce le basi concettuali per la determinazione dell'equivalente di dose ambientale per la valutazione della esposizione alla radiazione cosmica in aerei per uso civile e per la taratura degli strumenti utilizzati per questo scopo.</p>
---	---	--

### SICUREZZA – INDUMENTI DI PROTEZIONE – ATTREZZATURE DI VISIBILITÀ MIGLIORATA - METODI DI PROVA E REQUISITI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Sicurezza] [Dispositivi di protezione individuale] [Guanti e indumenti di protezione]</p> <p><b>UNI EN 17353:2020</b></p> <p><b>ICS 13.340.10:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Attrezzature di protezione (Sicurezza sul lavoro, vedere 13.100). Indumenti di protezione [compresi indumenti antifiamma, dispositivi individuali di galleggiamento (giubbotti di salvataggio)]</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 17 settembre 2020</p>	<p><i>Indumenti di protezione - Attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio - Metodi di prova e requisiti</i></p>	<p><b>Attrezzature di visibilità migliorata</b></p> <p>La norma specifica i requisiti per le attrezzature di visibilità migliorata sotto forma di indumenti o dispositivi, che sono in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.</p> <p>L'attrezzatura di visibilità migliorata è destinata a fornire visibilità a chi la indossa in situazioni a medio rischio in qualsiasi condizione di luce diurna e/o sotto l'illuminazione dei fari dei veicoli o dei riflettori nel buio.</p> <p>Sono inclusi requisiti prestazionali per il colore e la retroriflessione, nonché per le aree minime e il posizionamento dei materiali nei dispositivi di protezione.</p> <p>La norma non è applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attrezzature ad alta visibilità in situazioni ad alto rischio, trattate nella UNI EN ISO 20471;</li> <li>- attrezzature di visibilità specificatamente destinate alla testa, alle mani e ai piedi, per esempio caschi, guanti e scarpe;</li> <li>- attrezzature che integrano un'illuminazione attiva, per esempio LED;</li> <li>- visibilità per situazioni a basso rischio.</li> </ul>

### SICUREZZA – PROTEZIONE CONTRO LA PRESSIONE ECCESSIVA – DISPOSITIVI DI SICUREZZA – VALVOLE - PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE E MARCATURA

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Safety devices for protection against excessive pressure]</p> <p><b>ISO 4126-3:2020</b></p>	<p><i>Safety devices for protection against excessive pressure – Part 3: safety valves and bursting disc safety devices in combination</i></p>	<p><b>Dispositivi di sicurezza per la protezione da pressioni eccessive</b></p> <p>La norma specifica i requisiti di progettazione, applicazione e marcatura per prodotti assemblati dalla combinazione in serie di valvole di sicurezza o CSPRS (sistemi di sicurezza limitatori di pressione)</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>ICS 13.240:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Protezione contro la pressione eccessiva (comprese valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).</p> <p><b>Data di entrata in vigore:</b> 16 settembre 2020</p>		<p>controllati) secondo ISO 4126-1, ISO 4126-4 e ISO 4126-5 e dispositivi di sicurezza a disco di rottura, secondo ISO 4126-2, installati a monte della valvola entro cinque diametri di tubo dall'ingresso della valvola, composti dal dispositivo di sicurezza del disco di rottura, una valvola di sicurezza o CSPRS e, ove applicabile, un tubo di collegamento o un pezzo di bobina. Inoltre, fornisce un metodo per stabilire il fattore di scarica della combinazione utilizzato nelle combinazioni di dimensionamento.</p>
---	--	--

SICUREZZA –SEGNI GRAFICI - COLORI E SEGNALI DI SICUREZZA - SEGNALI DI SICUREZZA REGISTRATI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [TPD e GPS - Documentazione, specificazione e verifica geometriche dei prodotti] [Sicurezza]</p> <p style="color: red;"><b>EC 1-2020 UNI EN ISO 7010:2020</b></p> <p><b>ICS 01.080.10:</b> Simboli per l'informazione pubblica. Segni. Targhe. Etichette.</p> <p><b>ICS 01.080.20:</b> Aspetti generali. Terminologia. Normazione. Documentazione. Simboli grafici. Simboli grafici per applicazioni su apparecchiature specifiche (Le norme comprese in questo gruppo devono anche essere riportate in altri gruppi e/o sottogruppi a seconda dell'argomento)</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 15 settembre 2020</p>	<p><i>Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati</i></p>	<p><b>Segnali di sicurezza registrati</b></p> <p>Errata corrige 1 del 15/09/2020 alla UNI EN ISO 7010:2020</p>

SICUREZZA – DPI – ANTINCENDIO – INDUMENTI DI PROTEZIONE PER VIGILI DEL FUOCO		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Sicurezza] [Dispositivi di protezione individuale] [Guanti e indumenti di protezione]</p> <p style="color: red;"><b>UNI EN 469:2020</b></p> <p><b>ICS 13.340.10:</b> Ambiente. Protezione della salute.</p>	<p><i>Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio</i></p>	<p><b>Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l'incendio</b></p> <p>La norma specifica i requisiti minimi prestazionali per gli indumenti di protezione da indossare durante le attività di lotta contro l'incendio. I requisiti riguardano la progettazione, il calore e la fiamma, la meccanica, la chimica, il comfort e la visibilità.</p> <p>La norma tratta la progettazione generale dei documenti, i livelli</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p>Sicurezza. Attrezzature di protezione. Indumenti di protezione [compresi indumenti antifiama, dispositivi individuali di galleggiamento (giubbotti di salvataggio)]</p> <p><b>Data di entrata in vigore:</b> 10 settembre 2020</p>		<p>minimi di prestazione dei materiali impiegati, i metodi di prova da utilizzare per determinare tali livelli di prestazione, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante; mentre non tratta la protezione della testa, delle mani e dei piedi o la protezione contro altri pericoli, per esempio di natura chimica, biologica, radiologica ed elettrica.</p>
---	--	---

### SICUREZZA – ANTINCENDIO – APPLICAZIONI FERROVIARIE – PROTEZIONE AL FUOCO PER I ROTABILI FERROVIARI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Trasporto guidato su ferro] [Materiale rotabile e relativi equipaggiamenti] [Normativa Fuoco- Fumi]</p> <p style="color: red;"><b>UNI EN 45545-2:2020</b></p> <p><b>ICS 13.220.20:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Protezione contro l'incendio. Protezione al fuoco (comprese le attrezzature)</p> <p><b>45.060.01:</b> Tecnica Ferroviaria. Materiale rotabile ferroviario (inclusi materiali, componenti ed equipaggiamento elettrico ed elettronico per il materiale rotabile ferroviario). Materiale rotabile ferroviario in generale.</p> <p><b>Data di entrata in vigore:</b> 10 settembre 2020</p>	<p><i>Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti</i></p>	<p><b>Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari</b></p> <p>La norma, parte della serie EN 45545 specifica i requisiti di comportamento al fuoco dei materiali e prodotti utilizzati sui veicoli ferroviari come definiti nella UNI CEI EN 45545-1.</p>

### SICUREZZA – APPLICAZIONI FERROVIARIE – DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE TRA PASSEGGERI E CONDUCENTE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<p><b>Commissioni Tecniche:</b> [Trasporto guidato su ferro] [Materiale rotabile e relativi equipaggiamenti]</p> <p style="color: red;"><b>UNI EN 17355:2020</b></p> <p><b>ICS: [13.320]:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Sistemi di allarme e avvertimento (Sistemi di allarme e avvertimento antieffrazione, vedere 13.110; dispositivi di avvertimento per veicoli stradali, vedere 43.040.20)</p>	<p><i>Applicazioni ferroviarie - Dispositivo di comunicazione per ferrovia urbana - Requisiti di sistema</i></p>	<p>La norma definisce i seguenti elementi per il materiale rotabile ferroviario urbano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i requisiti funzionali per un dispositivo di comunicazione tra passeggeri e conducente o centro di controllo operativo (OCC);</li> <li>- il comportamento dinamico del dispositivo di comunicazione.</li> </ul> <p>Il presente documento è applicabile alle categorie da I a III del materiale rotabile ferroviario urbano definito nella Guida 26 CEN/CLC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (I) Metropolitane;</li> <li>- (II) Tram;</li> <li>- (III) Metropolitana leggera.</li> </ul>

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

Data entrata in vigore: 10 settembre 2020		
---	--	--

### SICUREZZA – NANOTECNOLOGIE – NANOPARTICELLE IN POLVERE – CARATTERISTICHE E MISURE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Commissioni Tecniche:</b> [Nanotechnologies]  <span style="color: red;">ISO 17200:2020</span>  <b>ICS 07.120:</b> Nanotecnologie  <b>Data di entrata in vigore:</b> 03 settembre 2020	<i>Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -- Characteristics and measurements</i>	<b>Nanotecnologie</b> Lo standard specifica le caratteristiche fondamentali da misurare in un campione di nanoparticelle ingegnerizzate in polvere per determinarne le dimensioni, il contenuto chimico e l'area superficiale; inoltre, specifica anche i metodi di misurazione per determinare ciascuna delle caratteristiche. Sono escluse le caratteristiche che riguardano specifiche applicazioni industriali di nanoparticelle in polvere e protocolli di misurazione dettagliati, nonché le caratteristiche relative a problemi di salute, sicurezza e ambiente.

### SICUREZZA – ERGONOMIA DEI SISTEMI DI INTERAZIONE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Scheda descrittiva
<b>Commissioni Tecniche:</b> [Ergonomics of human-system interaction]  <span style="color: red;">ISO/TR 9241-810:2020</span>  <b>ICS 13.180:</b> Ambiente. Protezione della salute. Sicurezza. Ergonomia  <b>Data di entrata in vigore:</b> 02 settembre 2020	<i>Ergonomics of human-system interaction – Part 810: Robotic, intelligent and autonomous systems</i>	<b>Ergonomia: sistemi RIA</b> Questo documento affronta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi RIA (Robotic, intelligent and autonomous) fisicamente incorporati, come robot e veicoli autonomi con cui gli utenti interagiranno fisicamente;</li> <li>- sistemi incorporati nell'ambiente fisico con cui gli utenti non interagiscono consapevolmente, ma che raccolgono dati e / o modificano l'ambiente in cui le persone vivono o lavorano come gli edifici intelligenti e il rilevamento dell'umore;</li> <li>- strumenti software intelligenti e agenti con cui gli utenti interagiscono attivamente attraverso una qualche forma di interfaccia utente;</li> <li>- agenti software intelligenti che agiscono senza l'input attivo dell'utente per modificare o adattare i sistemi al comportamento, all'attività o ad altri scopi dell'utente, inclusa la fornitura di contenuti / informazioni specifici al contesto, l'adattamento di annunci pubblicitari a un utente in base alle informazioni che lo riguardano, interfacce utente che si adattano allo stato cognitivo o fisiologico, "intelligenza ambientale";</li> <li>- l'effetto sugli utenti derivante dall'interazione combinata di diversi sistemi RIA come comportamenti in conflitto tra i sistemi RIA nelle stesse circostanze;</li> <li>- il complesso sistema di sistemi e gli impatti sociotecnici dell'uso dei</li> </ul>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		sistemi RIA, in particolare sulla società e sul governo.
--	--	--



# SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

## NORME CEI

ACCUMULATORI E PILE – PILE ELETTRICHE - GUIDA AGLI ASPETTI AMBIENTALI - PROTOCOLLI SCIENTIFICI PER TESTARE LE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELLE BATTERIE		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 21/35 - Accumulatori e pile</p> <p><b>CEI EN IEC 60086-6</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 35-7</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: EN IEC 60086-6:2020; IDENTICA A: IEC 60086-6:2020</p>	<p><i>Pile elettriche Parte 6: Guida agli aspetti ambientali</i></p>	<p><b>Pile elettriche</b></p> <p>La presente Norma si applica a tutte le sostanze chimiche delle pile elettriche portatili standardizzate nella serie 60086. Lo scopo di questo documento è di fornire una guida sugli adeguati protocolli scientifici per testare le prestazioni ambientali delle batterie. Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici. La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p>
ACCUMULATORI E PILE – SISTEMI ENERGETICI DI BATTERIE A FLUSSO PER APPLICAZIONI STAZIONARIE - TERMINOLOGIA ED ASPETTI GENERALI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 21/35 - Accumulatori e pile</p> <p><b>CEI EN IEC 62932-1</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 21-84</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: IEC 62932-1:2020; IDENTICA A: EN IEC 62932-1:2020</p>	<p><i>Sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie Parte 1: Terminologia ed aspetti generali</i></p>	<p><b>Sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie</b></p> <p>La presente Norma si riferisce ai sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie e fornisce la terminologia principale e gli aspetti generali di questa tecnologia. Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici. La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p>
ACCUMULATORI E PILE – SISTEMI ENERGETICI DI BATTERIE A FLUSSO PER APPLICAZIONI STAZIONARIE – REQUISITI DI SICUREZZA		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 21/35 - Accumulatori e pile</p> <p><b>CEI EN IEC 62932-2-2</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 21-86</p>	<p><i>Sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie Parte 2-2: Requisiti di sicurezza</i></p>	<p><b>Sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie</b></p> <p>La presente Norma definisce i requisiti ed i metodi di prova per la riduzione del rischio e le misure di protezione contro i pericoli significativi relativi ai sistemi di batterie a flusso, per le persone, le proprietà e l'ambiente.</p>

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: EN IEC 62932-2-2:2020; IDENTICA A: IEC 62932-2-2:2020</p>		<p>Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.</p> <p>La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p>
---	--	---

### ACCUMULATORI E PILE – SISTEMI ENERGETICI DI BATTERIE A FLUSSO PER APPLICAZIONI STAZIONARIE – REQUISITI GENERALI DI PRESTAZIONE – METODI DI PROVA

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 21/35 - Accumulatori e pile</p> <p><b>CEI EN IEC 62932-2-1</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 21-85</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: IEC 62932-2-1:2020; IDENTICA A: EN IEC 62932-2-1:2020</p>	<p><i>Sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie Parte 2-1: Requisiti generali di prestazione e metodi di prova</i></p>	<p><b>Sistemi energetici di batterie a flusso per applicazioni stazionarie</b></p> <p>La presente Norma specifica i metodi di prova ed i requisiti per i sistemi di batteria a flusso e per i sistemi energetici di batterie a flusso per la verifica delle loro prestazioni.</p> <p>Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.</p> <p>La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p>

### SPINE E PRESE PER USI DOMESTICI E SIMILARI – ADATTATORI CON DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE INCORPORATO - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 23/B/C/G - Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e connettori per uso domestico e similare</p> <p><b>CEI 23-151</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 23-151</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b></p>	<p><i>Spine e prese per usi domestici e similari Parte 3: Prescrizioni particolari per adattatori con dispositivo di protezione da sovracorrente incorporato</i></p>	<p><b>Prescrizioni particolari per adattatori con dispositivo di protezione da sovracorrente incorporato</b></p> <p>La presente Norma specifica le prescrizioni particolari per gli adattatori con dispositivi di protezione da sovracorrente incorporati con tensione nominale superiore a 50 V fino ad un massimo di 250 V e con corrente nominale non superiore a 16 A, destinati ad essere utilizzati negli ambienti domestici e similari. Sono esclusi dal suo campo di applicazione gli adattatori da viaggio coperti dalla Norma CEI 23-57:2020. La presente Norma fornisce prescrizioni riguardanti la costruzione e le modalità di prova degli adattatori di cui sopra, allo scopo di ottenere la sicurezza elettrica per gli utilizzatori e l'assenza di danni nell'ambiente circostante. Ai fini della presente Norma, per usi similari si intendono per esempio ambienti quali gli uffici, laboratori, alberghi, ospedali, scuole,</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p>negozi, interni di caravan e alloggi a bordo di navi. Gli adattatori conformi alla presente Norma sono adatti per essere utilizzati ad una temperatura ambiente normalmente non superiore a +40 °C, dove la media della temperatura ambiente per un periodo di 24 h non supera +35 °C con un limite inferiore di -5 °C.</p> <p>La presente Norma viene utilizzata congiuntamente alla Norma CEI 23-50:2007-03.</p>
--	--	---

SPINE E PRESE PER USI DOMESTICI E SIMILARI – ADATTATORI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ADATTATORI		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 23/B/C/G - Spine, prese, interruttori non automatici, involucri e connettori per uso domestico e similare</p> <p><b>CEI 23-57</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 23-57</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b></p>	<p><i>Spine e prese per usi domestici e similari</i> <i>Parte 2: Prescrizioni particolari per adattatori</i></p>	<p><b>Prescrizioni particolari per adattatori</b></p> <p>La presente Norma specifica le prescrizioni particolari per gli adattatori, compresi quelli da viaggio, con tensione nominale superiore a 50 V fino ad un massimo di 250 V e con corrente nominale non superiore a 16 A, destinati ad essere utilizzati negli ambienti domestici e similari. La presente Norma copre le prescrizioni per gli adattatori con funzioni supplementari, quali ad esempio le unità di alimentazione elettronica, i variatori, i temporizzatori, gli interruttori ad infrarossi e gli interruttori per apparecchi, anche se la stessa funzione supplementare non è coperta dalla stessa Norma. Sono esclusi dal suo campo di applicazione gli adattatori con dispositivi di protezione. La presente Norma fornisce prescrizioni riguardanti la costruzione e le modalità di prova degli adattatori di cui sopra, allo scopo di ottenere la sicurezza elettrica per gli utilizzatori e l'assenza di danni nell'ambiente circostante. Ai fini della presente Norma, per usi similari si intendono per esempio ambienti quali gli uffici, laboratori, alberghi, ospedali, scuole, negozi, interni di caravan e alloggi a bordo di navi. Gli adattatori conformi alla presente Norma sono adatti per essere utilizzati ad una temperatura ambiente normalmente non superiore a +40 °C, dove la media della temperatura ambiente per un periodo di 24 h non supera +35 °C con un limite inferiore di -5 °C.</p> <p>La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI 23-57:2011-04 che rimane applicabile fino al 31-12-2023.</p> <p>La presente Norma viene utilizzata congiuntamente alla Norma CEI 23-50:2007-03.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

		<p><i>Relazioni tra norme</i>          Sostituisce completamente          CEI 23-57 - Spine e prese per usi domestici e similari Parte 2:          Prescrizioni particolari per adattatori</p>
--	--	--

### APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE – APPARECCHI DI EMERGENZA

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato: 34 - Lampade e relative apparecchiature 34D - Apparecchi di illuminazione</b></p> <p><b>CEI EN 60598-2-22/A1</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 34-22; V1</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: EN 60598-2-22/A1:2020; IDENTICA A: IEC 60598-2-22/A1:2017            Direttiva CE: 2014/35</p>	<p><i>Apparecchi di illuminazione Parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza</i></p>	<p><b>Apparecchi di illuminazione di emergenza</b></p> <p>Questa Variante della Norma CEI EN 60598-2-22 modifica i seguenti articoli/paragrafi della Norma base: 22.3 (termini e definizioni), 22.7 (costruzione), 22.17 (dati fotometrici). Questa Variante viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese, per consentirne l'immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli Enti Normatori internazionali. Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la versione solo italiana; tale versione avrà la stessa validità della presente. La presente Variante recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p> <p><i>Relazioni tra norme</i>            Variante            CEI EN 60598-2-22 - Apparecchi di illuminazione Parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza</p>

### APPARECCHIATURE AUDIO/VIDEO – ASPETTI DI SICUREZZA PER L'ALIMENTAZIONE IN C.C. PER MEZZO DI CAVI O PORTE DI COMUNICAZIONE

Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato: 108 - Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni</b></p> <p><b>CEI EN IEC 62368-3</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 108-16</p>	<p><i>Apparecchiature audio/video per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 3: Aspetti di sicurezza per l'alimentazione in c.c. per mezzo di cavi o porte di comunicazione</i></p>	<p><b>Apparecchiature audio/video per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni – Cavi di alimentazione</b></p> <p>La presente Norma si applica alle apparecchiature destinate a fornire e ricevere potenza operativa attraverso cavi o porte di comunicazione. La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 60950-21:2004-04, che rimane applicabile fino al 20-12-2020.</p>

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: EN IEC 62368-3:2020; IDENTICA A: IEC 62368-3:2017 Direttiva CE: 2014/35</p>		<p>Questa Norma viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici. La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p> <p><i>Relazioni tra norme</i> Sostituisce completamente CEI EN 60950-21 - Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza Parte 21: Alimentazione remota</p>
---	--	---

APPARECCHIATURE A BASSA TENSIONE – INTERFACCE TRA APPARECCHI E DISPOSITIVI DI CONTROLLO - DEVICENET		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 121 - Apparecchiature e quadri protetti per bassa tensione 121A - Apparecchiature a bassa tensione</p> <p><b>CEI EN 62026-3/A11</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 17-122; V1</p> <p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: EN 62026-3/A11:2020; IDENTICA A: IEC 62026-3/COR2:2019; IDENTICA A: EN 62026-3/AC:2019 Direttiva CE: 2014/30</p>	<p><i>Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) Parte 3: DeviceNet</i></p>	<p><b>Apparecchiature a bassa tensione</b> Questo documento, rispetto alla Norma base, modifica l'Allegato ZZ e recepisce un Corrigendum di origine IEC. Questa Variante viene pubblicata dal CEI nella sola lingua inglese in quanto particolarmente mirata a settori specialistici.</p> <p><i>Relazioni tra norme</i> Variante CEI EN 62026-3 - Apparecchiature a bassa tensione - Interfacce tra apparecchi e dispositivi di controllo (CDI) Parte 3: DeviceNet</p>

APPARECCHIATURE A BASSA TENSIONE – DISPOSITIVI PER CIRCUITI DI COMANDO ED ELEMENTI DI MANOVRA - INTERRUTTORI DI PROSSIMITÀ		
Estremi	Titolo e/o inquadramento	Sintesi
<p><b>Comitato:</b> 121A - Apparecchiature a bassa tensione</p> <p><b>CEI EN IEC 60947-5-2</b></p> <p><b>Classificazione:</b> 17-53</p>	<p><i>Apparecchiature a bassa tensione Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità</i></p>	<p><b>Apparecchiature a bassa tensione</b> La presente Norma si applica agli interruttori di prossimità induttivi e capacitivi, agli interruttori di prossimità a ultrasuoni, agli interruttori di prossimità fotoelettrici e agli interruttori di prossimità magnetici non meccanici, con tensione nominale non superiore a 250 V c.a. o 300 V c.c.</p>

© Wolters Kluwer

Servizio riservato a XXX

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze. [Condizioni di utilizzo.](#)

## SERVIZIO DI LEGAL INVENTORY E ALERT NORMATIVO – mese di riferimento SETTEMBRE 2020

<p><b>Data entrata in vigore:</b> 1° agosto 2020</p> <p><b>Riferimenti esterni:</b> IDENTICA A: EN IEC 60947-5-2:2020; IDENTICA A: IEC 60947-5-2:2019 Direttiva CE: 2014/30;2014/35</p>		<p>Non sono trattati gli interruttori di prossimità con uscite analogiche.</p> <p>Questo documento ha lo scopo di stabilire le definizioni, la classificazione, le caratteristiche, le informazioni sul prodotto, le condizioni di servizio normali, di montaggio e di trasporto, le specifiche di costruzione e di funzionamento e le prove per verificare le caratteristiche nominali.</p> <p>Questa edizione costituisce una revisione tecnica ed ha introdotto numerose modifiche tra le quali le principali sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ aggiornamento del campo di applicazione;</li><li>▪ aggiornamento dei requisiti di costruzione secondo la Guida IEC 116;</li><li>▪ modifica delle specifiche relative al campo di rilevamento e alla distanza operativa;</li><li>▪ per l'interruttore di prossimità fotoelettrico tipo D nuove definizioni e integrazione dei requisiti e delle procedure di prova;</li><li>▪ aggiornamento dei requisiti EMC nella Tabella 9 e nella Tabella 10;</li><li>▪ integrazione dei requisiti ambientali;</li><li>▪ modifica della prova di tensione di tenuta all'impulso;</li><li>▪ aggiornamento degli Allegati A, D e F.</li></ul> <p>La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN IEC 60947-5-2:2009-04, che rimane applicabile fino al 27-03-2023.</p> <p>Questa Norma viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese, per consentirne l'immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli Enti Normatori internazionali.</p> <p>Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la versione solo italiana; tale versione avrà la stessa validità della presente.</p> <p>La presente Norma recepisce il testo originale inglese della Pubblicazione IEC.</p>
---	--	--